

REGIONE  
TOSCANA



· P A R C O ·



A P U A N E



United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization · Apuan Alps UNESCO Global Geopark

# PIANO INTEGRATO DEL PARCO

Parco Regionale Alpi Apuane

## Sezione Pianificatoria. Quadro Propositivo

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E GESTIONE

PROPOSTA PREDISPOSTA DAL CONSIGLIO DIRETTIVO, ai sensi dell'art. 29 comma 1 della LR 30/2015

PIP  
PROPOSTA  
CONSIGLIO  
DIRETTIVO

QP.  
02



## Sezione Pianificatoria. Quadro Propositivo

### NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE E GESTIONE

#### INDICE

<b>Titolo I - DISCIPLINA GENERALE .....</b>	<b>6</b>
Capo I - Campo di applicazione e contenuti del Piano.....	6
Art. 1. Finalità, obiettivi, articolazione e contenuti di conformità al PIT/PPR.....	6
Art. 2. Elaborati costitutivi. Quadro conoscitivo, propositivo e valutativo .....	8
Art. 3. Articolazione della Sezione di pianificazione, contenuti e caratteri della disciplina .....	11
Art. 4. Efficacia della disciplina e delle corrispondenti disposizioni normative .....	11
Capo II - Categorie, classificazioni e definizioni .....	12
Art. 5. Categorie di gestione e categorie di intervento .....	12
Art. 6. Attività, funzioni e destinazioni d'uso.....	13
Art. 7. Definizioni e parametri urbanistico – edilizi e Regolamento del Parco.....	14
<b>Titolo II - DISCIPLINA STATUTARIA .....</b>	<b>16</b>
Art. 8. Disciplina statutaria. Contenuti e articolazione.....	16
Capo I - Statuto del territorio .....	16
Art. 9. Ambiti di paesaggio e Unità territoriali di paesaggio. Definizione e identificazione .....	16
Art. 10. Ambiti di paesaggio e Unità territoriali di paesaggio. Obiettivi e direttive .....	17
Art. 11. Patrimonio territoriale. Ricognizione e identificazione .....	18
Art. 12. Invarianti Strutturali. Definizione, indirizzi per le azioni e direttive .....	21
Capo II - Ulteriori contenuti e discipline statutarie .....	21
Art. 13. Ricognizione e disciplina “Beni paesaggistici” formalmente riconosciuti.....	21
Art. 14. Patrimonio naturalistico – ambientale regionale e Siti Natura 2000 .....	23
<b>Titolo III - DISCIPLINA OPERATIVA .....</b>	<b>26</b>
Art. 15. Disciplina operativa. Contenuti e articolazione.....	26
Capo I - Disciplina delle Zone a diverso grado di protezione .....	27
Art. 16. Articolazione territoriale (Zonizzazione) del Parco .....	27
Art. 17. Riserve integrali (A).....	28

Art. 18. Riserve generali orientate (B).....	29
- Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn) .....	29
- Sottozone a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp).....	30
Art. 19. Zone di protezione (C).....	32
Art. 20. Zone di promozione economica e sociale (D) .....	33
- Sottozone a prevalente carattere fruitivo (Df).....	34
- Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di) .....	35
- Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc).....	36
<b>Capo II – Disciplina delle Aree contigue e degli ulteriori contenuti operativi .....</b>	<b>37</b>
Art. 21. Aree contigue (AC) del Parco.....	37
Art. 22. Aree di recupero e riqualificazione insediativa e storico – culturale .....	37
Art. 23. Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi.....	39
Art. 24. Aree di monitoraggio e gestione di particolari categorie di risorse .....	40
Art. 25. Materiali ornamentali storici. Siti di conservazione e siti di reperimento .....	41
Art. 26. Controllo e gestione dei “Ravaneti” .....	42
<b>Capo III - Disciplina delle Aree contigue di cava .....</b>	<b>43</b>
Art. 27. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Definizione e articolazione .....	43
Art. 28. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Disposizioni normative e di adeguamento .....	45
Art. 29. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Rinvio al regolamento .....	46
<b>Titolo IV – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE E GESTIONE .....</b>	<b>47</b>
<b>Capo II - Valutazione e monitoraggio del Piano .....</b>	<b>47</b>
Art. 30. Valutazione Ambientale Strategica (VAS).....	47
Art. 31. Valutazione di incidenza (VINCA) e Valutazione di impatto (VIA).....	47
Art. 32. Sistema Informativo Geografico, monitoraggio e gestione del piano .....	48
Art. 33. Vulnerabilità idraulica e geomorfologica (rinvio ai piani sovraordinati).....	49
<b>Capo II - Attuazione e gestione del Piano .....</b>	<b>50</b>
Art. 34. Strumenti di attuazione e gestione .....	50
Art. 35. Piani di gestione .....	51
Art. 36. Progetti di paesaggio e programmi di valorizzazione (rinvio alla Parte Programmatica).....	52
Art. 37. Rete e nodi della fruizione e valorizzazione (rinvio alla Parte Programmatica).....	53
<b>Capo III – Norme finali e transitorie.....</b>	<b>56</b>
Art. 38. Disposizioni per rifugi, bivacchi e altre attrezzature e servizi pubblici essenziali .....	56
Art. 39. Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica .....	57
Art. 40. Norme transitorie e di salvaguardia.....	58
<b>Appendice “A”. Obiettivi generali del PIP .....</b>	<b>59</b>
<b>Appendice “B”. Interventi non ammissibili del PIP e “Prescrizioni” del PIT/PPR .....</b>	<b>62</b>
<b>Appendice “C”. Indirizzi di gestione dei boschi e delle foreste .....</b>	<b>66</b>

---

## **Guida sintetica alle sigle, agli acronimi e abbreviazioni utilizzati nel testo**

---

L	(Legge)
D.Lgs	(Decreto legislativo)
LR	(Legge regionale)
DGR	(Delibera giunta regionale)
DPGR	(Decreto presidente giunta regionale)
PIP	(Piano Integrato del Parco)
PdG	(Piani di gestione del Parco)
PdP	(Progetti di paesaggio)
RdP	(Regolamento del Parco)
PAA	(Programma annuale delle attività del Parco)
CDP	(Consiglio direttivo del Parco)
CdP	(Comunità del Parco)
CSdP	(Comitato scientifico del Parco)
ZPS	(Zone di protezione speciale)
SIC	(Siti di interesse comunitario)
TUA	(Testo unico dell'Ambiente)
TUED	(Testo unico Edilizia)
Codice	(Codice dei beni culturali e il paesaggio)
AdB	(ex Autorità di Bacino)
AdBD	(Autorità di Bacino Distrettuale)
PIT	(Piano di indirizzo territoriale)
PPR	(Piano paesaggistico regionale)
PRC	(Piano regionale cave)
AEAE	(Autorizzazione all'esercizio dell'attività estrattiva)
PDAE	(Progetto definitivo di attività estrattiva)
PABE	(Piani attuativi dei bacini estrattivi)
PTC	(Piano territoriale di coordinamento provinciale)
PS	(Piano strutturale)
PO	(Piano operativo)
RU	(Regolamento urbanistico)
RE	(Regolamento edilizio)
PAI	(Piano di assetto idrogeologico)
PGRA	(Piano di gestione del rischio alluvioni)
QC	(Quadro conoscitivo)
QP	(Quadro propositivo)
QV	(Quadro valutativo)
RA	(Rapporto ambientale di VAS)
VAS	(Valutazione ambientale strategica)
VINCA	(Valutazione di Incidenza)
CTR	(Carta tecnica regionale)
SNSV	(Strategia nazionale di sviluppo sostenibile)
SNAI	(Strategia Nazionale di sviluppo delle aree interne)
Sul	(Superficie utile lorda)
Se	(Superficie edificabile o edificata)
St	(Superficie territoriale)
Sf	(Superficie fondiaria)
Norme	(Norme tecniche di attuazione e gestione)

---

## Titolo I - DISCIPLINA GENERALE

### Capo I - Campo di applicazione e contenuti del Piano

#### Art. 1. Finalità, obiettivi, articolazione e contenuti di conformità al PIT/PPR

**1. Il Piano Integrato del Parco (PIP)**, redatto ai sensi dell'art. 27 della Legge Regionale (LR) 30/2015 è lo strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità cui è preposto l'Ente Parco. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della LR 65/1997 e di quanto ulteriormente specificato nello Statuto dell'Ente Parco (approvato con DCR 307/1999 e modificato con DCR 11/2003), il PIP persegue *“il miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali; la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali; il restauro dell'ambiente naturale e storico; il recupero degli assetti alterati in funzione del loro uso sociale; la realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi”*. Tali finalità sono perseguite attraverso una gestione unitaria, omogenea e continua in modo da garantire la conservazione, la valorizzazione e lo sviluppo dei beni protetti del parco e sono articolate in *“obiettivi generali”*, riportati in forma sintetica nella **Appendice “A”** alle presenti Norme e ulteriormente descritti ed articolati nella *“Relazione generale e di conformità” (elaborato QP.1)* di cui all'art. 2 delle presenti Norme.

**2.** Costituiscono contenuti di orientamento generale del PIP gli obiettivi di sostenibilità, comunque e variante articolati e denominati, indicati nei seguenti atti di livello internazionale, comunitario, nazionale e regionale:

- Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile (Risoluzione adottata dall'Assemblea Generale il 25 settembre 2015).
- VII Programma di azione per l'ambiente dell'UNIONE EUROPEA (Decisione n. 1386/2013/UE del 20/11/2013) e indicazioni inerenti l'VIII Programma di azione.
- Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) (approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017).
- Processo di Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile (Agenda 2030 Toscana sostenibile).
- Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) e relativa Strategia regionale per la biodiversità, di cui alla Del. C.R. 11 febbraio 2015, n.10.

**3.** Il PIP, mediante l'integrazione delle discipline contenute nella *“Sezione di pianificazione”* e nella *“Sezione di programmazione”*, si configura come:

- quadro di riferimento statutario ed identitario che esprime determinazioni progettuali e disposizioni normative di natura conoscitiva ed interpretativa volte ad orientare le modalità di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale, comunali, intercomunali e provinciali,
- quadro di riferimento strategico ed operativo che esprime determinazioni progettuali e disposizioni normative di natura conformativa e precettiva volte ad orientare le modalità di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ed intercomunali,
- quadro di riferimento generale di natura prescrittiva per la formazione degli strumenti attuativi e di gestione dello stesso PIP, nonché per gli altri atti e strumenti di programmazione e pianificazione del Parco.

Il PIP orienta e coordina altresì le politiche e le azioni dei soggetti di governo del territorio o a vario titolo operanti nel territorio del Parco valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza.

**4.** Ai sensi dell'art. 21, commi 2 e 3 LR 65/1997, il PIP definisce altresì incentivi e compensazioni a garanzia della tutela paesaggistica ed ambientale e promuove la valorizzazione delle produzioni

tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane ed assicura altresì l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana, all'esterno del Parco e nella sua area contigua. In particolare gli incentivi e le compensazioni sono definiti nella Sezione di programmazione in forma complementare e nel rispetto della complessiva disciplina della Sezione di pianificazione.

**5.** Il PIP è valido a tempo indeterminato, si applica all'intero territorio della Parco Regionale delle Alpi Apuane, come individuato e perimetrato dallo stesso PIP e comprende, in due distinte "Sezioni", gli atti e i contenuti di pianificazione e di programmazione del Parco previsti dall'art. 25, commi 1, 2 e 3 della L. 394/1991.

**6.** La **Sezione di pianificazione del PIP**, reca in particolare la disciplina statutaria di cui all'art. 6 della LR 65/2014 e la disciplina operativa di cui all'art. 95 della medesima legge determinando:

- a) la perimetrazione definitiva del Parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio;
- b) la perimetrazione e l'organizzazione generale del territorio del Parco e la sua articolazione in zone a diverso grado di protezione e la relativa disciplina delle attività, delle funzioni e delle categorie di gestione, intervento o trasformazione ammissibili nel territorio protetto, in modo da evitare che esse possano recare pregiudizio ai siti ed al patrimonio di risorse oggetto di tutela o influire negativamente sul paesaggio e sugli ecosistemi della Alpi Apuane;
- c) la perimetrazione definitiva delle aree contigue di cava (ACC) entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane (marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso), seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la relativa disciplina immediatamente efficace e vincolante e comprende il divieto di caccia per le aree contigue di cava intercluse;
- d) la perimetrazione definitiva delle aree contigue (AC) del parco, seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio e la relativa disciplina nelle materie di cui all'art. 32, comma 1, della L. 394/1991, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al parco;
- e) la disciplina della pianificazione e progettazione attuativa delle previsioni del piano, comprendente anche specifici vincoli e salvaguardie.

**7.** La **Sezione di programmazione del PIP**, in coerenza con gli strumenti della programmazione regionale di cui all'art. 12 della LR 30/2015, attua gli obiettivi ed i fini istitutivi del parco ed individua e prevede:

- a) progetti di paesaggio e progetti di sviluppo sostenibile locale, coerenti e complementari alla disciplina della Sezione di pianificazione del Piano;
- b) iniziative e azioni di soggetti pubblici e privati compatibili con le finalità del parco, con specifico riferimento ai contenuti di cui all'art. 14, comma 3, della L. 394/1991, atte a favorire lo sviluppo economico, sociale e culturale della collettività residente nel parco e nelle aree contigue, comprese le iniziative e le attività idonee a prevenire, contenere e mitigare i danni determinati dalla fauna selvatica;
- c) iniziative e azioni di soggetti pubblici e privati relative alla didattica, alla formazione ambientale ed all'educazione allo sviluppo sostenibile locale.
- d) l'attribuzione di incentivi a soggetti pubblici o privati, con riferimento prioritario agli interventi, agli impianti ed alle opere di cui all'art. 7, comma 1, della L. 394/1991, ovvero a quelli finalizzati a mantenere e valorizzare:
  - le attività agricole, zootecniche e forestali ai fini della tutela ambientale e paesaggistica e quali funzioni in grado di fornire adeguati servizi ecosistemici;
  - le attività, servizi e strutture locali (commerciali, artigianali, direzionali, di servizio, ecc.), in grado di assicurare il presidio territoriale e il mantenimento di funzioni essenziali per le comunità;
  - le attività e iniziative di controllo e qualificazione della risorsa lapidea, in grado di assicurare l'equilibrato sviluppo delle attività di cava e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane.

8. Il PIP, articolato nelle due sezioni di pianificazione e di programmazione, unitamente al Regolamento del Parco, costituiscono un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio del Parco, che si esplica nel rispetto ed in coerenza con le disposizioni contenute della LR 65/2014, della LR 30/2015 e della legge istitutiva dell’Ente Parco regionale Alpi Apuane (LR 65/1997).

9. Il PIP è redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PPR), approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015. In particolare i contenuti della Sezione di Pianificazione del Piano sono conformi alla disciplina statutaria del PIT/PPR ed assicurano a tal fine e nel loro complesso il perseguimento degli obiettivi, l’applicazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni e prescrizioni d’uso dello stesso PIT/PPR. I contenuti della Sezione di Programmazione del Piano sono coerenti con la Strategia dello sviluppo territoriale del PIT/PPR, in relazione alle funzioni proprie assegnate all’Ente Parco dalla relativa legge istitutiva. Il PIP, coerente e conforme al PIT/PPR, concorre altresì alla valorizzazione del paesaggio regionale ai sensi dell’art. 60 della LR 65/2014.

10. Il PIP, ai sensi dell’art. 7 della LR 35/2015, è redatto in coerenza con i quadri conoscitivi e in conformità con i quadri propositivi del Piano Regionale Cave (PRC), approvato con Delibera del Consiglio Regionale n° 47 del 21 luglio 2020. In particolare recepisce e fa proprie le indagini di quadro conoscitivo ed assicura il rispetto della disciplina di piano e delle determinazioni progettuali del PRC specificatamente riferite alle “Aree Contigue di Cava” (ACC), di cui agli art.li 1 e 14 della LR 65/1997.

11. Il PIP, unitamente al Regolamento del Parco, contengono le determinazioni progettuali e le discipline conformi alle misure di conservazione dei Siti della Natura 2000 di cui al DPR 357/1997 e alla LR 30/2015, ricadenti all’interno del parco e dell’area contigua. Esse assicurano il complessivo mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti negli stessi Siti e costituiscono altresì quadro di riferimento condizionante la pianificazione del territorio e i relativi Piani di gestione, entro cui sono definite e ricomprese previsioni localizzative e previsioni a carattere programmatico in funzione gestionale, ai sensi dell’art. 77, comma 3, lettera a) della stessa LR 30/2015.

## Art. 2. Elaborati costitutivi. Quadro conoscitivo, propositivo e valutativo

1. Il PIP, articolato nella Sezione di Pianificazione e nella Sezione di Programmazione si compone del **Quadro conoscitivo (QC)** e del **Quadro propositivo (QP)** ed è supportato, ai fini della valutazione di compatibilità, dal **Quadro valutativo (QV)**.

2. Gli elaborati cartografici del Quadro conoscitivo e del Quadro propositivo del PIP, redatti secondo le disposizioni e gli standard di cui all’art.13, comma 4 della LR 30/2105 e sulla base del Sistema Informativo Geografico di cui all’art. 32 delle presenti Norme, sono in particolare restituiti a diverse scale (di dettaglio, di sintesi e di area vasta) secondo la seguente composizione:

- alla *scala di dettaglio 1:10.000 (10k)*, sulla base del taglio dei quadranti dato dalla CTR regionale, che comprende la restituzione di 25 tavolette complessivamente coprenti l’area parco e l’area contigua;
  - alla *scala di sintesi 1:25.000 (25k)*, con base e sistema dei dati semplificato rispetto a quello riportato alla scala 1:10.000, che comprende la restituzione in 2 quadranti (est e ovest) coprenti l’area parco e l’area contigua;
  - alla *scala regionale e d’area vasta 1:100.000 (100k) o 1:150.000 (150k)*, con base e sistema dei dati simbolico e sommario rispetto a quello riportato alle precedenti scale, coprenti una porzione di territorio più ampia dell’area parco e dell’area contigua, avente a riferimento l’area vasta regionale.
- Per alcune apposite elaborazioni e con specifico riferimento alla diverse schede analitiche e/o propositive il PIP restituisce anche *estratti cartografici di approfondimento alla scala 1:5.000 (5k)* di maggiore e più specifica identificazione e rappresentazione rispetto a quella di dettaglio.

**3. Il Quadro conoscitivo (QC)** della **Sezione di Pianificazione (I)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- QC.0 Inquadramento territoriale, ambientale e paesaggistico (cartografie 150k)*
  - *Strutture idrogeomorfologiche*
- QC.1 Geologia (cartografie 10k e 25k)*
- QC.2 Geomorfologia e litologia di base (cartografie 10K e 25k)*
- QC.3 Geositi, altre emergenze geologiche e domini paleogeografici (cartografie 10K e 25k)*
- QC.4 Struttura idrogeomorfologica e risorse idriche (cartografie 10K e 25k)*
- QC.5 Pericolosità idrogeomorfologica, criticità e dissesti (cartografie 10K e 25k)*
  - *Strutture ecosistemiche*
- QC.6 Vegetazione (cartografie 10K e 25k)*
- QC.7 Habitat di interesse comunitario (cartografie 10K e 25k)*
- QC.8 Valore naturalistico (cartografie 10K e 25k)*
  - *Strutture antropiche*
- QC.9 Insediamenti storici, beni culturali, archeologici e paesaggistici (cartografie 10K e 25k)*
- QC.10 Insediamenti recenti. Funzioni, attrezzature e servizi (cartografie 10K e 25k)*
- QC.11 Rete infrastrutturale e della mobilità, storica e contemporanea (cartografie 10K e 25k)*
- QC.12 Varietà merceologiche, materiali e attività di escavazione (cartografie 10K e 25k)*
  - *Strutture agro – forestali*
- QC.13 Uso del suolo (cartografie 10K e 25k)*
- QC.14 Struttura forestale, formazioni caratterizzanti e figurative (cartografie 10K e 25k)*
- QC.15 Strutture agrarie caratterizzanti e paesaggi agrari storici (cartografie 10K e 25k)*
  - *Altre indagini e approfondimenti del sistema di conoscenze*
- QC.16 Qualità e caratterizzazione delle risorse idriche superficiali e sotterranee (Documento)*
- QC.17 Ricognizione dei principali vincoli sovraordinati (cartografie 10K e 25k)*
- QC.18 Ricognizione ed indagine di dettaglio degli insediamenti del parco (schede 5K)*
- QC.19 Ricognizione ed indagine di dettaglio delle Aree contigue di cava (schede 5K)*
  - *Sintesi interpretative e valutative*
- QC.20 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di rilevante valore (25k)*
- QC.21 Elementi (fattori) qualificanti. Strutture e componenti di significativo interesse (25k)*
- QC.22 Strutture e componenti caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio (25K)*
  - *QC.22a Strutture idrogeomorfologiche*
  - *QC.22b Strutture ecosistemiche*
  - *QC.22c Strutture antropiche (insediative ed infrastrutturali)*
  - *QC.22d Strutture agricole (rurali)*
- QC.23 Documenti, tabelle e altri allegati di corredo del quadro conoscitivo*

**4. Il Quadro conoscitivo (QC)** della **Sezione di Programmazione (II)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- QC.0 Inquadramento territoriale e di contesto locale (150K)*
- QC.1 Ricognizione dei contenuti socio-economici della sezione pianificatoria (100K)*
- QC.2 Caratteri socio demografici ed economici del contesto locale*

**5. Il Quadro propositivo (QP)** della **Sezione di Pianificazione (I)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- *Elaborati documentali*
- QP.1 Relazione generale e di conformità, cui risultano allegare le seguenti carte fuori scala:*
  - *QP.1a Genesi e evoluzione dell'articolazione e della perimetrazione del parco*
  - *QP.1b Verifiche e controlli propedeutici alla nuova perimetrazione*
  - *QP.1c Ricognizione aree potenzialmente "gravate da usi civici" (demanio collettivo)*
- QP.2 Norme tecniche di attuazione e gestione*
- QP.3 Allegati alle norme tecniche di attuazione e gestione*

- QP.3a Parte statutaria. *Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali*
- QP.3b Parte operativa. *Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava*
- QP.4 *Inquadramento territoriale e rete ecologica (100K)*
  - Parte statutaria (cartografia).
- QP.5 *Ambiti del PIT/PPR e Unità territoriali di paesaggio delle Apuane (50K)*
- QP.6 *Ricognizione del “Patrimonio territoriale” e Invarianti Strutturali (25K)*
  - Parte operativa (cartografia).
- QP.7 *Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*
- QP.8 *Aree Contigue di Cava (Bacini estrattivi del PIT/PPR). Schede di dettaglio (5K e 10k)*

**6. Il Quadro propositivo (QP) della Sezione di Programmazione (II)** comprende i seguenti elaborati cartografici e documentali:

- QP.1 *Strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale*
- QP.2 *Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K)*

**7. Il Quadro Valutativo (QV)**, di cui agli art.li 30 e 32 delle presenti Norme, che qualifica e argomenta la *Valutazione Ambientale Strategica (VAS)* e la *Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA)* e la complessiva compatibilità del PIP, è nello specifico costituito dai seguenti elaborati:

- QV.1 *Rapporto Ambientale (RA) di VAS e sintesi non tecnica*
- QV.2 *Studio di Incidenza (VINCA)*

Il Rapporto Ambientale (RA) di VAS, unitamente allo Studio di Incidenza di VINCA, integra il Quadro conoscitivo e valuta il Quadro propositivo e contiene in particolare: i dati di base e le indagini di natura ambientale disponibili, di riferimento per il livello territoriale del parco, le verifiche che evidenziano la coerenza interna ed esterna della Parte statutaria e la sostenibilità della Parte operativa del Quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I), nonché la considerazione, ad una scala adeguata all'ambito territoriale del Parco, degli effetti attesi dal PIP a livello paesaggistico, territoriale ed economico-sociale.

**8.** Il Quadro conoscitivo (QC) del PIP si integra e completa con il quadro conoscitivo del PIT/PPR e del PRC. A tal fine, ai sensi dell'art. 7 della LR 35/2015, recepisce e fa propri: la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alle diverse tipologie di materiali da estrazione (tenendo conto della stima della quantità dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili); gli obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni (tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile), nonché i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, riferiti alle “Aree contigue di cava” (ACC) individuate dal PIP di cui al Titolo III, Capo III delle presenti Norme.

**9.** Il Quadro conoscitivo (QC) è implementato e aggiornato a cura delle strutture tecniche dell'Ente Parco che si avvalgono del Sistema Informativo Geografico (SIG) di cui all'art. 32 delle presenti Norme anche tenendo conto delle indagini, dei dati e delle informazioni desunti:

- dagli atti di pianificazione territoriale e programmazione settoriale regionale, aventi efficacia ed effetti sulla pianificazione e programmazione del Parco;
- dagli atti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali ed intercomunali, relativamente ai contenuti aventi efficacia ed effetti in esito all'adeguamento al PIP;
- dagli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale sovraordinati, comunque denominati, di competenza di altri soggetti di governo del territorio;
- dalle attività di monitoraggio del PIP e degli atti conseguenti all'approvazione di strumenti attuativi e di gestione, di cui all'art. 34 delle presenti Norme.

**10.** L'aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) purché non comportante conseguenze sulle presenti norme e sul Quadro propositivo (QP), nonché la correzione degli errori materiali contenuti nel PIP, non costituiscono variante allo stesso PIP e in tal caso si procede in analogia a quanto disposto dall'art. 21 della LR 65/2014.

**11.** Le indicazioni e rappresentazioni contenute nelle cartografie in scala di maggior dettaglio prevalgono, in caso di difformità o divergenza, sulle indicazioni e rappresentazioni riportate a scala di minor dettaglio.

### Art. 3. Articolazione della Sezione di pianificazione, contenuti e caratteri della disciplina

1. Il Quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I) del PIP, in coerenza con le disposizioni di cui all'art. 27, comma 2 della LR 30/2015, articola le proprie determinazioni progettuali, ovvero le indicazioni cartografiche e le corrispondenti disposizioni contenute nelle presenti Norme, in una Parte statutaria e in una Parte operativa. In particolare:
  - a) la **“Parte statutaria”** (di cui al successivo Titolo II delle presenti Norme), ai sensi dell'art. 6 della LR 65/2014 e in conformità e attuazione del PIT/PPR, definisce per l'intera area protetta comprendente l'area parco e le aree contigue:
    - la disciplina degli Ambiti di paesaggio del PIT/PPR e delle Unità territoriali di paesaggio del Parco;
    - la disciplina del Patrimonio territoriale del Parco e delle relative Invarianti Strutturali;
    - la disciplina degli ulteriori contenuti statuari, comprendente i Beni paesaggistici formalmente riconosciuti e il Patrimonio naturalistico – ambientale regionale del Parco .
  - b) la **“Parte operativa”** (di cui al successivo Titolo III delle presenti Norme), contenente la disciplina di cui all'art. 95 della LR 65/2014, definisce per l'intera area protetta comprendente l'area parco e le aree contigue:
    - la disciplina delle Zone a diverso grado di protezione, mediante le quali è articolata l'area parco;
    - la disciplina delle Aree contigue e delle Aree contigue di cava;
    - la disciplina degli ulteriori contenuti operativi, comprendente le diverse aree di recupero e riqualificazione, i siti di conservazione e i siti di reperimento di materiali ornamentali storici e la gestione dei ravaneti.
2. Le discipline della Parte statutaria e della Parte operativa della Sezione di pianificazione (I) del PIP si integrano con le ulteriori disposizioni normative concernenti la valutazione e il monitoraggio, di cui al Titolo IV capo I delle presenti Norme.
3. Le determinazioni progettuali e la complessiva disciplina del PIP, trova attuazione mediante:
  - piani di gestione, piani attuativi, accordi di programma e intese istituzionali approvati dal Parco e dagli altri soggetti istituzionali eventualmente interessati, di cui al Titolo IV Capo II delle presenti Norme;
  - progetti di paesaggio e progetti di sviluppo sostenibile locale formati ed approvati in attuazione della Sezione di programmazione (II) del PIP, di cui al Titolo IV Capo II delle presenti Norme;
  - l'adeguamento degli strumenti della pianificazione territoriale provinciali, intercomunali e comunali e gli strumenti di pianificazione urbanistica intercomunali e comunali, di cui al Titolo IV Capo III delle presenti Norme.

### Art. 4. Efficacia della disciplina e delle corrispondenti disposizioni normative

1. Fermo restando quanto disposto all'art. 39 delle presenti Norme in ordine all'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, l'efficacia del PIP è disciplinata dall'art. 14, comma 3, della LR 65/1997 e dall'art. 27, commi 4, 5 e 7, della LR 30/2015.
2. Il PIP, in coerenza ed analogia con le disposizioni del PIT/PPR, esprime la disciplina e le corrispondenti disposizioni normative mediante **“Obiettivi”** comunque denominati (generali e specifici), **“Direttive”** e **“Direttive per le aree contigue”**, **“Prescrizioni”** e **“Salvaguardie”** per la formazione e/o l'adeguamento:
  - a) dei piani, programmi e progetti comunque denominati, nonché di eventuali altri atti amministrativi, aventi attinenza e contenuti afferenti al governo del territorio, di competenza comunale, intercomunale e provinciale;
  - b) degli atti di governo del territorio, ovvero degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e relative varianti, comunali ed intercomunali.
3. In particolare:

- a) gli **“Obiettivi”** comunque denominati costituiscono, in subordine agli obiettivi del PIT/PPR richiamati dalle presenti Norme, disposizioni normative volte al perseguimento delle finalità generali del Parco di cui all’art. 1, comma 1 delle presenti Norme, aventi contenuti di natura interpretativa e di orientamento che gli enti territoriali sono tenuti a considerare e perseguire nell’ambito della formazione degli atti di cui al precedente comma 2, affinché essi concorrano al raggiungimento, in modo omogeneo e coordinato su tutto il territorio del Parco, dei medesimi obiettivi e delle finalità del Parco;
- b) le **“Direttive”** costituiscono, in subordine alle direttive correlate del PIT/PPR richiamate dalle presenti Norme, disposizioni normative che impegnano gli enti territoriali nell’ambito degli atti di cui al precedente comma 2 all’applicazione e declinazione di scala di quanto in esse disciplinato ed indicato, al fine del raggiungimento degli obiettivi (comunque denominati) del PIP, lasciando a detti enti la scelta sulle modalità e le condizioni per il loro efficace conseguimento e adeguamento;
- c) le **“Direttive per le aree contigue”**, in subordine alle direttive equiparabili per contenuti del PIT/PPR richiamate dalle presenti Norme, sono sottoposte ad intesa con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell’art. 14, comma 4 della LR 65/1997. A tali direttive – relative alle materie di cui all’art. 32 della L. 394/1991 e con esclusione della disciplina concernente le Aree contigue di cava (ACC) - devono adeguarsi e uniformarsi le regolamentazioni degli enti locali interessati e gli atti di cui al precedente comma 2;
- d) le **“Prescrizioni”** costituiscono, in subordine alle prescrizioni e prescrizioni d’uso del PIT/PPR richiamate dalle presenti Norme, disposizioni normative vincolanti per i soggetti pubblici e privati interessati, cui è fatto obbligo di attenersi puntualmente, in ragione delle competenze attribuite dalla legge al PIP e che gli enti territoriali sono tenuti a rispettare, ovvero recepire, dettagliare ed articolare in previsioni e disposizioni di maggiore dettaglio nell’ambito della formazione degli atti di cui al precedente comma 2.
- 4.** Le **“Salvaguardie”** sono espresse dal PIP al fine di assicurare sin dall’adozione del piano il perseguimento delle finalità generali del Parco di cui all’art. 1, comma 1 delle presenti Norme. Esse sono immediatamente efficaci dal momento della pubblicazione dell’avviso di adozione del PIP fino al momento della pubblicazione dell’avviso di approvazione e, comunque, per un periodo non superiore a tre anni.

## Capo II - Categorie, classificazioni e definizioni

### Art. 5. Categorie di gestione e categorie di intervento

**1.** Il PIP, nel disciplinare le modalità di gestione delle Zone a diverso grado di protezione costitutive del territorio del Parco, di cui al Titolo III, Capo I delle presenti Norme, ai fini dell’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali ed intercomunali, definisce e fa riferimento alle seguenti categorie di trasformazione del territorio, ritenuti compatibili con le finalità del Parco:

- **Conservazione (CO).** Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri identitari e della qualità dei paesaggi, con le eventuali attività manutentive e di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa. Sono ammessi, a fronte di motivate e comprovate necessità e, comunque, con modalità tali da non pregiudicare i fattori strutturali e caratterizzanti del paesaggio, anche interventi di eliminazione degli elementi degradanti o di criticità ambientale, parziali rimodellamenti del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica, interventi per la fruizione naturalistica, escursionistica e del paesaggio, per l’attività scientifica e didattica; nonché per il monitoraggio, il controllo dei processi naturali o antropici.
- **Manutenzione (MA).** Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione

delle risorse naturali, al mantenimento delle trame del paesaggio agro-silvo-pastorale e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tali da non alterare o pregiudicare gli elementi patrimoniali e le situazioni di valore e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio.

- **Restituzione (RE).** Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio in condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità.
- **Riqualficazione (RQ).** Comprende le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento.
- **Trasformazione (TR).** Comprende gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate.

**2.** Il PIP, nel disciplinare altresì l'attività edilizia, ovvero le categorie ed i caratteri degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia degli immobili (aree, edifici e manufatti) ricadenti nelle Zone a diverso grado di protezione, di cui al Titolo III, Capo I delle presenti Norme, ai fini della definizione della *"Disciplina degli insediamenti esistenti"* e della *"Disciplina delle trasformazioni"* nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ed intercomunali, fa riferimento alle categorie di intervento definite dalla legislazione vigente statale di cui alla Parte I Titoli I e II del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) e regionale di cui al Titolo VI Capo II della LR 65/2014 (Norme per il Governo del territorio).

**3.** Le categorie di intervento concernenti l'attività edilizia di cui al comma 2 specificano ed integrano le categorie di trasformazione concernenti le modalità di gestione di cui al comma 1 e prevalgono in caso di difformità o divergenza su queste ultime.

## Art. 6. Attività, funzioni e destinazioni d'uso

**1.** Il PIP, nel disciplinare le modalità di gestione delle Zone a diverso grado di protezione costitutive del territorio del Parco, di cui al Titolo III, Capo I delle presenti Norme, ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali ed intercomunali, definisce e fa riferimento alle seguenti categorie di attività e usi ritenuti compatibili con le finalità del Parco:

- **Naturalistiche (N).** Comprende usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche: gli studi e le ricerche scientifiche; l'osservazione della natura e la contemplazione dei paesaggi; l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta; la gestione naturalistica dei boschi e la conduzione delle attività tradizionali del pascolo, purché compatibile con le prioritarie finalità di conservazione dello stato dei luoghi.

- **Agro-silvo-pastorali (A).** Comprendente le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive, anche di ripristino degli originari usi agro-silvo-pastorali; la conservazione dei paesaggi coltivati o pascolati e del relativo patrimonio culturale; la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni; l'integrazione con le attività di fruizione turistica purché compatibili con le finalità del Parco e/o complementari o integrative alle attività agro-silvo-pastorali.
  - **Urbane ed abitative (U).** Comprendente gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, i servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, direzionali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale e di presidio territoriale; le attività ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive.
  - **Specialistiche (S).** Comprende usi ed attività orientati a scopi speciali, di uso o interesse pubblico, generali o per la produzione ed erogazione di servizi, di livello territoriale, articolabili in:
    - S1. Attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo.
    - S2. Attività esclusivamente produttive (commerciali, artigianali e industriali).
    - S3. Attività sportive, ludico - ricreative e del tempo libero.
    - S4. Attività esclusivamente ricettive o direzionali.
    - S5. Attività esclusivamente complementari e di servizio all'estrazione.
- 2.** Il PIP, nel disciplinare altresì la localizzazione e distribuzione delle funzioni, ovvero le categorie funzionali e di destinazione d'uso degli immobili (aree, edifici e manufatti) ricadenti nelle Zone a diverso grado di protezione, di cui al Titolo III, Capo I delle presenti Norme, ai fini della definizione della *"Disciplina degli insediamenti esistenti"* e della *"Disciplina delle trasformazioni"* nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ed intercomunali, fa riferimento alle categorie funzionali definite dalla legislazione vigente statale di cui all'art. 23.Ter del DPR 380/2001 (Testo unico dell'edilizia) e regionale di cui agli art.li 98 e 99 della LR 65/2014 (Norme per il Governo del territorio).
- 3.** Le categorie funzionali concernenti la localizzazione e distribuzione delle funzioni di cui al comma 2 specificano ed integrano le categorie di attività ed usi concernenti le modalità di gestione di cui al comma 1 e prevalgono in caso di difformità o divergenza su queste ultime.

## Art. 7. Definizioni e parametri urbanistico – edilizi e Regolamento del Parco

- 1.** Le definizioni dei parametri urbanistici ed edilizi e le definizioni tecniche da applicarsi nella formazione degli strumenti attuativi e gestione del PIP di cui al Titolo IV Capo II delle presenti Norme, ovvero nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e comunque nell'attività urbanistico edilizia, sono quelle contenute nell'apposito Regolamento attuativo di cui all'art. 216 della LR 65/2014, di cui alla DPGR n. 39R/2018, come eventualmente estese ed integrate nel Regolamento del Parco (RdP).
- 2.** Il **"Regolamento del Parco"** (RdP), formato ed approvato ai sensi dell'art. 30 della LR 30/2015, oltre ai contenuti di cui all'art. 11, commi 2, 2 bis, 3 e 4, della L. 394/1991, contiene la disciplina di cui all'art. 68, commi 4 bis e 4 ter della LR 39/2000 (Legge forestale della Toscana) e del relativo Regolamento attuativo, specifica ed integra le definizioni di cui agli art.li 6 e 7 delle presenti Norme.
- 3.** Il RdP oltre a quanto indicato ai precedenti commi 1 e 2, tenendo a riferimento la disciplina delle *"Zone a diverso gradi di protezione"* di cui al Titolo III Capo I delle presenti Norme, definisce specifiche disposizioni con riferimento a:
- modalità e caratteristiche degli interventi edilizi e delle opere da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente di impianto storico o di recente formazione, sulle strutture e i manufatti accessori, sulle sistemazioni idraulico – agrarie e sugli spazi aperti pertinenziali;
  - modalità e caratteristiche degli interventi edilizi concernenti la realizzazione di nuovi edifici e l'installazione di manufatti ad esclusiva destinazione agricola in territorio rurale, da parte

- dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, ai sensi degli art.li 70, 73 e 78 del Titolo IV, Capo III della LR 65/2014 e del regolamento di cui alla DPGR 63R/2016;
- modalità e caratteristiche degli interventi e le opere di miglioramento ambientale e paesaggistico connessi agli interventi di realizzazione di nuovi edifici e ad esclusiva destinazione agricola di cui all'art. 73 della LR 65/2014 e di quelli di sistemazione delle aree agricole di pertinenza degli edifici rurali per i quali si preveda il mutamento della destinazione d'uso agricola di cui all'art. 83 della LR 65/2014;
  - modalità e caratteristiche degli interventi e delle opere sulla viabilità storica e recente, sui percorsi a modalità lenta e la rete escursionistica, sul sistema delle reti ed impianti di distribuzione dei servizi e delle dotazioni territoriali (energia elettrica, illuminazione pubblica, radio e telecomunicazioni, approvvigionamento idrico, smaltimento delle acque reflue, ecc.);
  - modalità e caratteristiche degli interventi e delle opere di sistemazione, regimazione e controllo del rischio e della vulnerabilità idraulica e geomorfologica, di difesa e protezione del suolo, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33 delle presenti Norme.
- 4.** Per la particolare condizione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, al cui interno sono individuate le "*Aree contigue di cava*" (ACC) nell'ambito delle quali è consentito l'esercizio delle attività estrattive, il RdP o apposito Regolamento del Parco disciplina altresì, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della LR 65/1997, le modalità e le caratteristiche delle attività di escavazione da applicarsi nelle suddette ACC del Parco, nonché le modalità degli interventi e delle opere di risistemazione, recupero e riqualificazione ambientale, di ricostituzione degli assetti geomorfologici, idrogeologici e biologici collegate alle attività di escavazione, dei siti estrattivi cessati o dismessi e di gestione delle conseguenti discariche (ravaneti), nel rispetto delle determinazioni progettuali e delle disposizioni normative a tal fine definite dal PIP, di cui al Titolo III Capo III delle presenti Norme.

## Titolo II - DISCIPLINA STATUTARIA

### Art. 8. Disciplina statutaria. Contenuti e articolazione

- 1.** La **Disciplina statutaria**, ai sensi dell'art. 6 della LR 65/2014, comprende lo **"Statuto del territorio"** che costituisce l'atto di riconoscimento identitario mediante il quale la comunità del Parco regionale delle Alpi Apuane, attraverso il PIP effettua la ricognizione e declinazione a livello dell'intero comprensorio del Parco del Patrimonio territoriale indicato dal PIT/PPR e ne definisce le regole di tutela, riproduzione e trasformazione mediante la conseguente definizione delle Invarianti strutturali.
- 2.** La disciplina statutaria è riferita all'intero territorio del Parco e delle relative aree contigue, come in via definitiva perimetrati dal PIP e trova riscontro e corrispondenza cartografica nelle determinazioni progettuali contenute negli elaborati cartografici del Quadro propositivo (QP) denominati:
  - *QP.5 Ambiti del PIT/PPR e Unità territoriali di paesaggio delle Apuane (50K)*;
  - *QP.6 Ricognizione del "Patrimonio territoriale" e Invarianti Strutturali (25K)*.
- 3.** La disciplina statutaria del PIP comprende nello specifico le determinazioni progettuali e le disposizioni normative concernenti lo **"Statuto del territorio"** e gli **"Ulteriori contenuti statuari"** ritenuti essenziali per la conformazione al PIT/PPR, alla LR 65/2014 e alla LR 30/2015, ed in particolare:
  - gli **"Ambiti di paesaggio"** del PIT/PPR e le **"Unità territoriali di paesaggio"** del Parco che sub-articolano e dettagliano i suddetti ambiti, di cui agli art.li 9 e 10 delle presenti norme;
  - il **"Patrimonio Territoriale"** del Parco e le corrispondenti **"Invarianti Strutturali"**, di cui agli art.li 11 e 12 delle presenti Norme.
  - la ricognizione dei **"Beni paesaggistici"** formalmente riconosciuti dal PIT/PPR, di cui all'articolo 13 della presenti Norme;
  - il **"Patrimonio naturalistico – ambientale"** regionale e i siti della **"Rete natura 2000"**, di cui all'art. 14 delle presenti Norme.
- 4.** La disciplina statutaria si completa ed integra con le ulteriori disposizioni normative contenute nell'elaborato di Quadro propositivo denominato **"QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali"**.
- 5.** Fermo restando quanto disposto all'art. 39 delle presenti norme, la disciplina statutaria costituisce l'insieme delle determinazioni progettuali e disposizioni normative di orientamento ed indirizzo per la formazione e l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, nonché per il controllo generale di compatibilità e la verifica di conformità al PIP delle previsioni e disposizioni degli strumenti di pianificazione urbanistica, con specifico riferimento agli aspetti paesaggistici, territoriali, economici e sociali, comprensivi della verifica del rispetto della disciplina dei beni paesaggistici del PIT/PPR e della pianificazione settoriale concernente i Siti della Rete Natura 2000 e il complessivo patrimonio naturalistico ambientale regionale di cui alla LR 30/2015.
- 6.** La definizione, rappresentazione e localizzazione cartografica dei diversi contenuti della Disciplina statutaria (di cui al precedente comma 2 non ha valore conformativo, ma ricognitivo ed identificativo, ai fini delle attività di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale, di cui all'art. 39 delle presenti Norme.

### Capo I - Statuto del territorio

#### Art. 9. Ambiti di paesaggio e Unità territoriali di paesaggio. Definizione e identificazione

- 1.** Il PIP, in conformità al PIT/PPR, riconosce i seguenti **Ambiti di paesaggio** ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Parco regionale delle Alpi Apuane e delle relative Aree contigue:

- Ambito di paesaggio **n. 1 “Lunigiana”**, comprendente, tra gli altri, i comuni di Casola in Lunigiana (MS), Fivizzano (MS), Fosdinovo (MS);
- Ambito di paesaggio **n. 2 “Versilia e Costa Apuana”**, comprendente, tra gli altri, i comuni di Camaiore (LU), Carrara (MS), Massa (MS), Montignoso (MS), Seravezza (LU), Stazzema (LU);
- Ambito di paesaggio **n. 3 “Garfagnana valle del Serchio e val di Lima”**, comprendente, tra gli altri, i comuni di Careggine (LU), Castelnuovo di Garfagnana (LU), Fabbriche di Vergemoli (LU), Galliciano (LU), Minucciano (LU), Molazzana (LU), Vagli di Sotto (LU);
- Ambito di paesaggio **n. 4 “Lucchesia”**, comprendente, tra gli altri, i comuni di Borgo a Mozzano (LU) e Pescaglia (LU).

declinando i relativi “Indirizzi per le politiche”, contenuti nelle corrispondenti schede d’ambito, secondo quanto argomentato e descritto nella *Relazione generale e di conformità* (elaborato QP.1).

**2.** Gli Ambiti di paesaggio sono definiti ed individuati dal PIT/PPR riconoscendo gli aspetti, i caratteri peculiari e le caratteristiche paesaggistiche del territorio regionale derivanti dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni.

**3.** Sulla base dei contenuti e degli esiti del Quadro conoscitivo (QC), di cui all’art. 2 delle presenti Norme, gli Ambiti di paesaggio del PIT/PPR sono ulteriormente e a maggiore dettaglio sub - articolati dal PIP in **Unità territoriali di Paesaggio (UT)**. In particolare:

- **UT.1 - Monte Prana e Monte Piglione.**
- **UT.2 - Alta Versilia;**
- **UT.3 - Alta Valle Turrite di Galliciano e Monte Palodina;**
- **UT.4 - Panie e Monte Sumbra;**
- **UT.5 - Monte Altissimo e Arni;**
- **UT.6 - Alta Valle del Fiume Edron;**
- **UT.7 - Monte Pisanino;**
- **UT.8 - Alta Valle del Fiume Frigido;**
- **UT.9 - Monte Sagro e Vinca.**

**4.** Le “Unità territoriali di paesaggio” (UT) costituiscono unità complesse e articolate per morfotopologie, strutture e componenti patrimoniali; sono caratterizzate da specifici e differenziati sistemi di relazioni ecologiche, funzionali, storico- culturali e paesaggistiche, nonché da omogenei fattori di criticità e vulnerabilità in relazione alle risorse territoriali interessate, dotate di una specifica identità territoriale, ritenuta adeguata e congruente a perseguire a scala locale le finalità di valorizzazione e sviluppo sostenibile del Parco.

**5.** L’identificazione degli “Ambiti di paesaggio” e delle “Unità territoriali di paesaggio” (UT) è riferita all’intero territorio del Parco delle Alpi Apuane e delle relative aree contigue e trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell’elaborato di quadro propositivo del PIP denominato *QP.5 Ambiti del PIT/PPR e Unità territoriali di paesaggio delle Apuane (50K)*.

**6.** La descrizione dei caratteri (ambientali, territoriali e paesaggistici) delle singole unità territoriali di paesaggio, i criteri e le modalità di identificazione e il rapporto con le complessive indagini contenute nel quadro conoscitivo è riportato nell’elaborato di quadro propositivo del PIP denominato QP.1 *Relazione generale e di conformità*, di cui all’art. 2 delle presenti Norme.

**7.** Il PIP, in relazione alle determinazioni progettuali concernenti gli Ambiti di paesaggio e le Unità territoriali di paesaggio, di cui ai precedenti commi, definisce apposite disposizioni normative secondo quanto a tal fine contenuto all’art. 10 delle presenti Norme.

## Art. 10. Ambiti di paesaggio e Unità territoriali di paesaggio. Obiettivi e direttive

**1.** Il PIP prende atto dell’efficacia del PIT/PPR (di cui all’art. 18 della relativa disciplina di piano) e recepisce e fa propri pertanto gli “**Obiettivi di qualità**” e le corrispondenti “**Direttive correlate**” definiti

nella disciplina d'uso riferita ai diversi ambito di paesaggio, di cui all'art. 9 delle presenti Norme, che assicurano alla scala regionale la salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche e la promozione dei valori paesaggistici coerentemente inseriti nei singoli contesti ambientali in questo caso specificatamente riferiti al Parco regionale delle Alpi Apuane.

**2.** Il PIP, tenendo conto dei caratteri di unitarietà paesaggistica del comprensorio apuano e per il perseguimento delle finalità del Parco, definisce inoltre l'ulteriore disciplina riferita alle diverse Unità territoriali di paesaggio (UT) che specifica e dettaglia la disciplina d'uso degli Ambiti di paesaggio del PIT/PPR di cui al precedente comma 1, in ulteriori **“Obiettivi specifici”** e corrispondenti **“Direttive correlate”**.

**3.** La disciplina di cui ai precedenti commi 1 e 2 è appositamente contenuta nell'Allegato denominato **“QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali”** che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Norme. In particolare la prima parte dell'allegato richiamato reca per ogni singola Unità territoriale di paesaggio:

- a) *l'identificazione della UT in relazione agli Ambiti di paesaggio del PIT/PPR e ai comuni interessati;*
- b) *la sintetica descrizione dei caratteri territoriali e paesaggistici della UT;*
- c) *la disciplina d'uso degli Ambiti di paesaggio del PIT/PPR recepita e fatta propria dal PIP, ovvero gli obiettivi di qualità e le corrispondenti direttive correlate pertinenti ed attinenti alla UT;*
- d) *il dettaglio della disciplina d'uso del PIP, ovvero obiettivi specifici (prioritari e secondari) e le direttive correlate con specifico riferimento a:*
  - *Direttive correlate di gestione delle relazioni funzionali;*
  - *Direttive correlate di gestione delle relazioni visive e paesistico percettive;*
  - *Direttive correlate di gestione delle relazioni storico-culturali*
  - *Direttive correlate di gestione dei fattori di criticità e vulnerabilità ambientale e paesaggistica.*

**4.** I suddetti obiettivi specifici e le corrispondenti direttive correlate riferiti alle diverse Unità territoriali di paesaggio costituiscono specificazione e dettaglio alla scala comprensoriale delle apuane della disciplina d'uso del PIT/PPR. In caso di difformità e/o contrasto tra disciplina del PIP e disciplina d'uso del PIT/PPR, prevale quest'ultima.

## Art. 11. Patrimonio territoriale. Ricognizione e identificazione

**1.** Il **Patrimonio Territoriale** del Parco Regionale delle Alpi Apuane, ai sensi dell'art. 3 della LR 65/2014 e in coerenza con la definizione del PIT/PPR, è costituito dall'insieme delle strutture territoriali di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future. Esso costituisce **“bene comune”**, costitutivo dell'identità collettiva del parco, del quale devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza nel tempo.

**2.** Il Patrimonio Territoriale del Parco, tenendo conto dei contenuti del Quadro conoscitivo (QC) e più in specifico l'elaborato di sintesi denominato **“QC.22 Strutture e componenti caratterizzanti l'ambiente e il paesaggio” (25K)**, è in particolare costituito dalle seguenti **“Strutture”** e relative **“Componenti”**:

a) la **Struttura idro-geomorfologica (Invariante I)** che comprende le seguenti Componenti:

*II.a Forme strutturali*

- *Vette principali e picchi rocciosi in emergenza visiva*
- *Crinali e creste principali e di rilievo paesaggistico (divisi in principali e secondari)*
- *Selle*

*II.b. Forme dovute alle acque correnti superficiali*

- *Forre, gradini in valli fluviali*
- *Marmitte, forme di abrasione in roccia*

*II.c Forme di origine carsica*

- Grotte e cavità carsiche,
- Doline, campi di doline, campi carreggiati
- II.d *Forme di origine glaciale*
  - Selle di origine glaciale
  - Circhi glaciali e orli di circo glaciale
  - Cordoni morenici
  - Rocce di modellamento glaciale, rocce montonate, massi erratici
  - Altre forme glaciali (creste e gradini di valle glaciale, orlo di conca di sovraescavazione)
- II.e *Depositi di versante periglaciali, glaciali e fluvio-glaciali (olocenici e pleistocenici)*
- II.f *Geositi formalmente riconosciuti (puntuali, lineare, areali)*
- II.g *Idrografia*
  - Sorgenti
  - Reticolo idrografico regionale
  - Laghi e specchi d'acqua (naturali e artificiali)

b) la **Struttura ecosistemica (Invariante II)** che comprende le seguenti Componenti:

- II.a *Ecosistemi rupestri, detriti di falda e paesaggi carsici*
- II.b *Praterie primarie e secondarie*
- II.c *Lande e brughiere montane e altomontane*
- II.d *Boschi mesofili montani a dominanza di faggio*
- II.e *Boschi di latifoglie di media montagna (ostrieti, carpinete, cerro carpinete, boschi misti)*
- I.f *Boschi termofili di latifoglie e sclerofille (querceti di roverella, leccete), macchie e garighe*
  - Boschi termofili di latifoglie (a dominanza di roverella) o di sclerofille (leccete)
  - Mosaici di macchie di sclerofille e garighe
- II.g *Ecosistemi fluviali, ripariali e planiziali*
  - Boschi ripariali e planiziali;
  - Ecosistemi fluviali e torrentizi.
- II.h *Boschi di conifere e misti di conifere e latifoglie*
- II.i *Principali aree umide con ecosistemi palustri e lacustri*

c) la **Struttura antropica (insediativa ed infrastrutturale - Invariante III)** che comprende le seguenti Componenti:

- III.a *Centri, nuclei e aggregati di impianto storico*
  - Centri e nuclei storici e di impianto storico
  - Aggregati di impianto storico
- III.b *Alpelli ed insediamenti rurali di alta quota*
- III.c *Edifici sparsi e isolati di impianto storico*
- III.d *Beni storico culturali e tipi insediativi storici diffusi*
  - Architetture protoindustriale di interesse tipologico (Carbonaie, ferriere, fornaci, ecc.)
  - Architetture per la lavorazione dei prodotti agricoli (fattorie, mulini, frantoi, metati, essiccatoi)
  - Beni storico culturali minori (lavatoi, fontanili, abbeveratoi, ponti, gallerie, opere d'arte)
  - Architetture religiose e luoghi della fede (pievi, chiese, conventi, oratori, eremi, ospedali)
  - Siti e ritrovamenti archeologici e siti di interesse archeologico.
- III.e *Itinerari della fede e antiche percorrenze*
  - Percorsi votivi;
  - Antiche percorrenze.
- III.f *Viabilità di impianto storico*
  - strade rotabili
  - mulattiere e sentieri

*III.g Beni di archeologia mineraria e protoindustriale*

- *Cave antiche e miniere*
- *Manufatti di archeologia mineraria (piri, rinvii di filo elicoidale, tracce di teleferiche, rotaie)*
- *Vie di lizza, piani inclinati*
- *Sentieri dei cavatori (Acquabianca, Bergiola, Tavoloni, Macchietta)*

*III.h Rete ferroviaria e relative strutture di servizio*

d) la **Struttura agricola e forestale (Invariante IV)** che comprende le seguenti Componenti:

*IV.a Prati permanenti e coltivazioni in mosaico*

*IV.b Mosaici agricoli di pertinenza di borghi montani*

*IV.c Boschi di castagno*

*IV.d Oliveti del versante costiero pedemontano*

*IV.e Paesaggi rurali storici*

**3.** Il Patrimonio territoriale del Parco, tenendo a riferimento le apposite ricognizioni e gli approfondimenti di dettaglio contenuti nel Quadro conoscitivo (Qc), di cui all'art. 2 delle presenti Norme, comprende altresì:

- il **Patrimonio culturale** costituito dai beni culturali e paesaggistici di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, così come definiti dall'articolo 131 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della presente disciplina;
- il **Patrimonio naturalistico ambientale regionale**, ovvero gli alberi monumentali di cui alla LR 10/2013, le specie di flora e di fauna di cui agli art.li 78, 79 e 80 e gli habitat naturali e seminaturali di cui agli art.li 81 e 82 della LR 30/2015, nonché i Siti della "Rete Natura 2000" oltre agli elementi del Sistema regionale della biodiversità di cui all'art. 5 della LR 30/2015 (aree di collegamento ecologico funzionale e rete ecologica toscana), per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 14 della presente disciplina;
- le **ulteriori componenti di valore patrimoniale** ed in particolare i "*Marmi e le altre varietà merceologiche di pregio*" ed i "*Siti di conservazione orientata*" e i "*Siti di reperimento straordinario di materiali ornamentali storici* (MOS), come individuati e definiti dal quadro conoscitivo.

**4.** L'identificazione del Patrimonio Territoriale è riferita all'intero territorio del Parco e delle relative aree contigue e trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "*QP.6 Ricognizione del Patrimonio territoriale e Invarianti Strutturali (25K)*".

**5.** Per alcune delle componenti delle diverse strutture il Quadro conoscitivo (QC) del PIP, di cui all'art. 2 delle presenti Norme, fornisce indicazioni e rappresentazioni alla scala di maggiore dettaglio che integrano e specificano in termini analitico – interpretativi l'identificazione cartografica richiamata al precedente comma 4.

**6.** L'identificazione del Patrimonio Territoriale ha valore ricognitivo e interpretativo delle strutture territoriali e delle componenti identitarie costitutive e caratterizzanti il territorio del Parco e richiede, tra l'altro, un costante aggiornamento in relazione alle sue dinamiche evolutive, ovvero all'eventuale trasformazione, con le modalità di cui all'art. 32 delle presenti Norme.

**7.** Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali ed intercomunali sono tenuti ad individuare ed indentificare a maggiore dettaglio ed eventualmente a sub - articolare ed integrare il Patrimonio territoriale del Parco, procedendo alla contestuale considerazione alla scala locale degli "*Indirizzi per le azioni*" e all'applicazione delle "*Direttive (regole) di utilizzazione, manutenzione e riproduzione*" che qualificano i contenuti e le disposizioni delle "*Invarianti strutturali*", di cui all'art. 12 delle presenti Norme.

**8.** In applicazione dei principi fondamentali sanciti dalla LR 65/2014 e in coerenza con il PIT/PPR, le diverse strutture e relative componenti qualificative del Patrimonio territoriale del Parco non possono essere ridotte in modo irreversibile e le azioni di trasformazione (degli assetti insediativi,

infrastrutturali ed edilizi del territorio) definite dagli atti di governo del territorio, di cui all'art. 4 comma 2 delle presenti Norme, devono essere considerate in base ad un bilancio complessivo degli effetti su tutte le componenti.

## Art. 12. Invarianti Strutturali. Definizione, indirizzi per le azioni e direttive

**1.** Le **Invarianti strutturali**, tenendo a riferimento la ricognizione e l'individuazione dei caratteri specifici e dai principi generativi delle strutture territoriali e delle relative componenti identitarie riconosciute quali "*Patrimonio territoriale*" del Parco, di cui all'art. 11 delle presenti Norme, comprendono la definizione delle corrispondenti "*Direttive*" che ne assicurano la tutela, la riproduzione e la permanenza ai sensi dell'articolo 5 della LR 65/2014.

**2.** La disciplina delle Invarianti strutturali del PIP è appositamente contenuta nell'Allegato denominato "*QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali*" che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Norme. In particolare la seconda parte dell'allegato richiamato reca per ogni singola struttura e relativa componente:

- a) la "*Descrizione e interpretazione di sintesi*", espressa sulla base di quanto contenuto nel Quadro conoscitivo (Qc) e tenendo in considerazione i valori, le dinamiche di trasformazione e le criticità indicati e descritti dal PIT/PPR negli Abachi delle Invarianti strutturali regionali;
- b) la ricognizione delle corrispondenti "*Indicazioni per le azioni*" del PIT/PPR individuate con riferimento a quelle contenute negli Abachi delle Invarianti regionali dello stesso PIT/PPR e aventi attinenza con quelle definite ed individuate a livello e alla scala del Parco;
- c) le "*Direttive (regole) di utilizzazione, manutenzione e riproduzione*" definite ad eventuale specificazione, integrazione e declinazione di quanto indicato alla precedente lettera b) al fine di garantire il perseguimento di obiettivi generali indicati dal PIT/PPR per le diverse Strutture e di obiettivi di qualità e direttive correlate indicati dal PIT/PPR nelle diverse Schede d'ambito di paesaggio, nonché di obiettivi specifici e direttive correlate indicati dal PIP per le diverse Unità territoriali di paesaggio (UT).

**3.** La disciplina delle Invarianti strutturali non costituisce vincolo di non modificabilità dei beni e degli immobili in esse ricompresi, ma il riferimento per definirne e verificarne le condizioni di uso e trasformabilità nell'ambito della formazione degli atti di cui all'art. 4 comma 2 delle presenti Norme.

**4.** Il PIP al fine di perseguire le finalità di tutela e valorizzazione previste per ciascuna Invariante Strutturale e coerentemente con le finalità del Parco, recepisce e fa propri altresì gli "*Obiettivi generali*" delle Invarianti Strutturali contenuti nella Disciplina generale del PIT/PPR che costituiscono preliminare riferimento generale per la formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunali.

## Capo II - Ulteriori contenuti e discipline statutarie

### Art. 13. Ricognizione e disciplina "Beni paesaggistici" formalmente riconosciuti

**1.** Il PIP effettua la ricognizione dei **Beni paesaggistici** del PIT/PPR, secondo quanto descritto ed argomentato nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "*QP.1 Relazione generale e di conformità*" che trova riscontro e corrispondenza cartografica nelle determinazioni contenute nell'elaborato cartografico del Quadro conoscitivo (QC) denominato "*QC.17 Ricognizione dei principali vincoli sovraordinati (cartografie 10K e 25k)*".

**2.** Il PIP dà atto che, ai sensi dell'art. 5 comma 3, dell'Elaborato 8B (Disciplina dei Beni Paesaggistici) del PIT/PPR, la rappresentazione cartografica delle aree di cui all'art. 142 lettere a), b), c), d), g), h), i) del D.Lgs. 42/2004 contenuta negli elaborati cartografici del Quadro conoscitivo (QC) dello stesso PIP e negli allegati al PIT/PPR, per la metodologia utilizzata e per la natura stessa dei beni, ha valore

meramente ricognitivo e che l'individuazione dei suddetti beni deve essere effettuata a fronte delle definizioni e della verifica dei requisiti indicati all'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" dello stesso PIT/PPR.

**3.** Il PIP dà altresì atto che l'individuazione e delimitazione delle aree di cui all'art. 136 e all'art. 142 lettera m) del D.Lgs. 42/2004 contenuta negli elaborati cartografici del PIP e negli allegati al PIT/PPR ha invece valore prescrittivo.

**4.** Il PIP in quanto strumento di pianificazione del Parco definisce e riporta altresì, secondo quanto a tal fine indicato all'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" dello stesso PIT/PPR, la corretta e dettagliata delimitazione delle aree di cui all'art. 142 lettera f) del D.Lgs. 42/2004, secondo quanto riportato negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)".

**5.** Il PIP, sulla base degli approfondimenti di indagine contenuti nel Quadro conoscitivo (QC) svolti in coerenza con le indicazioni contenute nell'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" dello PIT/PPR, ai sensi dell'art. 31 della LR 65/2014 e secondo quanto disposto all'art. 5 comma 4 dell'elaborato 8b (Disciplina dei Beni Paesaggistici) dello stesso PIT/PPR, propone la corretta e dettagliata delimitazione e rappresentazione delle aree di cui all'art. 142 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 42/2004 ("Circhi glaciali"), secondo quanto a tal fine riportato negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati "QP.3a Parte statutaria. Disciplina Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali" e più in dettaglio negli elaborati di Quadro conoscitivo (QC) denominati "QC.3 Geositi, altre emergenze geologiche e domini paleogeografici (cartografie 10K e 25k)" che, una volta validate dal MIC e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle procedure di conformazione del PIP, sono recepite negli elaborati del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014.

**6.** Il PIP, sulla base degli approfondimenti di indagine contenuti nel Quadro conoscitivo (QC) svolti in coerenza con le indicazioni contenute nell'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" dello PIT/PPR, ai sensi dell'art. 31 della LR 65/2014 e secondo quanto disposto all'art. 5 comma 4 dell'elaborato 8b (Disciplina dei Beni Paesaggistici) dello stesso PIT/PPR, propone altresì la ricognizione delle aree di cui all'art. 142 comma 1 lettera g) del D.Lgs. 42/2004 ("Territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento"), secondo quanto a tal fine riportato nell'elaborato di Quadro conoscitivo (QC) denominato "QC.14 Strutture forestali, formazioni caratterizzanti e figurative (cartografie 10K e 25k)" che, una volta validate dal MIC e dalla Regione Toscana, nell'ambito delle procedure di conformazione del PIP, sono recepite negli elaborati del PIT/PPR, ai sensi dell'art. 21 della LR 65/2014. In ragione della specifica tipologia di bene tutelato, la suddetta individuazione, nell'ambito della quale sono anche inoltre individuate le "formazioni boschive che caratterizzano figurativamente il territorio" di cui all'art.1 2.2 della "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR (Allegato 8b), mantiene tuttavia un valore ricognitivo e costituisce un approfondimento conoscitivo che necessita comunque di essere verificato in applicazione dei criteri definiti all'art. 2 del Regolamento di cui alla DPGR n. 48R/2003.

**7.** Il PIP reca infine, in coerenza con le indicazioni contenute nell'Elaborato 7B "Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate ai sensi dell'art. 142 del Codice" dello PIT/PPR e con valore meramente indicativo, la ricognizione dei "Demani civici" e lo stato dell'arte circa l'individuazione delle "Zone gravate da usi civici" di cui all'art. 142 comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004 secondo quanto a tal fine riportato nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) denominato "QP.1c Ricognizione delle aree "gravate da usi civici" (demonio collettivo civico)".

**8.** Le determinazioni progettuali e le disposizioni normative del PIP si applicano nel rispetto delle "Prescrizioni" contenute nella specifica "Disciplina dei beni paesaggistici" del PIT/PPR (Allegato 8b), ai sensi dell'art. 19 dello stesso PIT/PPR. A tal fine l'**Appendice "B"** alle presenti Norme reca la ricognizione delle suddette "Prescrizioni" da applicarsi ai Beni paesaggistici identificati secondo quanto

indicato ai precedenti commi, cui si aggiungono le ulteriori “Prescrizioni” definite dal PIP ai fini del rispetto dei principi di cui alla L. 394/91 e alla LR 30/2015, ovvero del perseguimento delle finalità del Parco.

**9.** Fermo restando quanto disposto al precedente comma 6, la “Disciplina statutaria” (Statuto del territorio) del PIP, di cui al Titolo II Capo I delle presenti Norme, per quanto di propria competenza, assicura altresì il perseguimento degli obiettivi con valore di indirizzo, l’attuazione delle direttive e il rispetto delle prescrizioni d’uso della “Disciplina dei Beni paesaggistici” del PIT/PPR e in particolare degli Elaborati 1B – 3B, relativi ai beni paesaggistici tutelati e vincolati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e dell’Elaborato 8B, relativo ai beni paesaggistici tutelati e vincolati ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs.42/2004.

**10.** L’insieme coordinato delle disposizioni precedentemente richiamate si applica all’intera area protetta del Parco delle Alpi Apuane e nelle relative Aree contigue e Aree contigue di Cava, di cui al Titolo III, Capi I, II e III delle presenti Norme.

#### Art. 14. Patrimonio naturalistico – ambientale regionale e Siti Natura 2000

**1.** Il PIP persegue la conservazione, la valorizzazione e la promozione del **Patrimonio naturalistico-ambientale regionale**, costituito dal “Sistema regionale delle Aree naturali protette” (di cui le Alpi apuane sono caposaldo e nodo essenziale) e dal “Sistema regionale della biodiversità”, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e future e di cui devono essere assicurate le condizioni di riproduzione, la sostenibilità degli usi e la durevolezza, ai sensi dell’art. 1 della LR 30/2015.

**2.** Ai fini del perseguimento dei principi di cui al precedente comma 1 unitamente al contestuale perseguimento delle finalità del Parco, il PIP definisce i seguenti “obiettivi di gestione” da perseguire nelle diverse aree e per le diverse risorse, riconducibili al Patrimonio naturalistico – ambientale regionale:

- a) naturali e seminaturali di cui agli artt. 81 e 82 della LR 30/2015, delle specie vegetali e animali autoctone e in particolare di quelle di cui agli art.li 78, 79 e 80 della LR 30/2015; riqualificazione naturalistica degli ecosistemi alterati.
- b) tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali;
- c) difesa del suolo, riassetto idrogeologico e prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali;
- d) tutela delle risorse idriche e del bene pubblico “acqua”, razionalizzazione della gestione e degli usi delle acque, riqualificazione degli ecosistemi fluviali alterati;
- e) tutela, gestione attiva sostenibile e riqualificazione del patrimonio forestale, contrasto alla diffusione di cenosi forestali aliene invasive;
- f) manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio;
- g) restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o abbandonati;
- h) valorizzazione e recupero delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali con innovazioni tecniche e pratiche, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostruire le matrici ambientali;
- i) riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale;
- j) sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
- k) sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di monitoraggio, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza, di didattica naturalistica e di educazione ambientale;
- l) riconoscimento e valorizzazione di servizi ecosistemici prodotti dal territorio apuano, dalle sue risorse naturali e dalle sue attività agro-silvo-pastorali sostenibili.
- m) riduzione degli impatti ambientali diretti e indiretti del settore estrattivo.

**3.** PIP definisce altresì gli “obiettivi di gestione” nei Siti della “Rete Natura 2000” (Zone Speciali di

Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS) e di propria competenza, in modo coordinato con gli obiettivi da perseguire nelle diverse aree e per le diverse risorse di cui al comma precedente e nella redazione degli eventuali Piani di gestione degli stessi Siti, in recepimento ed attuazione di direttive, criteri, contenuti, forme e modalità di tutela, conservazione e monitoraggio, stabiliti dalla Regione per gli stessi Siti, nonché per le specie e gli habitat presenti nei Siti ZSC e ZPS direttamente gestiti, con particolare riferimento ai contenuti della strategia regionale per la tutela della biodiversità, quale parte integrante del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER). Tenendo conto dei contenuti di cui alla DCR n. 644/2004, costituiscono obiettivi prioritari di gestione dei Siti Natura 2000:

- a) *la tutela e conservazione dei Siti focalizzata sulle “emergenze” presenti al loro interno, quali specie endemiche, prioritarie, globalmente o localmente minacciate, nonché sulle popolazioni animali e vegetali relitte o isolate anche di interesse regionale e sugli habitat di interesse comunitario o di elevato valore conservazionistico territoriale;*
- b) *la conservazione e valorizzazione della geodiversità presente in ogni Sito e, più in generale, delle “emergenze” del patrimonio geologico, riconosciute o meno come “geositi”;*
- c) *il mantenimento del ruolo ecologico dei Siti, ovvero la salvaguardia di specifici habitat o formazioni vegetali con funzione di aree “sorgenti”, di “sosta”, di “filtro”, di “corridoio ecologico”, ecc.;*
- d) *il mantenimento o il ripristino delle attività tradizionali che hanno contribuito a determinare le principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei Siti;*
- e) *la tutela di valori “speciali” ed addizionali rispetto a quelli precipui e naturalistico-ambientali di ogni Sito, come i valori estetico-paesaggistici, storico-culturali, didattico-educativi, ecc.;*
- f) *la gestione attiva dei Siti attraverso una loro fruizione turistica sostenibile, quale contributo fattivo allo sviluppo socio-economico del territorio;*
- g) *la sostenibilità socio-economica della gestione, quale elemento indispensabile per garantire, a lungo termine, il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di conservazione.*

**4.** Il PIP, fatte salve le disposizioni di cui al DM 17 ottobre 2007, recepisce anche le “*misure di conservazione generali e specifiche*” dei Siti della Rete Natura 2000 di propria competenza che – in conformità ai contenuti delle deliberazioni della DGR n. 454/2008 e n. 1223/2015 – prevalgono, qualora siano più restrittive, rispetto alle disposizioni del titolo II e III delle presenti Norme. Le seguenti modalità di attuazione delle misure di conservazione, rappresentano ulteriori norme applicative di tutela e conservazione dei Siti della Rete Natura 2000, che assumono il medesimo carattere di prevalenza all’interno dei medesimi Siti:

- a) *gli interventi attuativi su beni non pubblici sono definiti e posti in essere attraverso prescrizioni autorizzative o come misure di mitigazione o compensazione a carico dei soggetti proponenti proprietari e/o possessori;*
- b) *gli incentivi al mantenimento o al recupero di assetti, nonché alla promozione di azioni e buone pratiche sono disciplinati da misure di premialità ambientale per la fruizione o l’accesso a risorse naturali e/o economiche, con disposizioni differenziate per i soggetti più sensibili alla sostenibilità;*
- c) *i monitoraggi si attuano, in termini di estensione e frequenza, sulla base delle risorse economiche, strumentali e umane a disposizione e reperite anche presso soggetti diversi dall’ente gestore, con priorità d’intervento per le articolazioni indicate all’art. 16 delle presenti Norme*
- d) *gli interventi attuativi e i monitoraggi nei boschi artificiali e semi-naturali e comunque nelle formazioni forestali antropogene, produttive o meno sono sempre definiti e posti in essere, anche in area contigua, attraverso prescrizioni autorizzative e comunque vanno attuati obbligatoriamente in qualsiasi intervento culturale;*
- e) *le regolamentazioni e, più in generale, le funzioni regolative anche in area contigua sono svolte dalle altre autorità competenti nel caso in cui le stesse non coincidano con l’Ente Parco.*

**5.** Le misure di conservazione si attuano nei Siti della Rete Natura 2000 facendo salve le necessità e le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica e, in generale, di pubblica incolumità, nonché le specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie e

dell'integrità di tali Siti, così come i regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da norme sovraordinate.

**6.** I *“Piani di gestione”* di cui all'art. 35, comma 6, delle presenti Norme costituiscono lo strumento ordinario per rendere effettiva la tutela e la conservazione dei Siti Natura 2000 nello specifico dettaglio territoriale, coerente e in forma concorrente alla più generali finalità di tutela del Patrimonio naturalistico – ambientale regionale perseguite attraverso il PIP.

**7.** Il PIP definisce inoltre *“obiettivi”* e *“direttive correlate”* con riferimento particolare ad altri valori riconosciuti del patrimonio naturalistico - ambientale regionale, di cui al precedente comma 1, ed in particolare i *“geositi di interesse regionale”* di cui all'articolo 95 della LR 30/2015, secondo quanto a tal fine disposto per le diverse categorie di strutture e componenti nella disciplina delle Invarianti Strutturali di cui all'art. 12 delle presenti Norme.

**8.** L'insieme coordinato delle disposizioni precedentemente richiamate si applica all'intera area protetta del Parco delle Alpi Apuane e nelle relative Aree contigue e Aree contigue di Cava, di cui al Titolo III, Capi I, II e III delle presenti Norme.

## Titolo III - DISCIPLINA OPERATIVA

### Art. 15. Disciplina operativa. Contenuti e articolazione

**1.** La **Disciplina operativa**, tenendo conto delle disposizioni di cui all'art. 95 della LR 65/2014 e compatibilmente e in forma concorrente alla prioritaria tutela dei valori naturali ed ambientali del Parco, ai sensi dell'art. 12 della L. 394/91 e dell'art. 29 della LR 30/2014, determina la perimetrazione definitiva del Parco e delle relative aree contigue (comprehensive di quelle di cui al successivo comma 2), seguendo linee cartografiche certe e individuabili sul territorio, l'organizzazione generale del territorio del Parco e la sua articolazione in zone a diverso grado di protezione, cui sono riferite specifiche disposizioni normative, comprensive di eventuali vincoli e salvaguardie, da osservare nella disciplina di attuazione e gestione.

**2.** La disciplina operativa del PIP del Parco Regionale delle Alpi Apuane, comprende inoltre la perimetrazione definitiva e la disciplina dé:

- le *"Aree contigue"* del Parco, per le quali sono definite direttive nelle materie di cui all'articolo 32, comma 1, della L. 394/1991 o specifiche misure di tutela di cui all'art. 55 comma 1 della LR 30/2015;
- le *"Aree contigue di Cava"* (ACC), entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso, ai sensi dell'art. 14 della LR 65/1997.

**3.** La disciplina operativa è riferita all'intero territorio del Parco e delle relative aree contigue e aree contigue di cava, come in via definitiva perimetrata dal PIP e trova riscontro e corrispondenza cartografica nelle determinazioni progettuali contenute negli elaborati cartografici del Quadro propositivo (QP) denominati:

- *QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K);*
- *QP.8 Aree Contigue di Cava (Bacini estrattivi del PIT/PPR). Schede di dettaglio (5K e 10k).*

**4.** La disciplina operativa del PIP comprende nello specifico le determinazioni progettuali e le disposizioni normative ritenuti essenziali per la conformazione alla L. 394/91, alla LR 30/2015 in forma complementare alla LR 65/2014 e al PIT/PPR, ed in particolare:

- le *"Zone a diverso grado di protezione"* del parco, articolate secondo i riferimenti legislativi precedentemente richiamati, di cui agli art.li 16, 17, 18, 19 e 20 delle presenti norme;
- le *"Aree contigue"* e di protezione esterna del parco, di cui all'art. 21 delle presenti norme;
- gli *"Ulteriori contenuti operativi"* con riferimento a particolari determinazioni progettuali che integrano e specificano le precedenti disposizioni normative, di cui agli art.li 22, 23, 24, 25, 26 delle presenti Norme.
- le *"Aree contigue di cava"*, di cui agli art.li 27, 28 e 29 delle presenti Norme.

**5.** La disciplina operativa si completa ed integra con le ulteriori disposizioni normative contenute nell'elaborato di Quadro propositivo denominato *"QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava (Bacini estrattivi)"*.

**6.** Fermo restando quanto disposto all'art. 39 delle presenti norme e di quanto specificatamente disposto in riferimento alla *"aree contigue"* e alle *"aree contigue di cava"* ai sensi e per gli effetti delle disposizioni legislative indicate al precedente comma 2, la disciplina operativa costituisce l'insieme delle determinazioni progettuali e disposizioni normative direttamente precettive ed esecutive per la definizione di previsioni e disposizioni di maggiore articolazione e dettaglio, conformative del regime e della destinazione dei suoli, in forma coerente con la disciplina di cui all'art. 95 della LR 65/2014, nell'ambito degli strumenti di pianificazione urbanistica comunali ed intercomunali, compatibilmente con il prioritario rispetto della disciplina statutaria.

**7.** La definizione, rappresentazione e localizzazione cartografica dei diversi contenuti della Disciplina

operativa (di cui al precedente comma 3 ha valore prescrittivo e conformativo ai fini delle attività di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica, di cui all'art. 39 delle presenti Norme.

## Capo I - Disciplina delle Zone a diverso grado di protezione

### Art. 16. Articolazione territoriale (Zonizzazione) del Parco

1. Il PIP, al fine di promuovere forme sostenibili di tutela, valorizzazione e sviluppo che salvaguardino la diversità paesistica e biologica e l'identità storico-culturale del Parco, in modo da perseguire le relative finalità istitutive, articola e suddivide il Parco in Determinazioni progettuali corrispondenti a **"Zone a diverso grado di protezione"** (Zonizzazione), con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art. 12 della L. 394/1991:

- **Zone di "riserva integrale" (A);**
- **Zone di "riserva generale orientata" (B), a sua volta suddivise ed articolate in:**
  - Sottozona a prevalente carattere naturalistico (Bn);
  - Sottozona a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp);
- **Zone di "protezione" (C);**
- **Zona di "promozione economica e sociale" (D), a sua volta suddivise ed articolate in:**
  - Sottozona a prevalente carattere insediativo (Di);
  - Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df);
  - Sottozona a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc).

2. L'articolazione e la perimetrazione delle Zone a diverso grado di protezione è riferita all'intero territorio del Parco e trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato **"QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)"**

3. Secondo l'articolazione in zone indicata al precedente comma 1, il PIP definisce la specifica disciplina, di cui ai successivi art.li 17, 18, 19, 20, comprendenti apposite disposizioni normative con valore di "prescrizioni" volte in particolare a definire:

- a) le **attività e le categorie di gestione** generali di riferimento ritenute compatibili nelle diverse zone, con riferimento al diverso grado di tutela e protezione del territorio del Parco, ai sensi della L. 394/1991 e della LR 30/2015;
- b) le norme riferite all'attività urbanistica ed edilizia, ovvero le **destinazioni d'uso o funzionali e le categorie di intervento** ritenute ammissibili per gli immobili (aree, edifici e manufatti) ricadenti nelle diverse zone, in conformità alla LR 65/2014.
- c) le ulteriori norme di riferimento per l'applicazione della **disciplina del territorio rurale**, in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV, capo III, della LR 65/2014;
- d) le eventuali ulteriori disposizioni, ovvero **vincoli e condizioni** per il controllo delle attività o delle trasformazioni e ai fini della tutela dei valori costitutivi del Parco.

4. Le disposizioni normative di cui al precedente Comma 2 lettere b) e c) definiscono in particolare le "prescrizioni" da osservare ai fini della definizione della disciplina di cui all'art. 95 della LR 65/2014 in sede di adeguamento degli strumenti di pianificazione urbanistica (comunali o intercomunali), di cui all'art. 39 delle presenti Norme.

Per la fattiva ed efficace applicazione delle suddette prescrizioni con riferimento agli interventi da realizzarsi sul patrimonio edilizio esistente e allo scopo di salvaguardare i caratteri dell'edilizia storico-testimoniale il PIP indica negli elaborati di cui al precedente comma 2, con valore di indirizzo ed orientamento per la pianificazione urbanistica (comunale ed intercomunale):

- *gli edifici e gli insediamenti di impianto storico;*
- *gli edifici e gli insediamenti di recente formazione.*

**5.** Ai fini dell'adeguamento alla disciplina del PIP dei **Piani di Classificazione Acustica**, sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di sorgenti sonore ed inquinamento acustico, sono definite le seguenti direttive, con riferimento alle zone a diverso grado di protezione:

- il territorio del Parco ricadente in zone A), B) e C) è di norma da considerare e presenta i requisiti per una classificazione come "area di qualità" e "zona silenziosa", in ragione della natura e del carattere di aree particolarmente protette;
- il territorio del Parco ricadente in zone D) è di norma da classificare in ragione delle specifiche attività e destinazioni d'uso degli immobili esistenti o che si intende insediare.

**6.** In tutte le "Zone" del Parco di cui al precedente comma 1, oltre quanto disposto dal Regolamento sono vietati:

- a) gli interventi e le attività che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat;
- b) l'attività venatoria, ad eccezione dei prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici.
- c) le immissioni a qualsiasi titolo di specie e popolazioni animali, se non dietro specifici progetti di reintroduzione, transfaunazione e/o ripopolamento, previo parere vincolante del Comitato scientifico del Parco;
- d) le immissioni a qualsiasi titolo di specie e popolazioni vegetali non autoctone, ad eccezione dei vegetali oggetto di coltivazione, se non soggetti a diffusione spontanea negli ambienti naturali e semi-naturali;
- e) la modificazione del regime delle acque, fatte salve le esigenze di messa in sicurezza disciplinate dalla Pianificazione sovraordinata di Bacino Distrettuale di cui all'art. 33 delle presenti Norme;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici.

## Art. 17. Riserve integrali (A)

**1.** Le Zone di **Riserva integrale (A)** sono in via esclusiva destinate alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla prevenzione ed all'eliminazione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico.

**2.** Nelle Zone di riserva integrale (A), sono in via generale esclusivamente da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme;

- *Conservazione (CO)*, con riferimento alle sole attività *Naturalistiche (N)*

**3.** Sugli immobili, ricadenti nelle Zone di riserva integrale (A), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli art. 5 comma 2 delle presenti Norme, riferite sia agli edifici ed insediamenti di impianto storico che di recente formazione:

- *eliminazione di barriere architettoniche;*
- *manutenzione ordinaria;*
- *manutenzione straordinaria;*
- *restauro e risanamento conservativo.*

**4.** Sugli immobili ricadenti nelle Zone di riserva integrale (A), sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all'art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *direzionale e di servizio, limitatamente a quelle di servizio pubblico.*

**5.** Nelle Zone di riserva integrale (A), non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali e l'installazione di manufatti a destinazione agricola, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

**6.** Sono inoltre specificamente vietati: lo svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi, i cambi colturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno; il prelievo idrico e qualsiasi modifica del regime delle acque; gli interventi costruttivi o di installazione di manufatti ed impianti di qualunque

genere, se non funzionali alla gestione della riserva integrale. Il pascolo è soggetto a specifica e puntuale autorizzazione.

## Art. 18. Riserve generali orientate (B)

**1.** La Zone di **Riserva generale orientata (B)**, sono prioritariamente destinate al potenziamento delle funzionalità ecosistemiche ed alla conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Le Zone di riserva generale orientata (B) sono distinte ed articolate dal PIP in:

- *Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn);*
- *Sottozone a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp).*

### - Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn)

**1.** Nelle **Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn)**, il PIP persegue la tutela dei valori prevalentemente di carattere naturalistico e, a tal fine, sono in via generale esclusivamente da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme:

- *“Conservazione” (CO): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *“Manutenzione”(MA): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *“Restituzione” (RE): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *Riqualficazione” (RQ): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N).*

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:
  - *eliminazione di barriere architettoniche;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
- Edifici ed insediamenti di recente formazione:
  - *eliminazione di barriere architettoniche;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
  - *ristrutturazione edilizia conservativa.*

**3.** Sugli immobili ricadenti nelle Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn), sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all’art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *direzionale e di servizio, limitatamente a quelle di servizio pubblico;*
- *agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.*

**4.** Nelle Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn), non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali e l’installazione di manufatti a destinazione agricola, da parte dell’imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

**5.** Nelle Sottozone a prevalente carattere naturalistico (Bn) è sempre ammessa la manutenzione e il restauro dei diversi elementi costitutivi della *“Rete generale della fruizione e valorizzazione”* del Parco, di cui all’art. 37 delle presenti Norme.

**6.** Nella Sottozona a prevalente carattere naturalistico (Bn) sono specificamente vietati:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile e alla difesa antincendio, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua e la qualità e continuità degli ecosistemi fluviali e ripariali;
- b) i movimenti rilevanti di terreno, salvo quando finalizzati alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a condizione che tali movimenti non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante;
- c) la trasformazione di incolti in aree coltivate;
- d) l'apertura o il completamento di strade extraurbane di qualsiasi tipologia, d'uso pubblico e privato, fatte salve le piste forestali e di esbosco realizzate nel rispetto dell'integrità degli ecosistemi forestali, i percorsi destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, con esclusione di quelle appartenenti alla Rete e nodo della fruizione e valorizzazione, di cui all'art. 37 delle presenti Norme;
- e) gli interventi di nuova edificazione (cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati);
- f) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto; le categorie di intervento diverse da quelle indicate al precedente comma 3 - fatte sempre salve le opere edilizie necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi necessari alla gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco;
- g) i cambi di destinazione nel caso in cui possano provocare aumento di carico urbanistico.

- **Sottozona a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp).**

**1.** Nelle **Sottozona a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp)** il PIP persegue la tutela dei valori prevalentemente di carattere paesistico – culturale e, a tal fine, sono in via generale esclusivamente da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme:

- *“Conservazione” (CO): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “esclusivamente ricettive o direzionali” (S4);*
- *“Manutenzione”(MA): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *“Restituzione” (RE): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *Riquilificazione” (RQ): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N) e “Agro-silvo-pastorali” (A).*

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Sottozona a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:

- *eliminazione di barriere architettoniche;*
- *manutenzione ordinaria;*
- *manutenzione straordinaria;*
- *restauro e risanamento conservativo,*
- *ristrutturazione edilizia conservativa;*
- *interventi pertinentziali, limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e alla loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, purché non di impianto storico.*

- Edifici ed insediamenti di recente formazione:

- *eliminazione di barriere architettoniche;*
- *manutenzione ordinaria;*
- *manutenzione straordinaria;*
- *restauro e risanamento conservativo,*
- *ristrutturazione edilizia conservativa;*
- *ristrutturazione edilizia ricostruttiva;*
- *interventi pertinenziali.*

**3.** Sugli immobili ricadenti nelle Sottozone a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp), fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all'art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *residenziale;*
- *direzionale e di servizio, limitatamente a quelle di servizio pubblico;*
- *agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.*

**4.** Nelle Zone di protezione (C), ai fini del mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi, esclusivamente da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, i seguenti interventi:

- la costruzione di *"nuovi annessi agricoli"* necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto all'art. 73, comma 4 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016;
- la costruzione di *"nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale"* (PAPMAA), secondo quanto disposto all'art. 73, comma 5 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.

Non sono invece ammessi gli interventi di costruzione di nuovi edifici rurali diversi da quelli precedentemente elencati e l'installazione di manufatti a destinazione agricola, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

**5.** Nelle Sottozone a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp) è sempre ammessa la manutenzione, il restauro e la ristrutturazione dei diversi elementi costitutivi della *"Rete generale della fruizione e valorizzazione"* del Parco, di cui all'art. 37 delle presenti Norme.

**6.** Nelle Sottozone a prevalente carattere paesistico-culturale (Bp), sono specificamente vietati:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile, alla difesa antincendio e ai sistemi irrigui, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua e la qualità e continuità degli ecosistemi fluviali e ripariali;
- b) i movimenti rilevanti di terreno, salvo quando finalizzati alla difesa idrogeologica, al recupero ambientale o al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali, a condizione che tali movimenti non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante;
- c) l'apertura o il completamento di strade extraurbane di qualsiasi tipologia, d'uso pubblico e privato, fatte salve quelle bianche d'esclusivo utilizzo agro-silvo-pastorale, i percorsi destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, le cesse parafuoco, nonché le strade specificamente indicate e previste nelle tavole di Piano;
- d) la trasformazione di incolti in aree coltivate, se non per favorire il ripristino di paesaggi agrari;
- e) gli interventi di nuova edificazione (cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati);
- f) l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto; fatte sempre salve le opere edilizie necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-

sanitari e tecnologici, nonché gli interventi necessari alla gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco.

## Art. 19. Zone di protezione (C)

**1.** Le **Zone di protezione (C)**, sono destinate alla continuazione, secondo gli usi tradizionali, o secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità e, a tal fine, sono in via generale esclusivamente da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme:

- *“Conservazione” (CO): con riferimento a tutte le attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e “Specialistiche” (S);*
- *“Manutenzione”(MA): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “esclusivamente ricettive o direzionali” (S4);*
- *“Restituzione” (RE): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1);*
- *Riquilificazione” (RQ): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), Urbano ed abitative” (U), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “esclusivamente ricettive o direzionali” (S4);*
- *“Trasformazione” (TR): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N) e “Agro-silvo-pastorali” e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1).*

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Zone di protezione (C), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:
  - *superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
  - *ristrutturazione edilizia conservativa;*
  - *ristrutturazione edilizia ricostruttiva, limitatamente ai soli casi di:*
    - *demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*
    - *ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione*
  - *interventi pertinenziali, limitatamente alla sola demolizione di volumi secondari facenti parte di un medesimo organismo edilizio e alla loro ricostruzione, ancorché in diversa collocazione, all'interno del lotto urbanistico di riferimento, purché non di impianto storico.*
- Edifici ed insediamenti di recente formazione:
  - *eliminazione di barriere architettoniche;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
  - *ristrutturazione edilizia conservativa;*
  - *ristrutturazione edilizia ricostruttiva;*
  - *addizioni volumetriche;*

- *interventi pertinenziali.*

**7.** Sugli immobili ricadenti nelle Zone di protezione (C), fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all'art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *residenziale;*
- *turistico-ricettiva;*
- *direzionale e di servizio;*
- *agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.*

**8.** Nelle Zone di protezione (C), ai fini del mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali sono ammessi, esclusivamente da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, i seguenti interventi:

- la costruzione di "*nuovi annessi agricoli*" necessari e commisurati alla conduzione dei fondi delle aziende e all'esercizio delle attività agricole, secondo quanto disposto all'art. 73, comma 4 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 5 del Regolamento di cui al DPGR n° 63R/2016;
- la costruzione di "*nuovi annessi che non raggiungono i requisiti minimi per la presentazione del Programma Aziendale*" (PAPMAA), secondo quanto disposto all'art. 73, comma 5 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute all'art. 6 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016;
- la costruzione di "*Nuovi manufatti per l'attività agricola amatoriale*", secondo quanto disposto all'art. 78 della LR 65/2014, nonché secondo le ulteriori disposizioni contenute agli art.li 12 e 13 del Regolamento di cui alla DPGR n° 63R/2016.

Non sono invece ammessi gli interventi di costruzione di nuovi edifici rurali diversi da quelli precedentemente elencati e l'installazione di manufatti a destinazione agricola, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

**9.** Nelle Zone di protezione (C) è sempre ammessa la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento dei diversi elementi costitutivi della "*Rete generale della fruizione e valorizzazione*" del Parco, di cui all'art. 37 delle presenti Norme.

**10.** Nelle Zone di protezione (C), sono specificamente vietati:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile, alla difesa antincendio, ai sistemi irrigui e alle attività artigianali, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua e la qualità e continuità degli ecosistemi fluviali e ripariali;
- b) l'apertura o il completamento di strade extraurbane d'uso pubblico, fatte salve le piste di servizio necessarie al mantenimento e al ripristino di attività agro-silvo-pastorali autorizzate;
- c) gli interventi di nuova edificazione; l'installazione di manufatti e strutture non edilizi destinati ad uso abitativo o produttivo non temporaneo; la realizzazione di depositi di merci o materiali, gli interventi di ristrutturazione urbanistica; le addizioni volumetriche soggette a permesso di costruire; gli interventi di sostituzione edilizia; fatti salvi i manufatti aziendali necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali ed agrituristiche, come specificato nel Regolamento del Parco.

## Art. 20. Zone di promozione economica e sociale (D)

**1.** Le **Zone di promozione economica e sociale (D)**, sono destinate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori e al prioritario sviluppo di politiche ed azioni che concorrono all'attuazione delle indicazioni e determinazioni propositive formulate nella Sezione di programmazione (II) del PIP. Le Zone di promozione economica e sociale (D) sono distinte ed articolate dal PIP in:

- *Sottozone a prevalente carattere fruitivo (Df).*
- *Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di).*
- *Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc).*

- **Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df)**

**1.** Nelle **Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df)**, il PIP persegue politiche ed azioni di valorizzazione e promozione delle attività di fruizione del parco, a tal fine, sono in via generale da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme:

- *“Conservazione” (CO): con riferimento a tutte le attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e “Specialistiche” (S);*
- *“Manutenzione”(MA): con riferimento a tutte le attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e “Specialistiche” (S);*
- *“Restituzione” (RE): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), Urbano ed abitative” (U), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “esclusivamente ricettive o direzionali” (S4);*
- *Riqualficazione” (RQ): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “esclusivamente ricettive o direzionali” (S4);*
- *“Trasformazione” (TR): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N) e “Agro-silvo-pastorali”, “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1).*

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:
  - *superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
  - *ristrutturazione edilizia conservativa;*
  - *ristrutturazione edilizia ricostruttiva, limitatamente ai soli casi di:*
    - *demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*
    - *ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione*
  - *previa formazione di specifici “strumenti urbanistici attuativi”, in riferimento a condizioni di accertato “degrado urbanistico” o “degrado socio-economico”, di cui all’art. 123 della LR 65/2014, sono inoltre ammesse le ulteriori categorie di intervento indicate dalla stessa legge regionale.*
- Edifici ed insediamenti di recente formazione:
  - *sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente indicate dalla LR 65/2014.*

**3.** Sugli immobili ricadenti nelle Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df), fatte salve le destinazioni d’uso esistenti, sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all’art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *commerciale al dettaglio;*
- *turistico-ricettiva;*
- *direzionale e di servizio;*
- *agricola e funzioni connesse ai sensi di legge.*

**4.** Nelle Sottozona a prevalente carattere fruitivo (Df) è ammessa la manutenzione, il restauro, la

ristrutturazione, l'adeguamento e l'integrazione dei diversi elementi costitutivi della "Rete generale della fruizione e valorizzazione" del Parco, di cui all'art. 37 delle presenti Norme, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti. E' altresì ammessa la previsione di nuove opere di urbanizzazione primaria e secondaria comportanti impegno di suolo non edificato previa applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 4 e 25 della LR 65/2014.

**5.** Nelle Sottozone a prevalente carattere fruttivo (Df), è sempre ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali e l'installazione di manufatti a destinazione agricola, da parte dell'imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

#### - Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di)

**1.** Nelle **Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di)** il PIP persegue le necessarie politiche ed azioni di mantenimento e riqualificazione e recupero delle strutture insediative del parco e, a tal fine, possono essere previste tutte le categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme.

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli all'art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:

- *superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;*
- *manutenzione ordinaria;*
- *manutenzione straordinaria;*
- *restauro e risanamento conservativo,*
- *ristrutturazione edilizia conservativa;*
- *ristrutturazione edilizia ricostruttiva, limitatamente ai soli casi di:*
  - *demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*
  - *ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione*
- *interventi pertinenziali;*
- *previa formazione di specifici "strumenti urbanistici attuativi", in riferimento a condizioni di accertato "degrado urbanistico" o "degrado socio-economico", di cui all'art. 123 della LR 65/2014, sono inoltre ammesse le ulteriori categorie di intervento indicate dalla stessa legge regionale.*

- Edifici ed insediamenti di recente formazione:

- *sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente indicate dalla LR 65/2014.*

**3.** Sugli immobili ricadenti nelle Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di), fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, sono di norma ammesse tutte le Destinazioni funzionali di cui all'art. 6 comma 2 delle presenti Norme.

**4.** Nelle Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di) è ammessa la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione, l'adeguamento e l'integrazione dei diversi elementi costitutivi della "Rete generale della fruizione e valorizzazione" del Parco, di cui all'art. 37 delle presenti Norme, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti. Sono altresì ammesse le previsioni di nuove opere di urbanizzazione e le altre previsioni di trasformazione urbanistica ed edilizia comportanti impegno di suolo non edificato, anche di nuova edificazione, previa applicazione delle disposizioni di cui agli art.li 4 e 25 della LR 65/2014.

**5.** Nelle Sottozone a prevalente carattere insediativo (Di), è sempre ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali e l'installazione di manufatti a destinazione agricola, da parte dell'imprenditore agricolo

o da parte di soggetti diversi dall'imprenditore agricolo, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

- **Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc)**

**1.** Nelle **Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc)**, il PIP persegue politiche ed azioni di controllo e gestione delle attività complementari a quelle estrattive contermini o intercluse al parco e, a tal fine, sono in via generale da prevedere le seguenti categorie e attività di gestione, di cui agli art.li 5 comma 1 e 6 comma 1 delle presenti Norme:

- *“Conservazione” (CO): con riferimento a tutte le attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e “Specialistiche” (S);*
- *“Manutenzione”(MA): con riferimento a tutte le attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), “Urbano ed abitative” (U) e “Specialistiche” (S);*
- *“Restituzione” (RE): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1) e “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “complementari e di servizio all'estrazione” S5;*
- *Riqualificazione” (RQ): con riferimento alle sole attività “Naturalistiche” (N), “Agro-silvo-pastorali” (A), di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1), “Sportive, ludico - ricreative e del tempo libero” (S3) e “complementari e di servizio all'estrazione” S5;*
- *“Trasformazione” (TR): con riferimento alle sole attività di “servizio pubbliche o di pubblico interesse o collettivo” (S1) e “complementari e di servizio all'estrazione” S5.*

**2.** Sugli immobili, ricadenti nelle Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc), sono di norma ammesse le seguenti Categorie di intervento di cui agli all'art. 5 comma 2 delle presenti Norme:

- Edifici ed insediamenti di impianto storico:
  - *superamento delle barriere architettoniche e adeguamento degli immobili alle esigenze dei disabili;*
  - *manutenzione ordinaria;*
  - *manutenzione straordinaria;*
  - *restauro e risanamento conservativo,*
  - *ristrutturazione edilizia conservativa;*
  - *ristrutturazione edilizia ricostruttiva, limitatamente ai soli casi di:*
    - *demolizione con fedele ricostruzione di edifici esistenti, intendendo per fedele ricostruzione quella realizzata con gli stessi materiali o con materiali analoghi, nonché nella stessa collocazione e con lo stesso ingombro planivolumetrico, fatte salve esclusivamente le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica;*
    - *ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione, attraverso interventi di ricostruzione*
  - *interventi pertinenziali;*
  - *previa formazione di specifici “strumenti urbanistici attuativi”, in riferimento a condizioni di accertato “degrado urbanistico” o “degrado socio-economico”, di cui all'art. 123 della LR 65/2014, sono inoltre ammesse le ulteriori categorie di intervento indicate dalla stessa legge regionale.*
- Edifici ed insediamenti di recente formazione:
  - *sono ammesse tutte le categorie di intervento sul patrimonio edilizio esistente indicate dalla LR 65/2014.*

**3.** Sugli immobili ricadenti nelle Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc), fatte salve le destinazioni d'uso esistenti, sono di norma ammesse e le seguenti Destinazioni funzionali di cui all'art. 6 comma 2 delle presenti Norme:

- *artigianale – industriale;*
- *direzionale e di servizio, limitatamente a quelle di servizio pubblico.*

**6.** Nelle Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc) è ammessa la manutenzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento dei diversi elementi costitutivi della *“Rete generale della*

*fruizione e valorizzazione*” del Parco, di cui all’art. 37 delle presenti Norme, nonché delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria esistenti.

7. Nelle Sottozone a prevalente servizio delle attività estrattive (Dc) non è ammessa la realizzazione di nuovi edifici rurali e l’installazione di manufatti a destinazione agricola, da parte dell’imprenditore agricolo o da parte di soggetti diversi dall’imprenditore agricolo, di cui agli art.li 70, 73 e 78 della LR 65/2014.

## Capo II – Disciplina delle Aree contigue e degli ulteriori contenuti operativi

### Art. 21. Aree contigue (AC) del Parco

1. Il PIP negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati “*QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*”, oltre all’articolazione territoriale in Zone a diverso grado di protezione, di cui al precedente art. 16 delle presenti Norme, individua e perimetra, ai sensi dell’art. 14 della LR 65/2014, la proposta di “**Aree contigue**” (AC) del Parco. Per le suddette aree contigue sono definite direttive nelle materie di cui all’articolo 32, comma 1, della L. 394/1991, da sottoporre alle intese con le Province interessate al fine di un coordinamento con i PTC di loro competenza, cui debbono uniformarsi le diverse discipline e i regolamenti degli enti locali anche al fine di una efficace tutela delle aree interne al Parco. Nelle aree contigue si applicano anche le specifiche misure di tutela di cui all’art. 55 comma 1 della LR 30/2015 e le prescrizioni di cui all’art.11.3 lettera b) della disciplina dei Beni paesaggistici del PIT/PPR.

2. PIP negli elaborati di Quadro propositivo (QP) denominati “*QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*”, oltre all’articolazione territoriale in Zone a diverso grado di protezione, di cui all’art. 16 delle presenti Norme, individua e perimetra altresì, ai sensi dell’art. 14 della LR 65/2014, le “**Aree contigue di Cava**” (ACC), entro cui è consentito l’esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Per le suddette aree contigue di cava è definita dal PIP la relativa disciplina immediatamente efficace e vincolante e che comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

3. Le direttive riferite alle “*Aree contigue*” (AC), di cui al precedente comma 1, sono in particolare riportate e definite dal PIP nell’Allegato denominato “*QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava*” che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

4. La disciplina delle “*Aree contigue di Cava*” (ACC), di cui al precedente comma 2, è in particolare definita agli art.li 27, 28 e 29 delle presenti Norme ed ulteriormente articolata nell’Allegato denominato “*QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di cava*” che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Norme. La suddetta disciplina si completa, secondo quanto disposto dall’art. 16, comma 2, della LR 65/1997, con le apposite norme contenute nel regolamento di cui all’art. 7 comma 4 delle presenti Norme.

5. Nelle Aree contigue (AC) e nelle Aree contigue di Cava (ACC) di cui ai precedenti commi si perseguono inoltre gli obiettivi specifici e di si applicano le corrispondenti direttive correlate, definite dal PIP per le diverse *Unità territoriali di paesaggio (UT)* che qualificano la Disciplina statutaria, di cui agli art.li 9 e 10 delle presenti Norme.

### Art. 22. Aree di recupero e riqualificazione insediativa e storico – culturale

1. Il PIP, ad integrazione della disciplina concernente le “*Zone a diverso grado di protezione*” individua, con valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi, le “**Aree di recupero e riqualificazione insediativa**”, di norma riferite ad alpeggi e insediamenti radi e/o diffusi di alta quota e delle relative aree rurali di pertinenza, tradizionalmente riconoscibili dall’identificazione

toponomastica del villaggio montano (casali, caselli, case, campi, ecc.), generalmente in condizioni di abbandono e degrado fisico - morfologico, e talora ecologico, per i quali deve essere perseguita la definizione di previsioni di recupero, ripristino e rifunzionalizzazione, di norma riferibili alle categorie di gestione della “Manutenzione” (MA), “Restituzione” (RE) e se necessario, “Riqualificazione” (RQ).

**2.** L’identificazione delle “aree di recupero e riqualificazione insediativa”, trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell’elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato “QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)”.

**3.** Al fine di salvaguardare, qualificare e valorizzare il patrimonio territoriale e paesistico costituito dalle suddette aree e il valore che esprimono in termini documentali e storico – culturali, il PIP definisce le seguenti “direttive” che concorrono al complessivo conseguimento di obiettivi specifici e direttive correlate espresse nell’ambito dello Statuto del territorio (Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali), di cui agli art.li 9, 10, 11 e 12 delle presenti Norme. In particolare per le “aree di recupero e riqualificazione insediativa” le previsioni e gli interventi devono tendere:

- a) alla conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche (coltivazioni a terrazzo, ciglionamenti, terrazzamenti, lunette, muretti a secco, forme di regimazione tradizionale delle acque, filari alberati, siepi di campi chiusi, architetture vegetali e forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree;
- b) al mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche e morfotipologiche degli insediamenti, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture o recinzioni o trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, ciglionamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), con la conservazione del disegno del paesaggio vegetale e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali, alla conservazione e/o recupero di eventuali agroecosistemi di valore naturalistico e la eventuale eliminazione di specie o cenosi vegetali aliene invasive;
- c) alla rifunzionalizzazione e valorizzazione della particolarità insediativa degli alpeggi definendo commisurate azioni di recupero e se possibile ripristino che, nella prioritaria tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, dei manufatti e degli elementi di corredo, restituiscano questi particolari assetti alla struttura insediativa quale testimonianza dei più tradizionali modelli insediati delle alte quote apuane e presidio dei contesti agrari; anche al fine di riattivare le loro capacità storiche di funzionalità ecologica, produttiva e di presidio territoriale e paesaggistico,
- d) alla conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione od ampliamento di strutture esistenti, non consentendo altresì qualsiasi intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l’aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- e) alla rimozione o alla mitigazione di fattori di detrazione visiva o degrado.

**4.** Le suddette direttive si applicano nell’ambito delle attività di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (comunali intercomunali) di cui all’art. 39 delle presenti Norme, ovvero con la formazione e approvazione di appositi “strumenti urbanistici attuativi” (Piani Particolareggiati o Piani di Recupero), aventi anche il contenuto e l’efficacia di “piani di gestione” del PIP di cui all’art. 35 delle presenti Norme. I suddetti strumenti procedono in via generale a:

- eseguire la puntuale e definitiva individuazione dei beni patrimoniali in oggetto rappresentati nel Quadro conoscitivo (QC) del PIP che ne costituisce riferimento e presupposto metodologico;
- formulare specifiche disposizioni normative finalizzate alla tutela della qualità storica, architettonica e documentaria degli edifici, tramite la classificazione di valore e morfotipologica degli edifici; l’identificazione delle destinazioni d’uso compatibili e gli eventuali livelli di trasformabilità dei singoli edifici afferenti ai beni patrimoniali costitutivi di queste aree;
- individuare specifiche previsioni volte a riqualificare gli insediamenti e delle attività agro-silvo-

pastorali montane per riattivare le loro funzioni storiche di valorizzazione ecologica, produttiva e di presidio territoriale e paesaggistico, anche attraverso azioni o più complessi progetti di recupero e restauro dei paesaggi storici cui afferiscono i beni patrimoniali costitutivi di queste aree.

5. Allo scopo di assicurare il perseguimento di obiettivi specifici e l'attuazione di disposizioni applicative concernenti gli "Unità territoriali di paesaggio" (UT), di cui agli art.li 10 e 11 delle presenti Norme, con la formazione dei "piani attuativi" purché di iniziativa pubblica, le direttive di cui al precedenti commi 2 e 3, possono essere integrate, puntualizzate e rese cedevoli, qualora contengano il dettaglio di indagine urbanistica e paesaggistica e l'approfondimento di quadro conoscitivo, volti a fornire adeguate informazioni morfotipologiche e planivolumetriche, propedeutiche alla definizione di un dettagliato e adeguato quadro progettuale. E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina concernente il "Patrimonio territoriale" del Parco e le corrispondenti "Invarianti Strutturali", di cui agli art.li 11 e 12 delle presenti Norme.

### Art. 23. Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi

1. Il PIP, ad integrazione della disciplina concernente le "Zone a diverso grado di protezione" individua, con valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi, le "**Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi**", di norma riferite ad aree oggetto di escavazione ed estrazione, abbandonate o dismesse, caratterizzate dall'alterazione ed obliterazione delle originarie condizioni morfotipologiche, anche con perdita di valori naturalistici ed ambientali, ma talora con habitat di ricolonizzazione di interesse floristico e/o faunistico, ed in condizioni di degrado idrogeologico e geofisico, per i quali deve essere perseguita la definizione di previsioni di recupero, risistemazione e mitigazione ambientale, di messa in sicurezza idraulica e geomorfologica e di più complessiva sistemazione e corretto inserimento territoriale e paesaggistico, di norma riferibili alle categorie di gestione della "Manutenzione" (MA) e "Restituzione" (RE).

2. Si definisce "*sito estrattivo dismesso (o cava dismessa)*": l'area in cui è documentata o documentabile l'attività estrattiva svolta nel passato e per il quale non sussiste un progetto di risistemazione ambientale derivante da autorizzazione con relativa garanzia finanziaria. I siti estrattivi dismessi ricadenti in area parco e in area contigua di cava sono individuati nelle cartografie del piano integrato per il parco.

3. L'identificazione delle "*Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi*", trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "*QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*".

4. Al fine di assicurare il fattivo ed efficace recupero delle suddette aree il PIP definisce le seguenti "direttive" che concorrono al complessivo conseguimento di obiettivi specifici e direttive correlate espresse nell'ambito dello Statuto del territorio (Unità territoriali di paesaggio e Invarianti Strutturali), di cui agli art.li 9, 10, 11 e 12 delle presenti Norme. In particolare per le "*aree di recupero e riqualificazione paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi*" le previsioni e gli interventi devono tendere a:

- a) eliminare situazioni di instabilità e di pericolo;
- b) reintegrare l'area di cava nel contesto ambientale, naturale e paesaggistico;
- c) restituire l'area a destinazioni d'uso compatibili con le finalità del parco e con i valori ecosistemici e paesaggistici del contesto territoriale di appartenenza;
- d) favorire lo sviluppo della biodiversità.

In questo quadro le previsioni e gli interventi determinano una prima fase di ricostituzione degli assetti geomorfologici e idrogeologici ed una successiva o complementare fase di ricostituzione degli assetti biologici.

L'eventuale realizzazione di interventi di recupero deve essere in ogni caso preceduta da un'analisi e una conseguente valutazione di maggiore dettaglio sullo stato dei luoghi in grado di considerare le

diverse alternative di intervento (compreso l'alternativa "0"), con particolare attenzione ai casi di già avviati processi di riqualificazione ecosistemica e paesaggistica spontanea dei luoghi.

**5.** La ricostituzione degli assetti geomorfologici e idrogeologici deve avvenire di norma tramite il rimodellamento dei suoli e dei versanti tendente a ricreare morfologie congruenti con l'ambiente e con il paesaggio circostanti ed in coerenza con le categorie ed attività di gestione definite dal PIP per le Zone a diverso grado di protezione entro cui ricadono i siti estrattivi dismessi. Tale ricostituzione deve assicurare l'applicazione delle seguenti "direttive":

- realizzare superfici e versanti stabili, in grado di limitare fenomeni di frana ed erosione;
- ricostituire una corretta regimazione idraulica;
- eliminare situazioni di pericolo per la sicurezza di eventuali fruitori dell'area;
- nei cantieri a cielo aperto realizzare morfologie e condizioni edafiche idonee a favorire la diffusione naturale o l'impianto artificiale di specie vegetali autoctone e in particolare di ecotipi locali.

**6.** La ricostituzione degli assetti biologici deve tendere alla graduale ricostruzione di ecosistemi seminaturali e/o naturali in grado di ospitare vegetali autoctone e di costituire nuovi habitat per specie vegetali e animali. Sono da favorire gli interventi in grado di promuovere una ricolonizzazione spontanea da parte della flora e vegetazione autoctona e gli interventi di ingegneria naturalistica, mentre sono vietati gli interventi di rivegetazione che utilizzano specie vegetali esotiche/alienne o ecotipi non locali. Tale ricostituzione si articola nelle seguenti fasi, di norma consequenziali:

- ricostruzione pedologica e di miglioramento del substrato;
- ricostruzione dell'assetto floristico-vegetazionale.

**7.** Le suddette direttive si applicano nell'ambito delle attività di adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (comunali intercomunali) di cui all'art. 39 delle presenti Norme, mediante la prioritaria formazione e approvazione di appositi "*strumenti urbanistici attuativi*" (Piani di Recupero), aventi anche il contenuto e l'efficacia di "piani di gestione" del PIP di cui all'art. 35 delle presenti Norme.

**8.** Il Regolamento di cui all'art. 7 comma 4 delle presenti Norme definisce, in conformità alle prescrizioni del PIP, le ulteriori disposizioni, condizioni ed indicazioni di dettaglio per la gestione delle *Aree di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi*, le modalità per la definizione e il rilascio dei relativi titoli autorizzativi ed abilitativi, le ulteriori indicazioni volte alla tutela e il recupero di emergenze di naturalistiche, ambientale e storico – documentali di particolare e comprovato interesse per le finalità del Parco eventualmente ricadenti all'interno delle stesse aree. E' comunque fatta salva l'applicazione della disciplina concernente il "Patrimonio territoriale" del Parco e le corrispondenti "Invarianti Strutturali", di cui agli art.li 11 e 12 delle presenti Norme.

## Art. 24. Aree di monitoraggio e gestione di particolari categorie di risorse

**1.** L'Ente Parco definisce e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio, con particolare riferimento allo stato qualitativo e quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde, ai deflussi minimi vitali dei corsi d'acqua, all'assetto idrogeologico dei versanti, alla conservazione della biodiversità (monitoraggio di ecosistemi, habitat e specie vegetali e animali) e della geodiversità, alla agrobiodiversità e alla conservazione dei paesaggi agro-silvo-pastorali, valutando sempre gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del PIP, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni, secondo quanto a tal fine disposto all'art. 32 delle presenti Norme.

**2.** L'Ente Parco provvede a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del PIP, soprattutto per quanto concerne la gestione e conservazione delle risorse naturali e le dinamiche di utilizzo del suolo agricolo e forestale.

**3.** In particolare, le attività di monitoraggio e sperimentazione, per il controllo dei dinamismi vegetazionali disturbati da attività antropiche, si articolano in via prioritaria come segue:

- a) nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità si prevede:
- l'avvio di progetti sperimentali di gestione diversificata in aree simili;
  - il monitoraggio delle pressioni derivanti da flussi turistici, attività pastorale, attività estrattiva e cambiamenti climatici;
  - il monitoraggio delle pressioni derivanti dalla presenza di ungulati non autoctoni e in particolare capra domestica inselvatichita (*Capra hircus*) e muflone (*Ovis aries*).
  - la gestione controllata ed orientata di alcune aree di interesse scientifico quali i vaccinieti primari, prati umidi e torbosi, attraverso l'identificazione di aree cuscinetto (di protezione) in cui impedire attività che producano degrado (pascolo, campeggio libero, strade di accesso, scarichi, ecc.);
  - il monitoraggio dell'evoluzione delle cenosi vegetali attraverso sperimentazione di forme di gestione diversificate in aree simili (quali la diversa regolamentazione del pascolo, il controllo o interdizione dell'accesso nei prati umidi e torbosi o la regolamentazione degli usi forestali nelle aree a loro limitrofe);
  - il monitoraggio di comunità animali indicatrici nelle zone di sperimentazione di forme di gestione diversificate; il monitoraggio di alcune specie "chiave" di uccelli nidificanti nelle pareti rocciose o nei mosaici di praterie e rupi (in particolare censimento periodi delle popolazioni di gracchio alpino e corallino);
- b) nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale si prevede l'avvio di azioni di monitoraggio e sperimentazione per definire: le modalità di mantenimento della pastorizia; la trasformazione in praterie di maggior pregio naturalistico e le successive possibili evoluzioni; la successione naturale delle aree su substrato siliceo con dominanza di brughiere e fruticeti misti; la successione naturale su suoli decarbonati o silicei;
- c) nei pascoli e nelle aree agricole montane si prevede l'avvio di azioni di monitoraggio per definire l'impatto del pascolo (soprattutto di bovini) sulle cenosi vegetali, su eventuali biotopi umidi naturali o artificiali, e su comunità animali indicatrici;
- d) nei boschi spontanei si prevede l'avvio di azioni di monitoraggio dello stato di salute dei soprassuoli (frequenza delle specie ecologicamente caratterizzanti, grado di copertura e complessità fisionomica, maturità e continuità del soprassuolo forestale, presenza di "alberi habitat", fenomeni di erosione del suolo, monitoraggio della stazione di *Abies alba* autoctono), con particolare riferimento alle zone di maggior degrado ed alle aree di collegamento ecologico e funzionale ubicate in area contigua, di cui all'art. 21 delle presenti Norme;
- e) nei corsi d'acqua e nei bacini artificiali si prevede l'avvio di indagini sulle comunità ittiche presenti, promuovendo inoltre azioni che favoriscano la presenza, anche attraverso il ripristino di habitat, di quelle di interesse naturalistico;
- f) per la rete di aree umide naturali o artificiali, anche interne alle zone contigue di cava o in ex bacini estrattivi, si prevede l'avvio di indagini sulle comunità anfibe presenti al fine di mettere in atto i necessari interventi attivi o le necessarie misure regolamentari;
- g) monitoraggio periodico degli habitat di interesse comunitario, con particolare riferimento a quelli relittuali o ad alta vulnerabilità (ad es. torbiere e prati umidi montani) e delle specie vegetali e animali di interesse conservazionistico.
4. Il PIP per i particolari caratteri delle strutture forestali, oltre a quanto disposto al precedente comma 3 in termini di monitoraggio e sperimentazione, definisce ulteriori norme di gestione, secondo quanto a tal fine indicato, con valore di indirizzo ed orientamento nella Appendice "C" alle presenti Norme.

## Art. 25. Materiali ornamentali storici. Siti di conservazione e siti di reperimento

1. I "Materiali ornamentali storici" (MOS) o "marmi storici" sono varietà merceologiche o commerciali di rocce ornamentali dell'area parco e dell'area contigua che – ad integrazione ed

approfondimenti di quanto indicato dal PRC – soddisfano contemporaneamente i tre seguenti requisiti:

- a) *antica coltivazione*: hanno avuto un primo interesse estrattivo lontano nel tempo, per cui gli impieghi sono documentabili, evidenti e ricorrenti non solo nei monumenti storici;
- b) *chiara notorietà*: è rimasta una loro tangibile fama culturale e merceologica, per cui la denominazione si tramanda soprattutto nella memoria collettiva, malgrado l'abbandono o la residualità produttiva;
- c) *limitata disponibilità*: rinvenibili in giacimenti di limitata estensione e di scarsi quantitativi, talvolta in relazione ad una variabilità estrema di litotipo e forte discontinuità laterale.

2. Il PIP effettua la ricognizione ed individua, con valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi, due diverse tipologie localizzative di Siti concernenti i materiali ornamentali storici (MOS), quale integrazione della disciplina concernente le "Zone a diverso grado di protezione", sulla base degli approfondimenti di indagine contenuti nel Quadro conoscitivo (QC), di cui all'art. 2 delle presenti Norme:

- a) i "**Siti per la conservazione orientata di materiali ornamentali storici**", dove non è consentito alcun taglio estrattivo e/o escavazione sull'ammasso roccioso e soltanto l'eventuale asportazione di porzioni già distaccate (ovvero già escavate e depositate in sito), per gli usi definiti al successivo comma 4, in ragione dell'elevato valore geologico, naturalistico, storico/culturale del luogo e dei lapidei presenti;
- b) i "**Siti per il reperimento straordinario di materiali ornamentali storici**", dove è eccezionalmente consentito il reperimento dei lapidei presenti per gli usi definiti al successivo comma 4, anche a seguito di interventi di taglio estrattivo sull'ammasso roccioso.

3. L'identificazione dei Siti di cui al comma 2, lettere a) e b), trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "*QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)*". Tali Siti sono indicati dal PIP in forma meramente orientativa, all'interno del Parco e nelle Aree contigue di Cava (ACC).

4. I materiali ornamentali storici (MOS) reperiti in via eccezionale nei Siti di cui al comma 2, lettere a) e b), sono destinati soltanto al restauro, alla manutenzione e alla conservazione dei monumenti e delle opere pubbliche o per interventi prescritti dalle Soprintendenze del MIC, ai sensi del Codice dei beni culturali e il paesaggio, di cui al DLgs n. 42/2004, tenendo conto delle indicazioni di cui all'art. 32 della disciplina PRC, esclusivamente nel caso in cui il prelievo sia ritenuto necessario e dopo aver svolto opportuni e qualificati approfondimenti di indagine e di verifiche in sito in ordine alla compatibilità e fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica.

5. Il PIP ammette all'interno del Parco l'attività di reperimento di materiali ornamentali storici, così come la raccolta di materiali lapidei a scopo di ricerca scientifica, esclusivamente per realizzare interventi ed opere di cui al precedente comma 4, secondo le apposite indicazioni e condizioni stabilite nel Regolamento di cui all'art. 7 comma 4 delle presenti Norme, fermo restando il prioritario rispetto dalla complessiva disciplina statutaria ed operativa del PIP.

## Art. 26. Controllo e gestione dei "Ravaneti"

1. Il PIP, ad integrazione della disciplina concernente le "Zone a diverso grado di protezione" individua, con valore di indirizzo ed orientamento ai fini identificativi, le ex aree di discarica di cava denominati "**Ravaneti**" ricadenti all'interno del Parco, per i quali sono dettate le seguenti "prescrizioni" di gestione, al fine di perseguire specifici obiettivi di qualità e direttive correlate del PIT/PPR, in forma complementare agli obiettivi generali e specifici dello stesso PIP.

2. Si definisce "**Ravaneto**": il corpo detritico prodotto da progressivi scarti dell'attività estrattiva di lapidei ornamentali, abbandonati lungo i versanti montani, di formazione antica o recente. In particolare il PIP, sulla base degli approfondimenti di indagine contenuti nel Quadro conoscitivo (QC),

di cui all'art. 2 delle presenti Norme, individua e caratterizza i ravaneti in base alla dimensione dei clasti, alla ossidazione superficiale e alla superficie vegetata presente. Sulla base di tali caratteristiche i ravaneti, relativamente alle possibili azioni di gestione (intervento e trasformazione), sono classificati dal PIP in:

- *ravaneti non asportabili*;
- *ravaneti con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio*;
- *ravaneti asportabili*.

**3.** L'identificazione dei ravaneti nelle diverse classificazioni, trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato "QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)".

**4.** Secondo la diversa classificazione dei ravaneti di cui al precedente comma 2, il PIP definisce le seguenti prescrizioni.

- a) nei **ravaneti non asportabili** non è ammessa alcuna attività di gestione, né alcuna azione od operazione di prelievo, movimentazione e modifica del corpo detritico;
- b) nei **ravaneti con asportazione da sottoporre a verifica di dettaglio** le attività di gestione, ovvero le azioni od operazioni di asportazione, prelievo e modifica, sono ammesse solo a seguito di studi di dettaglio e approfondimenti sulle caratteristiche dei corpi detritici, sui processi spontanei di recupero vegetazionale ed ecosistemico, sulle opere necessarie alla realizzazione dell'intervento e al loro impatto sul territorio, sull'eventuale disturbo agli ecosistemi e alle popolazioni animali limitrofe e sui motivi che richiedono la trasformazione, da effettuarsi a livello del singolo progetto di intervento e dell'eventuale studio d'impatto ambientale, se dovuto;
- c) nei **ravaneti asportabili** sono ammesse le attività di gestione, ovvero le azioni od operazioni di asportazione, prelievo e modifica, parziale o totale. In questo caso è sempre preferibile l'asportazione totale finalizzata alla restituzione e al ripristino degli assetti morfologici, ecosistemici e orodrografici originari.

**5.** Il Regolamento di cui all'art. 7 comma 4 delle presenti Norme definisce, in conformità alle prescrizioni del PIP, le ulteriori disposizioni, condizioni ed indicazioni di dettaglio per la gestione dei ravaneti, le modalità per la definizione e il rilascio dei relativi titoli autorizzativi ed abilitativi, le ulteriori indicazioni volte alla tutela e il recupero di emergenze naturalistiche, ambientale e storico – documentali di particolare e comprovato interesse per le finalità del Parco eventualmente ricadenti all'interno dei ravaneti e con particolare riferimento alle strutture e componenti riconosciute quali "Patrimonio territoriale" del Parco, di cui all'art. 11 delle presenti Norme.

**6.** Sono sempre ammesse dal PIP attività di gestione, operazioni od azioni di messa in sicurezza dei ravaneti, nel caso in cui essi presentino condizioni di instabilità per il versante e di pericolosità per il regime idraulico dell'area, certificate dagli enti competenti. In questo caso, nei ravaneti classificati non asportabili le operazioni di messa in sicurezza devono avvenire attraverso azioni prioritarie di consolidamento e di movimentazione in loco del materiale, limitando a situazioni eccezionali il prelievo e l'asportazione.

**7.** In tutto il territorio del Parco e nelle "Aree contigue di cava" (ACC) è vietata la realizzazione di nuovi ravaneti, così come è vietato riversare gli scarti dell'attività estrattiva di lapidei ornamentali nei ravaneti esistenti.

**8.** In tutto il territorio del Parco è inoltre vietato il deposito temporaneo degli scarti dell'attività estrattiva di lapidei ornamentali, la cui gestione è invece consentita nelle "Aree contigue di cava" (ACC), secondo quanto a tal fine disposto ai successivi art.li 27, 28 e 29.

## Capo III - Disciplina delle Aree contigue di cava

### Art. 27. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Definizione e articolazione

1. Il PIP, nel rispetto delle finalità del Parco e ai sensi dell'art. 14 della LR 65/1997, individua e perimetra le **"Aree contigue di Cava" (ACC)**, entro cui è consentito l'esercizio di attività estrattive tradizionali e la valorizzazione dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane: marmi, brecce, cipollini, pietra del Cardoso. Per le suddette aree contigue di cava è definita dal PIP la relativa disciplina immediatamente efficace e vincolante e che comprende il divieto di caccia per le aree contigue intercluse.

2. Le **"Aree contigue di Cava" (ACC)** come in via definitiva identificate e perimetrare dal PIP ai sensi della LR 65/1997 e della LR 30/2015, dettagliano e specificano i **"Bacini estrattivi"** delle Alpi Apuane disciplinati del PIT/PPR, per i quali si applicano in forma coordinata le determinazioni progettuali e disposizioni normative del PIP, le disposizioni di cui all'art. 17 della Disciplina del Piano, le disposizioni di cui all'elaborato 8B (disciplina dei beni paesaggistici) e le ulteriori disposizioni di cui all'Allegato 5 dello stesso PIT/PPR comprensive delle specifiche disposizioni contenute nelle singole schede di Bacino estrattivo.

3. Nelle **"Aree contigue di cava" (ACC)** di cui al precedente comma 2, la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alle tipologie di materiali da estrarre, nonché i conseguenti obiettivi di produzione sostenibile in relazione ai fabbisogni (tenendo conto della quota stimata di materiale riutilizzabile e assimilabile) ed i conseguenti indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva, sono definiti dal **"Piano Regionale Cave" (PRC)**, ai sensi e per gli effetti di quanto disciplinato all'art. 7 della LR 35/2015.

4. La disciplina delle **"Aree contigue di cava" (ACC)** è volta a realizzare un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistemi, ovvero a garantire che l'attività estrattiva sia esercitata nel rispetto delle finalità di tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, di cui all'art. 1 delle presenti Norme, minimizzando gli impatti negativi sull'ambiente e le sue risorse (acque superficiali e profonde, suolo, aria, ecc.) ed evitando la perturbazione, la frammentazione e la riduzione degli habitat e delle popolazioni di specie e l'alterazione dei paesaggi tipici delle Alpi Apuane, in modo da assicurare un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche, anche promuovendo la valorizzazione delle produzioni tipiche dei materiali lapidei esclusivi delle Alpi Apuane assicurando l'equilibrato sviluppo delle attività di cava nel complesso dell'area apuana. In questo quadro, sono inoltre perseguite:

- la tutela e valorizzazione della risorsa lapida in quanto componente territoriale di valore patrimoniale delle Alpi Apuane e bene comune esauribile;
- la tutela e valorizzazione delle opere, delle strutture e dei manufatti prodotti delle attività estrattive storiche in quanto elementi costitutivi del paesaggio e risorse storico-culturali delle Alpi Apuane;
- la riduzione e/o mitigazione dei potenziali conflitti o delle interferenze tra le attività estrattive e le altre attività antropiche ed economiche presenti nel parco.

5. Per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi indicati al precedente comma 3 e allo scopo di assicurare la coordinata applicazione delle diverse discipline del PIT/PPR di cui al comma 2 il PIP, individua e sub-articola le **"Aree contigue di cava" (ACC)** nelle seguenti sub-categorie:

- **Aree contigue di cava a prelievo ordinario (Acc.O);**
- **Aree contigue di cava a prelievo esclusivamente in sotterraneo (Acc.S);**
- **Aree contigue di cava a prelievo contingentato per la tutela dell'ambiente (Acc.Ca);**
- **Aree contigue di cava a prelievo contingentato per materiali ornamentali storici (Acc.Co);**
- **Aree contigue di cava in dismissione (Acc.D).**

per le quali sono definite apposite disposizioni normative con valore di "prescrizioni", di cui agli art.li 28 e 29 delle presenti Norme.

6. La perimetrazione e l'articolazione delle **"Aree contigue di cava" (ACC)** è riferita all'intero territorio del Parco e trova corrispondenza e rappresentazione cartografica nelle determinazioni progettuali contenute nell'elaborato di Quadro propositivo (QP) del PIP denominato **"QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)"**, nonché con ulteriore dettaglio e precisazione

nell'elaborato denominato "QP.8 Aree Contigue di Cava (Bacini estrattivi del PIT/PPR). Schede di dettaglio (5K e 10k)".

**7.** I perimetri delle "Aree contigue di cava" (ACC), così come delle relative sub-categorie, individuati dal PIP, di cui ai precedenti commi 4 e comma 5, proseguono ed hanno effetti anche nel sottosuolo secondo il criterio geometrico della proiezione geodetica.

**8.** Nelle "Aree contigue di cava" (ACC) eventualmente ricadenti all'interno dei Siti della "Rete Natura 2000" (Zone Speciali di Conservazione – ZSC e Zone di Protezione Speciale – ZPS), di cui all'articolo 14 delle presenti Norme, indipendentemente da quanto disciplinato dal PIP si applicano le sovraordinate misure di conservazione, le prescrizioni e condizioni anche eventualmente limitative o escludenti l'attività estrattiva, definite dalla legislazione e regolamentazione regionale e nazionale vigente in materia.

## Art. 28. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Disposizioni normative e di adeguamento

**1.** Il PIP, fatto salvo quanto ulteriormente disposto all'art. 29 delle presenti Norme, definisce le apposite disposizioni normative con efficacia di "prescrizioni", di carattere generale e con riferimento alle diverse sub-categorie di cui all'art. 27 comma 4 delle presenti Norme, secondo quanto a tal fine riportato nell'Allegato denominato "QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di Cava" che costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti Norme.

**2.** Nelle "Aree contigue di cava" (ACC) che dettagliano e precisano la indicativa e ricognitiva perimetrazione dei "Bacini estrattivi" delle Alpi Apuane del PIT/PPR, le nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse sono subordinate alla approvazione di un Piano attuativo, di iniziativa pubblica o privata, riferito all'intera estensione di ciascun bacino estrattivo e con riferimento ai perimetri delle Aree contigue di cava individuate e perimetrate dal PIP, secondo i contenuti e le modalità di cui agli art.li 113 e 114 della LR 65/2014 (denominati: "**Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane**" (PABE), nel prioritario rispetto:

- della Disciplina generale di piano, della Disciplina dei beni paesaggistici (Allegato 8b) e delle norme di cui all'Allegato 4 e all'Allegato 5 dello stesso PIT/PPR;
- della Disciplina di piano del PRC ed in particolare della stima dei fabbisogni di cui agli art.li 16 e 17, degli obiettivi di produzione sostenibile di cui all'art. 18 e degli indirizzi di cui all'art. 20, nonché delle relative determinazioni di natura quantitativa riportate nelle Appendici "A" e "B" alla stessa disciplina del PRC;
- delle determinazioni progettuali e le disposizioni normative, con efficacia di "prescrizioni", definite dal PIP nelle presenti Norme e con particolare riferimento ai contenuti della Disciplina statutaria di cui agli art.li 13 (Beni paesaggistici) e 14 (Patrimonio naturalistico - ambientale) delle presenti Norme;
- delle determinazioni progettuali e le disposizioni normative, con efficacia di "prescrizioni", definite dal PIP nelle presenti Norme e con particolare riferimento ai contenuti della Disciplina operativa di cui al precedente comma 1.

**3.** Sono fatte salve fino alla loro decadenza, oltre alle autorizzazioni e alle pronunce di compatibilità ambientale dei piani di coltivazione approvati, le previsioni e la disciplina dei PABE definitivamente approvati prima della data di pubblicazione sul BURT della delibera di adozione del presente PIP, per le sole parti corrispondenti a quelle identificate e perimetrate quali "Aree contigue di cava" (ACC) dallo stesso PIP, di cui all'art. 27 delle presenti Norme.

**4.** I PABE adottati e non definitivamente approvati prima della data di pubblicazione sul BURT della delibera di adozione del presente PIP, sono tenuti ad adeguarsi - in sede di definitiva approvazione - alle determinazioni progettuali e alle disposizioni normative del PIP ed in particolare ad assicurare il recepimento delle perimetrazioni e il rispetto delle prescrizioni di cui agli art.li 27, 28 e 29, oltre al controllo del rispetto delle "prescrizioni" contenute nella Disciplina statutaria, di cui al Titolo II, delle presenti Norme.

**5.** I PABE da formarsi ed adottarsi dopo la data di pubblicazione sul BURT della delibera di adozione del presente PIP, si adeguano alla complessiva disciplina del PIP in forma coerente con la contestuale conformazione al PIT/PPR.

**6.** Le varianti ai PABE definitivamente approvati prima della data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, da formarsi ed adottarsi dopo la data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, si adeguano alla complessiva disciplina del PIP in forma coerente con la contestuale conformazione al PIT/PPR.

**7.** Fermo restando quanto disposto all'art. 39 delle presenti Norme, per l'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica (comunali ed intercomunali) o delle relative varianti generali, alla disciplina di cui agli art.li 27, 28, 29 delle presenti Norme, si procede in analogia ai PABE secondo quanto disposto ai precedenti commi.

### Art. 29. Aree contigue di cava (ACC) e Bacini estrattivi. Rinvio al regolamento

**1.** Fermo restando le disposizioni della LR 35/2015 e del relativo Regolamento di cui alla DPGR 72R/2015, la disciplina e le disposizioni del Piano Regionale Cave (PRC) e delle relative Linee guida di cui alla DGR 225/2021, per la particolare condizione del Parco Regionale delle Alpi Apuane, secondo quanto disposto dall'art. 16, comma 2, della LR 65/1997, il RdP o l'apposito Regolamento del Parco di cui all'art. 7 comma 4 delle presenti Norme, definisce ulteriori norme che integrano e specificano la disciplina delle "Aree contigue di cava" (ACC) del PIP, di cui agli art.li 27, 28 e 29 delle presenti Norme.

**2.** In coerenza e conformità con la disciplina del PIP ed in particolare con le disposizioni di cui all'Allegato denominato "QP.3b Parte operativa. Disciplina Aree Contigue e Aree contigue di Cava", il RdP o l'apposito regolamento di cui al precedente comma 1, reca disposizioni (eventualmente riferite alle diverse sub-categorie di ACC) di dettaglio e specificazione almeno in ordine a:

- *Definizioni, identificazioni e categorie di escavazione;*
- *Definizioni, identificazioni e categorie di materiali ornamentali storici;*
- *Modalità e strumenti per la formulazione delle istanze;*
- *Modalità ed attività di prelievo di materiali ornamentali storici e materiali lapidei sciolti;*
- *Modalità ed attività di controllo e trasformazione dei "Ravaneti";*
- *Modalità ed attività di recupero paesaggistico e ambientale dei siti estrattivi dismessi;*
- *Modalità e attività di ripristino ambientale per difformità;*
- *Modalità ed attività di vigilanza, controllo e monitoraggio;*
- *Norme di tutela dell'ambiente e delle risorse;*
- *Norme di tutela del paesaggio e delle cave storiche;*
- *Norme di raccordo con il PRC e la legislazione vigente in materia di cave.*

**3.** Fermo restando le determinazioni progettuali concernenti l'identificazione e perimetrazione delle "Aree contigue di cava" (ACC) che specificano e puntualizzano i "Bacini estrattivi" del PIT/PPR e prevalgono su questi ultimi, ai sensi della stessa disciplina del PIT/PPR della LR 65/1997 e della LR 30/2015, resta salvo l'obbligo del rispetto dalla Disciplina generale di piano, della Disciplina dei beni paesaggistici (Allegato 8b) e delle norme di cui all'Allegato 5 dello stesso PIT/PPR.

## Titolo IV – DISCIPLINA DI ATTUAZIONE E GESTIONE

### Capo II - Valutazione e monitoraggio del Piano

#### Art. 30. Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

1. Il PIP, ai sensi dell'art. 14 della LR 65/2014, è soggetto (sin dalla preliminare fase di elaborazione e avvio del procedimento), all'attività e al processo di "*Valutazione Ambientale Strategica*" (VAS), di cui alla LR 10/2010, documentata mediante gli elaborati del **Quadro valutativo (QV)**, di cui all'art. 2 della presente disciplina.
2. Il quadro valutativo (QV) si compone del "**Rapporto ambientale**" (RA) di VAS (elaborato QV.1), redatto ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 24 della LR 10/2010 e corredato dello "**Studio di incidenza**" della VINCA (elaborato QV.2) e della "**Sintesi non tecnica**" (elaborato QV.3).
3. Il RA recepisce i dati e le informazioni del Quadro conoscitivo (QC) e contiene inoltre l'analisi e la verifica di coerenza (interna ed esterna) con i piani e programmi sovraordinati pertinenti il PIP, i dati e le informazioni di caratterizzazione dello stato attuale dell'ambiente e del territorio alla scala del Parco e delle relative aree contigue, nonché la verifica degli effetti significativi sull'ambiente potenzialmente determinabili con l'attuazione del Quadro propositivo (QP) del PIP e le conseguenti "*misure di controllo*" da osservare e gli "*indicatori*" da utilizzare ai fini del monitoraggio, di cui all'art. 32 delle presenti Norme.
4. Lo "*Studio di Incidenza*" contiene altresì l'analisi di coerenza del PIP rispetto agli obiettivi di conservazione dei Siti della Rete Natura 2000 e la valutazione dei livelli di incidenza delle determinazioni progettuali e disposizioni normative del PIP rispetto all'integrità degli habitat e delle specie vegetali e animali di interesse comunitario o di interesse conservazionistico, così come indagate ed analizzate dallo stesso PIP.
5. Lo studio integra gli elementi conoscitivi e valutativi del PIP ai fini dell'individuazione dei possibili effetti diretti e indiretti, a breve e a lungo termine, che il Quadro propositivo (QP) - con particolare riferimento per le determinazioni progettuali e disposizioni normative aventi l'efficacia di "*prescrizioni*" - potrebbe esercitare sui Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC), anche in relazione agli obiettivi di conservazione degli stessi indicati nelle "*Misure minime di conservazione*", di cui alle DGR 454/2008 e DGR n. 1223/2015. Lo studio contiene infine le eventuali "*misure di controllo*" da osservare e gli "*indicatori*" da utilizzare che integrano quelle di controllo espresse nel RA di VAS.

#### Art. 31. Valutazione di incidenza (VINCA) e Valutazione di impatto (VIA)

1. Sono sottoposti a **Valutazione d'impatto ambientale (VIA)**, in applicazione delle previsioni della LR 10/2010, i progetti di cui all'art. 45 ter della suddetta legge, laddove non vi siano interventi espressamente vietati dalle presenti Norme, anche quando si tratta di modifiche e varianti sostanziali di opere o impianti esistenti.
2. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, sono sottoposti a VIA i seguenti progetti, la cui disciplina è stabilita ugualmente dal titolo III della LR 10/2010, nonché dalle disposizioni in materia contenute nella parte seconda del D.Lgs. 152 /2006, nei relativi allegati e norme di attuazione:
  - a) strade extraurbane di qualsiasi tipologia, ad eccezione dei sentieri e mulattiere destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, nonché le piste agro-silvo- pastorali a servizio delle stesse attività;
  - b) qualsiasi impianto meccanico di risalita o di trasporto e collegamento a fune, monorotaia, ecc., di merci e/o persone.
3. L'area di riferimento per lo "*Studio d'impatto ambientale*" (SIA) dovrà avere un'estensione

sufficiente a dimostrare la non interferenza con gli assetti geopedologico, idrogeologico e paesistico-ambientale, nonché con gli ambiti di valore naturalistico e/o storico-culturale potenzialmente, o in ragione delle alternative considerate, intercettati. Lo SIA, da redigersi ai fini della VIA, ha i contenuti previsti dalla LR 10/2010 ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.

**4.** La **Valutazione d'incidenza ambientale (VInCA)** è svolta su piani, programmi, progetti ed interventi capaci di produrre effetti o incidenze significative sui Siti della Rete Natura 2000 e pSIC, prendendo a costante riferimento le misure di conservazione, generali e specifiche, di specie e habitat presenti in tali Siti, così come stabilite da disposizioni e provvedimenti nazionali, regionali e dell'Ente Parco. Il principio di precauzione di matrice comunitaria guida ogni fase della VInCA, già a partire dall'assoggettabilità o meno di piani, programmi, progetti e interventi alla stessa procedura, quando non sia possibile determinare con sufficiente certezza scientifica l'entità del rischio su specie e habitat presenti nei Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) e nei pSIC, valendo tale precauzione anche per progetti ed interventi ubicati all'esterno di tali Siti.

**5.** Lo *"Studio di incidenza"* da redigersi ai fini della VInCA, ha i contenuti previsti dalla LR 30/2015 al fine di produrre una documentazione idonea per individuare e valutare i principali effetti che piani, programmi, progetti ed interventi possono avere sui Siti della Rete Natura 2000 (ZPS e ZSC) e sui pSIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

**6.** L'Ente Parco è l'unico soggetto attuatore di interventi o progetti necessari alla gestione dei Siti della Rete Natura 2000 (ZSC e ZPS) e pSIC, nonché di quelli direttamente connessi al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat presenti negli stessi Siti. Tali progetti e interventi sono esclusi dalla procedura di VInCA se previsti espressamente ed attuati secondo le misure di conservazione o i piani di gestione dei medesimi Siti.

**7.** Lo Studio di impatto ambientale (SIA) e lo Studio di incidenza ai fini della VInCA, si avvalgono del Sistema Informativo Geografico (SIG) di cui all'art. 32 delle presenti Norme, contenente anche gli studi di VAS e VInCA del PIP, procedendo ad eseguire approfondimenti di indagine ed analisi di dettaglio secondo modalità che assicurino il conferimento e l'implementazione del Quadro conoscitivo (QC) del PIP. Gli stessi studi concernenti piani, programmi e progetti di che trattasi, sono necessariamente tenuti alla verifica di coerenza e conformità alla Disciplina statutaria e alla Disciplina operativa del PIP.

**8.** I piani di gestione dei Siti Natura 2000, di cui all'art. 35 delle presenti Norme – nelle loro disposizioni meramente regolative – possono individuare eventuali modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza, nonché le condizioni di esclusione dalla procedura di VInCA, in relazione alle specificità dei Siti, ai sensi dell'art. 90 della LR 30/2015.

**9.** I progetti ed interventi incidenti su situazioni ipogee non possono beneficiare di nessuna forma semplificata o caso di esclusione dalla procedura di VInCA e da ulteriori procedimenti ed endo-procedimenti di carattere ambientale e paesaggistico, in relazione alla elevata sensibilità o fragilità degli acquiferi carbonatici delle Alpi Apuane.

**10.** Nel caso di diversa perimetrazione degli habitat di interesse comunitario tra i quadri conoscitivi del PIP e quelli degli specifici Piani di gestione dei Siti Natura 2000, prevalgono questi ultimi.

## Art. 32. Sistema Informativo Geografico, monitoraggio e gestione del piano

**1.** L'infrastruttura digitale del **"Sistema informativo geografico" (SIG)**, progettata e realizzata per il PIP è organizzata e strutturata in coerenza e in forma complementare con quella regionale, di cui all'art. 55 della LR 65/2014. Il Parco definisce con apposito provvedimento le modalità di implementazione del SIG nell'attuale SIT dell'Ente, le attività operative di gestione dell'infrastruttura e del SIG e le iniziative o attività di collaborazione interistituzionale con gli altri soggetti del governo del territorio (Regione, Province Comuni e Unioni dei comuni).

**2.** Le suddette infrastrutture, unitamente al PIP, costituiscono il riferimento conoscitivo,

interpretativo e valutativo per l'elaborazione degli atti di cui all'art. 4 comma 2 delle presenti Norme, per la verifica dei loro effetti, nonché per la conduzione delle attività di monitoraggio di cui all'art. 15 della LR 65/2014 e all'art. 16 della DPGR 32R/2017. Sono componenti essenziali della base dati del SIG:

- i Quadri conoscitivi (QC) realizzati per la redazione del PIP e eventuali sue successive varianti, nonché quelli redatti per gli strumenti di attuazione e gestione (PdG, Piani Attuativi, PABE, PdG dei Siti della Rete Natura 2000, Progetti di paesaggio, Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile), di cui al Titolo IV Capo II delle presenti Norme;
- le indagini e le analisi svolte per la redazione del Quadro valutativo (QV) del PIP e relative varianti e in particolare il Rapporto ambientale di VAS e lo Studio di incidenza della VInCA;
- le indagini e i materiali analitici e conoscitivi riferiti a specifiche politiche ed azioni di programmazione e progettazione dell'Ente Parco aventi attinenza con il governo del territorio e la gestione dell'area protetta.

**3.** Ai fini della corretta ed efficace attuazione del PIP il Parco procede all'intesa con le Province, ai fini della definizione degli atti di cui all'art. 21 delle presenti Norme e dell'adeguamento dei PTC, perseguendo inoltre forme di collaborazione e coordinamento con i Comuni e le Unioni dei Comuni ai fini dell'adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (comunali ed intercomunali). Il Parco garantisce inoltre la collaborazione con enti, istituzioni, agenzie e aziende interessati al governo del territorio, con particolare riferimento a quelli di gestione dei servizi infrastrutturali, delle dotazioni territoriali e tecnologiche, di monitoraggio e protezione dell'ambiente, ai fini dell'implementazione del sistema di conoscenze del SIG.

**4.** Le attività di gestione del SIG comprendono inoltre le operazioni di aggiornamento del Quadro conoscitivo (QC) svolte a seguito dell'acquisizione da parte del Parco di studi e analisi, ovvero di informazioni e dati, conseguenti alla formazione e approvazione degli atti di cui all'art. 4 comma 2 delle presenti Norme, nonché le attività di monitoraggio del PIP, con riferimento alle "misure di controllo" da osservare e agli "indicatori" da utilizzare, di cui all'art. 30 delle presenti Norme.

**5.** Le attività di cui ai commi precedenti si integrano con quelle di monitoraggio e gestione di particolari categorie di risorse di cui all'art. 24 delle presenti Norme.

### Art. 33. Vulnerabilità idraulica e geomorfologica (rinvio ai piani sovraordinati)

**1.** Il PIP assicura il recepimento nel Quadro conoscitivo (QC) ed il rispetto nel Quadro propositivo (QP) della disciplina della **Pianificazione sovraordinata di Bacino Distrettuale** (comprendenti le ex Autorità di Bacino Idrografico) ed in particolare:

- *Piano di Gestione del rischio di Alluvioni (PGRA) del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, approvato con DPCM 27 ottobre 2016;*
- *Piani di bacino del fiume Serchio, stralcio Assetto Idrogeologico (PAI) e successive varianti generali concernenti la parte relativa alla pericolosità idraulica e la parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino del Fiume Magra, parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana;*
- *Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del Bacino Toscana Nord, parte relativa alla pericolosità geomorfologica e da frana.*

**2.** A tal fine, il Quadro conoscitivo (QC) del PIP, elaborato ad una scala adeguata ed appropriata alle finalità del Parco, considera e recepisce tra l'altro, gli studi e gli approfondimenti conoscitivi, gli elaborati grafici e cartografici di natura prescrittiva concernenti la pericolosità, il rischio e/o la vulnerabilità idraulica e geomorfologica, secondo quanto rappresentato negli elaborati denominati "QC.5 Pericolosità idrogeomorfologica, criticità e dissesti (cartografie 10K e 25k)".

**3.** Il Quadro conoscitivo (QC) del PIP contiene inoltre la ricognizione del **Sistema idrografico regionale**, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua, nei suoi elementi biotici, abiotici e paesaggistici, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo

sviluppo sostenibile, secondo quanto a tal fine rappresentato nell'elaborato "QC.4 Struttura idrogeomorfologica e risorse idriche (cartografie 10K e 25k)", per il quale si applicano le prescrizioni di cui alla LR 41/2018 (Disposizioni in materia di rischio di alluvioni e di tutela dei corsi d'acqua).

**4.** Ai fini di evitare la duplicazione dei contenuti conoscitivi e propositivi degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e tenendo conto delle indicazioni del PIT/PPR, le suddette elaborazioni, unitamente alla disciplina della pianificazione di distretto e/o bacino sovraordinata precedentemente richiamata, definiscono per gli specifici "Caratteri idrogeomorfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici" del territorio del Parco delle Alpi Apuane, ulteriori contenuti che qualificano le "Direttive (regole) di utilizzazione, manutenzione e riproduzione" della "Struttura idro-geomorfologica" (Invariante I) del PIP, di cui all'art. 12 della presenti Norme.

**5.** Gli atti di cui all'art. 4 comma 1 delle presenti Norme sono redatti nel rispetto della disciplina della pianificazione di distretto e/o bacino sovraordinata precedentemente richiamata e svolgono le apposite indagini di "Pericolosità idrogeologica e sismica", individuando le "misure di mitigazione dei rischi", ai sensi dell'art. 104 della LR 65/2014 e del relativo Regolamento attuativo di cui alla DPGR 5R/2020.

**6.** Per l'aggiornamento e l'integrazione delle elaborazioni concernenti la pericolosità idraulica e geomorfologica, di cui al precedente comma 2, anche in conseguenza di innovazioni apportate nell'ambito dell'approvazione degli atti di cui all'art. 4 comma 1 della presente disciplina, si procede ai sensi di legge e secondo quanto indicato all'art. 2 comma 9 delle presenti Norme.

**7.** I progetti da redigere in attuazione delle determinazioni progettuali e disposizioni normative del Quadro propositivo (QP) del PIP, assicurano altresì mediante la definizione di studi, analisi ed approfondimenti di indagine (idraulica e geomorfologica) commisurati ai diversi livelli di progettazione (fattibilità, definitiva ed esecutiva) e la conseguente individuazione di soluzioni in grado di assicurare il rispetto delle discipline prescrittive della suddetta pianificazione sovraordinata.

**8.** Il Rapporto Ambientale (RA) di VAS, di cui all'art. 30 delle presenti Norme, recepisce infine le indicazioni di natura conoscitiva e fornisce le indicazioni generali per l'effettuazione dei controlli e delle verifiche di coerenza con il Piano di Gestione delle Acque (PGA) del Distretto idrografico del fiume Serchio – Primo aggiornamento", approvato con DPCM 27 ottobre 2016.

## Capo II - Attuazione e gestione del Piano

### Art. 34. Strumenti di attuazione e gestione

**1.** Il PIP è attuato dall'Ente Parco mediante la propria attività di pianificazione, programmazione e gestione dell'area protetta e da tutti gli enti pubblici ed i soggetti privati interessati, in conformità alle determinazioni progettuali e disposizioni normative in esso contenute. In particolare costituiscono strumenti di attuazione e gestione del PIP:

- a) i "Piani di gestione", di cui all'art. 35 delle presenti Norme;
- b) i "Progetti di paesaggio" e i "Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale", definiti ed individuati dalla Sezione programmatica del PIP, di cui all'art. 36 delle presenti norme.

**2.** Costituiscono altresì ulteriori strumenti e modalità di attuazione e gestione del PIP, con particolare riferimento alla "Rete e nodi della fruizione e valorizzazione" individuata e definita dalla Sezione programmatica del PIP, di cui all'art. 37 delle presenti Norme:

- a) gli "Accordi di programma" promossi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali - TUEL) e ai sensi del Titolo II Capo II.bis della LR 40/2009, nonché le "Intese istituzionali" e gli altri atti e strumenti di amministrazione (comunque denominati) negoziata e/o concertata, eventualmente necessari per l'attuazione del Piano;
- b) i "Progetti di (fattibilità, definitivi ed esecutivi)" di opera pubblica, di cui all'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e alle relative linee guida ANAC, redatti dall'Ente Parco o dai soggetti di Governo del territorio di

Intesa con l'Ente Parco, in conformità alle presenti Norme, tenendo a riferimento il "Programma annuale delle attività" di cui all'art. 36 della LR 30/2105.

**3.** Si configurano inoltre come ulteriori strumenti attuativi o di gestione del PIP i "contratti di fiume" o altri tipi di contratti volontari tra soggetti pubblici e privati, le intese di cooperazione e collaborazione tra le diverse istituzioni e tra queste e le diverse comunità, anche attraverso le tradizionali forme di rappresentanza associativa, eventualmente individuati quali strumenti di valorizzazione sociale ed economica locale sostenibile promossi e finanziati dalla Regione Toscana.

### Art. 35. Piani di gestione

**1.** L'Ente Parco può perseguire le proprie finalità, nel quadro delle indicazioni e della disciplina del PIP, attraverso "Piani di gestione" (PdG), unitari o settoriali, aventi efficacia di piani attuativi (di cui al Titolo V Capo II della LR 65/2014), approvati con le modalità di cui all'art. 28 della LR 30/2015, di durata ordinariamente triennale, salvo diversa disposizione specifica.

**2.** I PdG interessano unicamente le aree interne al Parco, declinano con ulteriori elementi di dettaglio i contenuti (determinazioni progettuali e disposizioni normative) del PIP, avendo estensione territoriale coincidente o parziale rispetto all'area protetta. Eventuali estensioni di tali piani di gestione in area contigua sono subordinate ad intese con i soggetti territorialmente competenti, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.

**3.** A titolo indicativo costituiscono riferimento prioritario per la formazione dei PdG le strutture e le componenti territoriali riconosciute quali "Patrimonio territoriale" del Parco di cui all'art. 11 delle presenti Norme.

**4.** Il patrimonio geologico dell'area parco e dell'area contigua – comprensivo di geositi (o geotopi) e di specifiche emergenze strutturali, stratigrafiche, geomorfologiche, mineralogiche, paleontologiche, ecc. – riconosciuto quale "Unesco Global Geopark" può essere sottoposto a specifico piano di azione, da approvarsi come piano di gestione, nelle forme e nei modi previsti dalle presenti Norme.

**5.** Costituiscono inoltre tematiche di particolare rilevanza in ragione dei fattori di vulnerabilità e fragilità riconosciuti dal Quadro conoscitivo (QC) del PIP per le quali definire specifici piani di gestione:

- il patrimonio delle acque superficiali e sotterranee costitutive del bacino imbrifero delle Alpi Apuane, da realizzarsi di intesa con la Regione Toscana e l'ARPAT, con specifico riferimento alle attività di monitoraggio e controllo della qualità (chimica, biologica, ecc.) ad implementazione e dettaglio delle attività di monitoraggio già esistenti e dei piani di gestione vigenti in materia. Tale piano integra e completa le attività previste dagli strumenti di tutela e gestione di cui all'art. 117 del D.Lgs. 152/2006 e costituisce altresì eventuale strumento attuativo e di gestione del Piano regionale di Tutela delle Acque, di cui all'art. 121 del D.Lgs. 152/2006;
- il patrimonio delle aree umide del Parco e in particolare delle ex torbiere e prati umidi soggetti a fenomeni di interrimento, essiccamento ed evoluzione della vegetazione (quali quelli di: Fociomboli, Mosceta, Puntato, Roggio, ecc.), volto ad individuare attività, opere e modalità di recupero, riqualificazione, restituzione;
- il patrimonio delle praterie primarie e secondarie volto ad individuare attività, opere e modalità per favorire il mantenimento e, ove necessario, la progressiva reintroduzione delle attività agricole e zootecniche;
- il patrimonio forestale e boschivo, con particolare riferimento per la gestione e la riconversione dei boschi di specie aliene invasive (ontanete di ontano napoletano) della Valle di Vinca, nonché per la gestione conservativa attiva delle cenosi forestali relittuali ed eterotopiche, quali faggete abissali, nuclei del Tilio-Acerion, nuclei di Abies alba autoctono, nuclei di Taxus baccata, ecc;
- il patrimonio architettonico ed edilizio costitutivo degli alpeggi, comprensivo dei beni, dei manufatti e delle strutture di accessibilità (mulattiere) e delle corrispondenti sistemazioni botanico – vegetazionali ed idraulico – agrarie, per la gestione delle modalità di recupero e riutilizzazione

anche ai fini del mantenimento di essenziali presidi territoriali e di forme di manutenzione del paesaggio montano.

Ulteriori piani di gestione possono essere previsti per il monitoraggio e il contenimento (anche attraverso l'abbattimento selettivo) degli effetti degli ungulati non autoctoni (in particolare capra domestica inselvatichita *Capra hircus* e muflone *Ovis aries*) e di quelli che, ancorchè autoctoni, sono presenti con una popolazione che produce un eccessivo carico o che determina pressioni non compatibili con le altre attività e forme di suo e fruizione del territorio del Parco (prioritariamente il Cinghiale).

**6.** L'Ente Parco è l'unico soggetto deputato alla redazione ed approvazione dei **"Piani di Gestione" (PdG) dei Siti Natura 2000** ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Tali piani, contenenti disposizioni meramente regolative e/o organizzative e sono approvati, nel rispetto della disciplina del PIP, secondo le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3, lettera b) della LR 30/2015.

### Art. 36. Progetti di paesaggio e programmi di valorizzazione (rinvio alla Parte Programmatica)

**1.** Il PIP, in coerenza con le determinazioni progettuali definite nella Sezione di programmazione (II), persegue le finalità del Parco mediante la formazione e realizzazione di **"Progetti di paesaggio"** e **"Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale"** che si integrano con le politiche ed azioni immateriali ed incentivanti definite dalla stessa Sezione di Programmazione ai sensi dell'art. 27 comma 8 della LR 30/2015.

**2.** I **"Progetti di paesaggio"**, in coerenza con la disciplina del PIT/PPR, sono volti alla qualificazione e valorizzazione di specifici paesaggi apuani attraverso azioni multisettoriali e integrate definite in attuazione di determinazioni progettuali e disposizioni normative del PIP, con particolare riferimento al perseguimento degli obiettivi specifici e direttive correlate definiti dallo stesso PIP per le **"Unità Territoriali paesaggio"** di cui agli art.li 9 e 10 delle presenti Norme. I Progetti di paesaggio, secondo quanto più puntualmente descritto ed articolato nella Sezione di programmazione (II) del PIP, sono proposti dal Consiglio Direttivo del Parco sentita la Comunità di Parco e il Comitato Scientifico e sono adottati ed approvati secondo quanto disposto dell'art. 34 del PIT/PPR. Essi sono riferiti in particolare ai seguenti contesti territoriali:

**1. Apuane meridionali (Piglione, Prana, Matanna, Corchia, Panie) e paesaggi degli alpeggi**, con particolare riferimento alle risorse speleologiche, al patrimonio paesistico e culturale ed alle risorse naturalistiche del gruppo delle Panie.

**2. Apuane centrali (Tambura, Fiocca, Sumbra) e paesaggi rupestri e di cava**, con particolare riferimento alla ricomposizione ambientale, alla stabilizzazione idrogeologica e al ripristino e valorizzazione dei paesaggi di cava e delle strutture ad esse connesse, anche in relazione con le strutture e i servizi funzionali alla gestione e promozione del parco esistenti o di progetto.

**3. Apuane settentrionali (Pisanino, Sagro, Pizzo D'Uccello), paesaggi di alte valli e altopiani**, con particolare riferimento alle risorse archeologiche, storiche, antropologiche e naturalistiche ed alle connesse esigenze di integrazione paesistica-ambientale e di riconversione funzionale dei siti estrattivi.

**3.** I **"Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale"**, in coerenza con gli strumenti di programmazione economica e/o sociale regionali e locali, sono volti a promuovere e coordinare iniziative ed interventi orientati a realizzare, potenziare o qualificare le reti di risorse, servizi, attrezzature ed infrastrutture da cui dipendono la funzionalità e la fruibilità dell'area protetta e più in generale il perseguimento delle finalità del Parco, coinvolgendo la pluralità dei soggetti istituzionali e, eventualmente, degli operatori ed attori locali interessati ai fini dello sviluppo endogeno sostenibile locale. I Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale, secondo quanto più in dettaglio descritto ed articolato nella Sezione di programmazione (II) del PIP, sono proposti dal Consiglio Direttivo del Parco sentita la Comunità di Parco e riguardano in particolare:

**a) Rete ecologica regionale e riqualificazione ambientale**, volto alla costituzione e alla tutela delle strutture ecosistemiche interne e di connessione ecologica del Parco con le aree naturali circostanti;

**b) Accessibilità, mobilità, servizi e fruizione sociale del Parco**, volto al miglioramento e alla qualificazione dell'accessibilità ai centri e nuclei abitati interni ed ai presidi civili e di identificazione collettiva del contesto apuano, in forma complementare ed integrata alla promozione di modalità appropriate di fruizione sociale del Parco e delle risorse interessate;

**c) Gestione delle attività estrattive e filiere di comunità**, volto alla promozione e regolazione di modalità e strumenti per il controllo, tracciamento e monitoraggio delle modalità di escavazione e lavorazione locale della risorsa lapidea.

**4.** L'adozione e approvazione dei "Progetti di paesaggio" e dei "Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale" comporta l'impegno da parte dell'Ente Parco, dei soggetti istituzionali e degli altri soggetti interessati ad evitare previsioni ed interventi con essi contrastanti o comunque tali da pregiudicarne la possibilità di attuazione e realizzazione.

### Art. 37. Rete e nodi della fruizione e valorizzazione (rinvio alla Parte Programmatica)

**1.** Il PdP, in coerenza con le determinazioni progettuali definite nella Sezione di programmazione (II), prevede la riorganizzazione e il potenziamento complessivo della "**Rete e dei nodi di fruizione e valorizzazione**" del Parco, ovvero delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità e il trasporto pubblico locale, a partire dai percorsi ed itinerari pedonali e dai relativi servizi di supporto, definendo i seguenti obiettivi generali, al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco:

a) migliorare l'accessibilità dalle aree e dagli insediamenti interni all'area parco ai servizi, alle attrezzature ed ai luoghi di scambio e di lavoro esterni;

b) spostare il più possibile la mobilità verso il trasporto collettivo, con particolare attenzione all'adeguamento ed al potenziamento della rete ferroviaria e la sua interconnessione con i servizi di trasporto pubblico regionale e locale su gomma, anche favorendo il recupero dei sedimi delle antiche ferrovie dismesse per la mobilità lenta (ciclabile e pedonale);

c) ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, le antiche percorrenze e la rete escursionistica (comprensiva delle Vie ferrate e/o armate e dei percorsi tematici) quale struttura essenziale di fruizione del territorio;

d) rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche, di interesse generale e di servizio alle comunità attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento, con specifico riferimento a quelle ricadenti nei centri e nuclei interni al Parco;

e) favorire la riagggregazione, attorno ai nodi principali delle strutture urbane (soprattutto quelli storicamente consolidati ed interni all'area parco o all'area contigua), delle attività sociali, commerciali, produttive, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruibili del Parco.

**2.** Ai fini della riorganizzazione e il potenziamento della "**Rete generale della fruizione e valorizzazione**" del Parco, ovvero dei servizi per la mobilità e il trasporto pubblico locale, sono definite dal PIP le seguenti direttive riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I) QP.7 Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K) e della Sezione di Programmazione (II) QP.2 Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K), con specifico riguardo a quelle concernenti il recupero e la rigenerazione della viabilità storica. In particolare:

a) valorizzare ed equipaggiare l'"**Anello ferroviario**", delle relative fermate e stazioni, ovvero degli scali merci e tronchetti ferroviari di supporto alle attività produttive, in coerenza con la programmazione della "Strategia Nazionale di sviluppo delle aree interne" (SNAI), previo adeguamento funzionale della tratta Lucca-Aulla e sviluppo di una rete di trasporti pubblici integrativi su gomma che allarghi adeguatamente la fascia di territorio servibile dall'anello stesso;

- b) *adeguare e migliorare l’**“Anello stradale pedemontano”** e le interconnessioni tra questo e la rete viaria regionale ed interregionale, anche attraverso interventi di riqualificazione e trasformazione adeguati a garantire l’efficace gestione del trasporto pubblico locale e dei carichi di traffico connessi con le attività di produzione di beni e servizi e con le esigenze di servizio alle attrezzature carattere generale e collettivo;*
  - c) *riconoscere e riqualificare la **“Strada del Parco”**, con interventi che dovranno attenersi rigorosamente al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente adeguando con lievi migliorie e pavimentazioni alcune tratte ancora **“bianche”**; eliminare la vegetazione infestante e gli altri elementi di detrazione paesaggistica sulle fasce laterali; attrezzare aree di sosta e parcheggio, aree per pic-nic, punti panoramici e belvederi, limitando la realizzazione di muri di sostegno ed opere d’arte invasive e l’alterazione di manufatti di pregio storico-culturale esistenti; apporre adeguata segnaletica; effettuare limitate rettifiche ed ampliamenti della sezione stradale trasversale utile alla migliore funzionalità e alla efficace gestione del trasporto pubblico locale;*
  - d) *mantenere e recuperare la **“Viabilità locale e di attestamento”**, che dalla **“Strada del Parco”** conduce ai centri e nuclei interni al Parco, oltre a definire soluzioni e modalità di adeguato raccordo con la stessa **“Strada del Parco”** e l’**“Anello stradale pedemontano”**, prevedendo interventi di manutenzione (MA) e riqualificazione (RQ), con limitate rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile alla migliore funzionalità dei servizi di mobilità pubblica e privata locali;*
  - e) *mantenere, equipaggiare (se necessario per motivi di sicurezza adeguare) e regolamentare la **“Viabilità di servizio alle Aree Contigue di Cava”** attraverso disposizioni regolamentari volte a garantire la mitigazione ed il contenimento degli effetti determinati dalle esigenze di trasporto e gestione dei materiali di escavazione e finalità di tutela del territorio del parco attraversati, compatibilmente con le complementari esigenze di messa in sicurezza ed adeguamento in elazione ai carichi da sostenere;*
  - f) *limitare o regolamentare il traffico e la sosta in alcune tratte stradali, nei casi di potenziali interferenza con **“Zone”** di **“Riserva integrale”** o **“Riserva generale orientata”**, ovvero con Siti della Rete Natura 2000, sulla base delle indicazioni a tal fine definite dal RdP;*
  - g) *consentire la realizzazione e/o l’adeguamento di alcuni impianti meccanici di risalita (a fune o meccanici) a infrastrutturazione contenuta, per merci e/o persone, lungo tragitti di minimo impatto paesaggistico e ambientale, in sostituzione di impianti esistenti o in ripristino di linee storicamente attestate o a servizio di rifugi alpini, oppure se sostitutivi o integrativi di percorsi stradali soggetti a particolari flussi di traffico.*
- 3.** Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente comma 2, non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali ed altre infrastrutture per la mobilità.
- 4.** Nel definire le previsioni urbanistiche o nel progettare gli interventi e le opere di cui al comma 2 dovranno essere introdotti accorgimenti ed individuate soluzioni tecniche e tipologiche vòlti a:
- a) favorire l’armonica adesione ed adattamento alla morfologia del sito e la migliore integrazione dell’opera con l’ambiente e il paesaggio;
  - b) migliorare la fruibilità visiva e la panoramicità, in corrispondenza di punti panoramici e strade panoramiche, in special modo delle visuali verso le principali emergenze visive del Parco, con l’esclusione o la riduzione massima possibile sulle fasce latitanti di ogni elemento di detrazione;
  - c) introdurre varchi per l’attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare, anche considerando le aree di collegamento ecologico funzionale;
  - d) assicurare, per le strade urbane, la compatibilità degli interventi di modificazione, di potenziamento o nuova costruzione, con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale, compatibilmente con le esigenze di adeguata accessibilità ai diversi tipi di utenza, compreso quella debole o diversamente abile.
- 5.** Per la riorganizzazione e la riqualificazione della **“Rete lenta della fruizione e gestione”** del Parco, ovvero dei percorsi e degli itinerari pedonali e ciclabili, sono definite dal PIP le seguenti prescrizioni

riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I) QP.7 *Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)* e della Sezione di Programmazione (II) QP.2 *Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K)*, con specifico riguardo a quelle concernenti la valorizzazione delle antiche percorrenze e i percorsi tematici. In particolare:

- a) *completare e qualificare il “Percorso della dorsale” (pedonale), comprendente le Alte vie delle Apuane (Apuane Trekking), quale sentiero in quota che attraversa in lunghezza (nord-sud) l’intero sistema apuano, con interventi di riqualificazione (RQ) che dovranno attenersi al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente; non prevedere la costruzione di nuove tratte fuorché per alcuni limitati completamenti necessari al collegamento con gli “Avamposti e i nodi di attestamento” del Parco e con i rifugi; inserire supporti informativi e segnaletica conformi alle indicazioni definiti dal RdP, verificare il rapporto e la compatibilità con la eventuale presenza di emergenze naturalistiche vulnerabili al disturbo (siti di nidificazione, relittuali e vulnerabili stazioni di habitat o specie vegetali, ecc.);*
- b) *recuperare e valorizzare le “Antiche percorrenze” (pedonali) quali sentieri e mulattiere che attraversano in larghezza (est-ovest) l’intero sistema apuano, con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma;*
- c) *mantenere ed equipaggiare le “Vie ferrate e/o armate” ed i “Percorsi tematici”, quali percorsi finalizzati alla valorizzazione e segnalazione specifica di particolari habitat, monumenti naturali o singole risorse di particolare interesse sportivo, didattico, educativo, storico- culturale e documentale con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma, anche definendo nel RdP forme di controllo e gestione d ’uso e accessibilità in ragione di specifiche specie di interesse conservazionistico;*
- d) *manutenere e, ove necessario in ragione di fattori di vulnerabilità idrogeomorfologica o naturalistica (attraversamento di habitat o stazioni di specie rare e/o vulnerabili), ripristinare e rifunzionalizzare o delocalizzare tutti gli altri sentieri della “Rete escursionistica”, con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma;*
- e) *recuperare e rifunzionalizzare a favore della mobilità lenta ciclo pedonale, i sedimi e delle infrastrutture delle “Ferrovie dismesse”, mediante interventi di riqualificazione (RQ) e trasformazione (TR) adeguati a garantire la corretta fruizione e gestione, anche in relazione alla contestuale rifunzionalizzazione dei manufatti ed edifici di servizio e supporto.*

**6.** Per la riorganizzazione e la riqualificazione dei **“Nodi della fruizione e gestione”**, attraverso la prioritaria riqualificazione di attrezzature e servizi esistenti e/o la realizzazione di nuovi nodi, sono definite dal PIP le seguenti prescrizioni riferite alle determinazioni progettuali contenute negli elaborati del Quadro propositivo (QP) della Sezione di pianificazione (I) QP.7 *Articolazione del parco. Zone a diverso grado di protezione (10K e 25K)* e della Sezione di Programmazione (II) QP.2 *Schema delle strategie, azioni e progetti di paesaggio e sviluppo sostenibile locale (100K)* e con specifico riguardo a quelle concernenti la prioritaria valorizzazione degli insediamenti di impianto storico e di quelli ubicati nelle “Zone di promozione economica e sociale”. In particolare:

- a) *sviluppare ed attrezzare i “Centri e nuclei del parco” (Resceto, Colonnata, Vinca, Equi Terme, Gorfigliano, Vagli, Vergemoli, Careggine, Isola Santa, Fabbriche di Vallico, Arni, Azzano, Levigliani, Stazzema, Casoli, Torcigliano, Fornovolasco, Pascoso) collocati in interconnessione con la “Strada del Parco”, mediante interventi di riqualificazione (RQ) e trasformazione (TR) finalizzati a garantire il mantenimento e il potenziamento dei servizi e delle attrezzature esistenti funzionali all’esercizio dei diritti di cittadinanza e delle attività di produttive, direzionali e turistico- ricettive ritenute compatibili con le finalità del Parco;*
- b) *allestire e riqualificare le “Porte del Parco” ed i “Centri visita” (Massa, Forno - Filanda, Seravezza, Tre fiumi, Castelnuovo Garfagnana, Equi Terme), qualificanti e caratterizzanti le “Zone di promozione economica e sociale, ovvero ubicati nei nodi d’innesto dei principali percorsi d’accesso, con valenza di presidi informativi o centri d’informazione, organicamente inseriti nel sistema*

*informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi), ovvero ad erogare i servizi essenziali, anche di natura amministrativa connessi con le attività di gestione del Parco;*

- c) *allestire ed equipaggiare gli “Avamposti del Parco” e i “Nodi di attestamento” (Uglianaldo, Campocatino, Vianova, Capanne di Careggine, Aleva - Vetricieto, Palagnana, Piglionico – Alpe S. Antonio, Candalla, Passo Lucese, Alto Matanna, Desiata, La Cappella, Passo Croce, Pian della Fioba, Passo del Vestito – Le Gobbie, Gronda- Redicesi, Orto di Donna, Campocecina, San Luigi -Vallico) collocati in siti di particolare importanza per la fruizione turistica, ovvero nel punto terminale d’infrastrutture viarie da cui si dipartono percorsi pedonali di penetrazione nel cuore dell’area protetta, in corrispondenza di nuclei, agglomerati, alpeggi o qualsiasi altra forma d’insediamento, in cui prevedere la formazione di strutture e infrastrutture ricettive, attraverso il riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente e di parcheggi e aree di sosta attrezzate e strutture leggere di orientamento ed informazione;*
  - d) *organizzare e valorizzare i “Servizi di educazione, documentazione e formazione”, ovvero di siti e le attrezzature per attività didattico-museali, di ricerca, documentazione ed archiviazione, espositive ed educative, in cui prevedere aule didattiche, aule verdi, spazi espositivi e musei connessi ai percorsi didattici, da realizzarsi previo prioritario recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente;*
  - e) *mantenere e adeguare i “Rifugi e bivacchi” in quota, attraverso il recupero e la riqualificazione di quelli esistenti o il riutilizzo – rifunzionalizzazione di altri manufatti o strutture, con preferenza per quelle abbandonate e degradate, sperimentando tecniche di architettura biologica ed ingegneria ambientale soprattutto per quanto concerne la razionalizzazione delle dotazioni tecniche ed infrastrutturali e la gestione delle reti di servizio (approvvigionamento energetico, idrico, smaltimento dei reflui, ecc.);*
  - f) *organizzare e potenziare le di aree, i manufatti e gli spazi ubicati in prossimità delle tre principali emergenze ipogee attrezzate quali “Grotte turistiche (nodo del Geoparco)”: Antro del Corchia, Grotta del Vento, Buca di Equi Terme, ovvero di altre di risorse ed elementi patrimoniali di particolare interesse naturalistico in cui prevedere servizi, dotazioni territoriali, parcheggi e aree di sosta, ristoro ed altre attività complementari.;*
  - g) *mantenere e recuperare i “Campeggi e aree di sosta attrezzate” esistenti, ovvero rigenerare e rifunzionalizzare aree e manufatti degradati per analoghe funzioni, assicurando gli equipaggiamenti, le dotazioni ed i servizi essenziali per garantire la corretta gestione e fruizione turistico – ricettiva compatibilmente con le esigenze di prioritaria mitigazione paesaggistica e ambientale.*
7. Fatto salvo quanto specificamente previsto al precedente comma 6, non è ammessa la costruzione di nuovi campeggi e aree di sosta attrezzate.

## Capo III – Norme finali e transitorie

### Art. 38. Disposizioni per rifugi, bivacchi e altre attrezzature e servizi pubblici essenziali

1. In deroga a quanto disposto ai Titoli II e III e all’art. 40 delle presenti Norme, per i rifugi escursionistici o alpini e per i bivacchi fissi esistenti alla data di entrata in vigore del PIP, disciplinati dagli art.li 48, 49 e 50 della LR 86/2016, nonché per gli altri servizi e attrezzature pubblici e le infrastrutture di pubblico servizio non diversamente localizzabili, comprendenti anche la “Rete lenta della fruizione e gestione” di cui all’art. 37 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione, adeguamento e ampliamento, nei limiti strettamente necessari e coerenti con le finalità previste dal presente Piano, purché non ricadenti all’interno delle Zone di riserva integrale (A).

**2.** In deroga a quanto disposto ai Titoli II e III e all'art. 40 delle presenti Norme, per la *“Viabilità di servizio alle Aree Contigue di Cava”* puntualmente individuata dal PIP negli elaborati del Quadro propositivo (QP, di cui all'art. 37 delle presenti Norme, sono consentiti gli interventi di manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento, nei limiti strettamente necessari a garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività di logistica, accessibilità e trasporto dei materiali di escavazione, purché non ricadenti all'interno delle Zone di riserva integrale (A).

### Art. 39. Adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica

**1.** Gli strumenti della pianificazione territoriale comunali (piani strutturali comunali o intercomunali) e provinciali (Piani Territoriali di Coordinamento) o loro varianti generali da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, sono tenuti ad adeguarsi alla *“Disciplina statutaria”* del PIP, di cui al Titolo II delle presenti Norme, procedendo alla considerazione delle determinazioni progettuali e delle disposizioni normative della stessa disciplina statutaria, assicurando il perseguimento degli *“obiettivi”*, l'applicazione e declinazione delle *“direttive”* e il rispetto delle *“prescrizioni”*, secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme.

**2.** Nei casi di cui al precedente comma 1, i soggetti di governo del territorio nella redazione e formazione dei nuovi strumenti di pianificazione territoriale o di loro varianti generali, possono:

- utilizzare, quale quadro conoscitivo del piano strutturale (comunale o intercomunale), il quadro conoscitivo del PIP adeguandolo ove necessario;
- utilizzare, quale statuto del territorio del piano strutturale (comunale o intercomunale), lo statuto del territorio del PIP integrandolo se necessario, secondo quanto disposto all'art. 92 della LR 65/2014.

**3.** Gli strumenti della pianificazione urbanistica (piani operativi comunali o intercomunali) o loro varianti generali da adottarsi successivamente alla data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, sono tenuti ad adeguarsi alla *“Disciplina operativa”* del PIP, di cui al Titolo III delle presenti Norme, procedendo alla considerazione e recepimento delle determinazioni progettuali e delle disposizioni normative della stessa disciplina operativa, assicurando in particolare l'applicazione e declinazione delle *“direttive”* e il rispetto delle *“prescrizioni”*, secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme. In particolare procedono a recepire, declinare e dettagliare le determinazioni progettuali e le disposizioni normative della stessa disciplina operativa in previsioni e disposizioni di maggiore dettaglio conformative del regime e della destinazione dei suoli, comprendenti:

- la disciplina per la gestione degli insediamenti esistenti,
  - la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;
- secondo quanto a tal fine disposto all'art. 95 della LR 65/2014.

**4.** I piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati che producono effetti territoriali, dopo la data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del PIP, sono adottati o approvati nel rispetto della *“Disciplina statutaria”* e della *“Disciplina operativa”*, di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, assicurando il perseguimento degli *“obiettivi”*, l'applicazione delle *“direttive”*, il rispetto delle *“prescrizioni”* secondo quanto disposto all'art. 4 delle presenti Norme.

**5.** Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, ognuno per le rispettive competenze e corrispondenti livelli di efficacia, assicurano altresì la definizione di previsioni e disposizioni coerenti con le finalità del Parco e concorrenti all'efficace e fattiva attuazione e realizzazione dei *“Progetti di paesaggio”* e dei *“Programmi di valorizzazione e sviluppo sostenibile locale”* di cui all'art. 36 delle presenti norme, nonché della *“Rete e nodi della fruizione e valorizzazione”* del Parco di cui all'art. 37 delle presenti Norme.

**6.** Gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, i piani e i programmi di settore e gli atti della programmazione comunque denominati, di cui ai precedenti commi 1, 2 e 4, adottati prima della

data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP, sono tenuti al controllo del rispetto delle “prescrizioni” contenute nella disciplina statutaria e nella disciplina operativa, di cui ai Titoli II e III delle presenti Norme, in sede di definitiva approvazione.

**7.** Le varianti non generali (parziali o puntuali) degli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica, da formarsi o ancora da adottare o approvare prima della data di pubblicazione sul BURT della delibera di approvazione del presente PIP sono tenute al controllo del rispetto delle “prescrizioni” e all’applicazione delle “direttive”, secondo quanto disposto all’art. 4 delle presenti Norme, limitatamente alle aree, agli immobili o ai contenuti effettivamente e territorialmente interessati.

**8.** Per la formazione o l’adeguamento dei “Piani attuativi dei bacini estrattivi delle Alpi Apuane” (PABE) si procede secondo quanto disposto al Titolo III capo II delle presenti Norme.

#### Art. 40. Norme transitorie e di salvaguardia

**1.** Fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’art. 10 della L.R. 65/2014, alla disciplina del PIP - secondo quanto a tal fine disposto all’art. 39 delle presenti Norme - è fatto obbligo del rispetto delle disposizioni normative con efficacia di “prescrizioni” di cui al Titolo III delle presenti Norme.

**2.** I contenuti della disciplina (determinazioni progettuali e disposizioni normative) del PIP aventi efficacia di “prescrizioni” prevalgono in ogni caso sulle previsioni e disposizioni con essi contrastanti contenute negli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica comunali e intercomunali vigenti.

**3.** Dalla data di adozione del PIP, fino all’adeguamento degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, di cui all’art. 10 della L.R. 65/2014, alla disciplina del PIP - secondo quanto a tal fine disposto all’art. 39 delle presenti Norme – sono comunque da rispettare le seguenti “prescrizioni”, aventi efficacia di “misure di salvaguardia” riferite alle zone a diverso grado di protezione di cui al Titolo III Capo I delle presenti Norme:

a) nelle “Zone di riserva integrale” (A), non sono consentiti interventi ed opere che producano modificazioni ed alterazioni dello stato dei luoghi e degli immobili (aree, edifici e manufatti), fatta salva la “Manutenzione ordinaria”, come definita all’art. 5 comma 2 delle presenti Norme;

b) nelle “Zone di riserva generale orientata” (B), oltre agli interventi che si configurano come “attività edilizia libera” e quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche, sono consentite esclusivamente le categorie di intervento di “Manutenzione ordinaria”, “Manutenzione straordinaria”, “Restauro e risanamento conservativo” per le “Sottozone a prevalente carattere naturalistico” (Bn), nonché la “Ristrutturazione edilizia conservativa” e gli “Interventi pertinenziali” per le “Sottozone a prevalente carattere paesaggistico” (Bp), come definite all’art. 5 comma 2 delle presenti Norme;

c) nelle “Zone di protezione” (C), oltre agli interventi che si configurano come “attività edilizia libera” e quelli volti all’eliminazione di barriere architettoniche, sono consentite esclusivamente le categorie di intervento di “Manutenzione ordinaria”, “Manutenzione straordinaria”, “Restauro e risanamento conservativo”, “Ristrutturazione edilizia conservativa”, “Ristrutturazione edilizia ricostruttiva” e gli “Interventi pertinenziali”, come definite all’art. 5 comma 2 delle presenti Norme.

**4.** Dalla data di adozione del PIP, fino all’adeguamento dei Piani dei Bacini Estrattivi (PABE), di cui all’art. 113 e 114 della L.R. 65/2014, secondo quanto a tal fine disposto all’art. 28 delle presenti Norme, non è ammessa l’autorizzazione all’apertura di nuove attività estrattive e la riattivazione di cave dismesse, in aree esterne al perimetro delle “Aree contigue dicava” (ACC) individuate in via definitiva dal PIP, di cui all’art. 27 delle presenti Norme.

**5.** Le prescrizioni definite ai precedenti commi 3 e 4 sono inoltre da applicarsi quali “Misure generali di salvaguardia” aventi gli effetti e l’efficacia di cui all’art. 4 comma 4 delle presenti Norme.

## Appendice “A”. Obiettivi generali del PIP

In ragione delle finalità di cui all’art. 1 comma 1 delle presenti Norme, il PIP persegue in via generale i seguenti **obiettivi** come definiti nell’ambito del provvedimento di “Avvio del Procedimento” di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 1282 del 21 ottobre 2019.

### **Obiettivo 1. Migliorare le condizioni di vita delle comunità locali**

Il piano integrato per il parco persegue l’obiettivo del miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali, attraverso la tutela dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti nelle Alpi Apuane epromuovendo un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche.

### **Obiettivo 2. Tutelare i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane**

Il piano integrato per il parco tutela i valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane in tutte le loro singole componenti e forme di associazione e ne garantisce la conoscenza, la conservazione e la valorizzazione. Garantisce uno stato soddisfacente di conservazione degli habitat e delle specie presenti e ne tutela e migliora la funzionalità e la connettività ecologica. Tutela e valorizza i paesaggi tipici delle Alpi Apuane, incentivando attività economiche sostenibili che ne garantiscano la conservazione e la riproduzione.

### **Obiettivo 3. Realizzare un equilibrato rapporto tra ecosistema e attività antropiche**

Il piano integrato per il parco garantisce che le attività antropiche, caratterizzate o meno da valenza economica, siano esercitate secondo un equilibrato rapporto con l’ecosistema, col fine di tutelare i valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, prevedendo l’uso sostenibile delle risorse e minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente. Le diverse attività antropiche presenti all’interno dell’area protetta sono esercitate secondo un equilibrato rapporto tra di loro, evitando conflitti e ricercando forme di sinergia e armonizzazione.

Gli insediamenti, le strutture e i manufatti prodotti dalle attività antropiche tipiche delle Alpi Apuane, sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.

Il piano integrato per il parco tutela, valorizza e incentiva le attività agricole, forestali e pastorali in quanto agenti della riproduzione e conservazione del territorio apuano, sia per i caratteri paesaggistici che per la biodiversità. Le opere e i manufatti prodotti dal lavoro agricolo forestale e pastorale sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità.

Il piano integrato per il parco garantisce che la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica delle Alpi Apuane avvenga nel rispetto dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali presenti, perseguendo l’uso sostenibile delle risorse e la conservazione di habitat e specie. E’ incrementata la conoscenza e la divulgazione dei valori presenti nell’area protetta ed è migliorato il sistema della loro fruizione.

Il piano integrato per il parco garantisce che l’attività estrattiva sia esercitata nella tutela dei valori naturali, paesaggistici ed ambientali delle Alpi Apuane, minimizzando gli impatti negativi sull’ambiente ed evitando la perturbazione, la frammentazione e la riduzione degli habitat e delle specie e l’alterazione dei paesaggi tipici delle Alpi Apuane. Le opere e i manufatti prodotti dalle attività estrattive storiche sono tutelati e valorizzati in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità. Sono ridotti i potenziali conflitti tra le attività estrattive e le altre attività antropiche ed economiche presenti nel parco. La risorsa lapidea è tutelata e valorizzata in quanto risorsa esauribile.

Secondo quanto indicato nella stesso provvedimento di avvio del procedimento i suddetti obiettivi si esplicano nel PIP attraverso (descrizione degli obiettivi) prevedendo **obiettivi specifici** e norme finalizzate a:

1. incrementare la conoscenza scientifica dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi

- Apuane, degli habitat e delle specie presenti, monitorandone lo stato di conservazione;
- 2.** prevedere forme di divulgazione e condivisione della conoscenza dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie presenti;
  - 3.** prevedere la possibilità di incrementare l'estensione e la presenza di habitat e di specie;
  - 4.** vietare qualsiasi azione che possa determinare la perturbazione, la frammentazione e la riduzione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;
  - 5.** prevedere incentivi per le attività antropiche che garantiscono la riproduzione e conservazione dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane, degli habitat e delle specie;
  - 6.** prevedere norme per la difesa del suolo, il riassetto idrogeologico e per la prevenzione del rischio sismico, dei dissesti e delle calamità naturali;
  - 7.** prevedere norme per la tutela delle risorse idriche e la razionalizzazione della gestione delle acque, che svolgono un ruolo fondamentale sia per la qualità di habitat e biodiversità, sia per la qualità della vita e degli insediamenti umani; con particolare riferimento ai potenziali impatti provocati dalle attività estrattive;
  - 8.** prevedere forme di riqualificazione e restauro dei paesaggi alterati;
  - 9.** regolare l'esercizio delle attività agricole, forestali e pastorali, a seconda delle diverse zone di protezione in cui è articolata l'area protetta;
  - 10.** prevedere forme di riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;
  - 11.** prevedere forme di tutela e valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto del lavoro agricolo, forestale e pastorale in quanto elementi costitutivi del paesaggio e della biodiversità;
  - 12.** valorizzare e incentivare, anche attraverso la realizzazione di azioni pilota, le attività agricole forestali e pastorali che prevedono l'uso sostenibile delle risorse, che costituiscono testimonianza della cultura materiale del territorio apuano, che prevedono l'utilizzo di antiche cultivar o l'allevamento di specie tipiche apuane, che prevedono forme di didattica finalizzate alla continuazione delle "buone pratiche" agricole forestali e pastorali;
  - 13.** regolare la fruizione escursionistica, ricreativa e turistica, a seconda delle diverse zone di protezione in cui è articolata l'area protetta;
  - 14.** incentivare la conoscenza e la fruizione dell'area protetta attraverso sistemi basati sull'uso delle tecnologie telematiche, prevedendo il progressivo superamento dei tradizionali sistemi della cartellonistica illustrativa;
  - 15.** regolare il complesso sistema di fruizione dell'area protetta costituito dalla rete ferroviaria; dalla rete delle strade carrabili; dalla rete dei sentieri escursionistici, percorsi di mountain bike e ippovie; dal sistema dei rifugi alpini e delle strutture ricettive; dal sistema delle porte del parco, dei musei e dei centri per la didattica ambientale;
  - 16.** prevedere una significativa riduzione della superficie complessiva destinata alle attività estrattive;
  - 17.** privilegiare l'estrazione in sotterraneo;
  - 18.** tutelare i materiali lapidei ornamentali apuani in quanto materiali esauribili e unici per qualità intrinseche e per connotazione storica e culturale;
  - 19.** prevedere divieti per quelle attività estrattive che possono produrre la perdita significativa dei valori naturalistici, paesaggistici e ambientali delle Alpi Apuane;
  - 20.** prevedere, in accordo con il PIT PPR, la definizione delle quantità estrattive sostenibili sotto il profilo paesaggistico, che consentono il sostegno economico delle popolazioni locali attraverso lavorazioni di qualità, in filiera corta, del materiale ornamentale estratto;
  - 21.** prevedere forme di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, dei fruitori dell'area protetta e delle comunità locali;
  - 22.** prevedere la tutela e la valorizzazione delle opere e dei manufatti che sono il prodotto delle attività estrattive storiche, in quanto elementi costitutivi del paesaggio e ambienti favorevoli allo

sviluppo della biodiversità;

**23.** prevedere il censimento del patrimonio edilizio esistente, caratterizzandolo in base alla rispondenza ai tipi presenti nelle Apuane, alla data di costruzione e alla destinazione d'uso;

**24.** prevedere diverse tipologie di aree estrattive, a seconda della qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica del territorio nonché a seconda della qualità della risorsa lapidea presente, caratterizzate indicativamente come segue:

- aree estrattive in cui è consentita l'escavazione a cielo aperto, o in sotterraneo, o mista;
- aree estrattive soggette all'utilizzo di specifiche tecnologie;
- aree estrattive soggette al contingentamento dei volumi;
- aree estrattive soggette a progressiva dismissione;
- aree estrattive in cui è consentito unicamente il prelievo di materiali storici;
- aree in cui prevedere interventi di recupero e di bonifica ambientale.

## Appendice “B”.

### Interventi non ammissibili del PIP e “Prescrizioni” del PIT/PPR

**1.** Il PIP definisce le categorie di gestione e le categorie di intervento ammissibili nel territorio del Parco, avverso all’interno delle “Zone a diverso grado di protezione”, al Titolo III capo I, aventi l’efficacia di “prescrizioni” secondo quanto a tal fine disposto all’art. 4 delle presenti Norme.

**2.** Il Regolamento del Parco, di cui all’art. 7 delle presenti Norme, può definire eventuali ulteriori prescrizioni, condizioni, divieti e vincoli, in conformità o attuazione delle determinazioni progettuali e delle disposizioni normative del PIP.

**3. Nel territorio del Parco** si applicano le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR, in quanto bene paesaggistico **di cui all’art. 142 comma 1 lettera f) del D.Lgs. 42/2004**. In particolare *nel territorio del Parco non sono ammessi:*

- a) *nuove previsioni di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura, se non riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;*
- b) *gli impianti eolici e gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, fatte salve le eccezioni previste sulla base della zonizzazione del Parco e tenuto conto delle disposizioni contenute nel PIT, con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 e a categorie di beni paesaggistici di cui al D.Lgs. 42/2004;*
- c) *l’apertura di cave e miniere, salvo quanto previsto per le “aree contigue di cava”;*
- d) *le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all’interno del territorio del Parco;*
- e) *la realizzazione di campi da golf;*
- f) *gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal PIT o dal Piano;*
- g) *l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami skyline).*

**4. Nei territori del Parco contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia** si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all’art. 142, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 42/2004**, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nei territori del Parco contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, non sono ammessi:*

- a) *gli interventi di trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, fatti comunque salvi quelli necessari alla sicurezza idraulica, che:*
  - *alterino l’assetto idrogeologico e garantiscano la conservazione dei valori ecosistemici paesaggistici, la salvaguardia delle opere di sistemazione idraulico agraria con particolare riferimento a quelle di interesse storico e/o paesaggistico testimoniale;*
  - *non si inseriscano nel contesto perilacuale secondo principi di coerenza paesaggistica, ne rispettino le caratteristiche morfologiche e le regole insediative storiche preservandone il valore, anche attraverso l’uso di materiali e tecnologie con esso compatibili;*
  - *compromettano le visuali connotate da elevato valore estetico percettivo;*
  - *modifichino i caratteri tipologici e architettonici del patrimonio insediativo di valore storico ed identitario;*
  - *occludano i varchi e le visuali panoramiche, che si aprono lungo le rive e dai tracciati accessibili*

- al pubblico verso i laghi e non concorrano alla formazione di fronti urbani continui;*
- *riducano l'accessibilità alle rive dei laghi.*
  - b) *le opere e gli interventi relativi alle infrastrutture viarie, ferroviarie ed a rete (pubbliche o di interesse pubblico) il cui tracciato comprometta i caratteri morfologici, ecosistemici dell'area perilacuale e che non garantiscano, attraverso la qualità progettuale e le più moderne tecnologie di realizzazione, il minor impatto visivo possibile;*
  - c) *la realizzazione di nuove strutture a carattere temporaneo e rimovibile, ivi incluse quelle connesse all'attività agricola e turistico-ricreativa, nel caso in cui gli interventi alterino negativamente la qualità percettiva dei luoghi, l'accessibilità e la fruibilità delle rive e non prevedano altresì il ricorso a tecniche e materiali ecocompatibili garantendo il ripristino dei luoghi e la riciclabilità o il recupero delle componenti utilizzate;*
  - d) *nuove previsioni di attività produttive industriali/artigianali; medie e grandi strutture di vendita; depositi a cielo aperto di qualunque natura che non adottino soluzioni atte a minimizzare l'impatto visivo e di quelli riconducibili ad attività di cantiere; discariche e impianti di incenerimento dei rifiuti autorizzati come impianti di smaltimento (All.B parte IV del D.Lgs. 152/06);*
  - e) *gli interventi che possano compromettere la conservazione degli ecosistemi lacustri di rilevante valore paesaggistico e naturalistico (con particolare riferimento alle aree interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e/o regionale e di specie vegetali e animali di interesse conservazionistico);*
  - f) *nuovi interventi che possano comportare l'impermeabilizzazione del suolo e l'aumento dei livelli di artificializzazione.*

**5. Nel territorio del Parco ricompreso nella fascia di m 150 dai fiumi e torrenti** si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 42/2004**, comprendendo in ogni caso le aree inondabili da piene plurisecolari nonché le aree ecologicamente connesse al corso d'acqua, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nel territorio del Parco ricompreso nella fascia di m 150 dai fiumi e torrenti, non sono ammessi:*

- a) *l'esecuzione di tagli della vegetazione, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall'Ente Parco;*
- b) *la nuova edificazione ed ulteriori interventi di urbanizzazione, compresi l'apertura o il completamento di strade, fatta eccezione per quelle previste dal Quadro Propositivo (QP) del PIP e per quelle non asfaltate ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale;*
- c) *i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall'Ente Parco;*
- d) *qualsiasi intervento che riduca la superficie dell'area di competenza fluviale oppure che interrompa la continuità delle formazioni ripariali;*
- e) *gli interventi che possano determinare l'artificializzazione degli alvei fluviali e torrentizi.*

**6. Nel territorio del Parco eccedente i 1.200 metri slm** si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 42/2004**, nonché le eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare, nel territorio del Parco eccedente i 1.200 metri slm *non sono ammessi gli interventi e le attività che possano compromettere:*

- a) *gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;*
- b) *gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;*
- c) *le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami skyline), le*

*vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dal PIT o dal Piano.*

**7. Nei circhi glaciali ricadenti all'interno del territorio del Parco** si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 42/2004**, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nei circhi glaciali ricadenti all'interno del territorio del Parco, non sono ammessi:*

- a) la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione, infrastruttura, impianto, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale ed idrogeologico, nonché di quelli diretti alla protezione della flora e della fauna, fatta sempre salva la realizzazione di percorsi geoturistici ecosostenibili finalizzati alla valorizzazione dei geositi;*
- b) l'apertura di nuove strade e piste forestali permanenti;*
- c) qualunque attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici di queste forme glaciali;*
- d) l'apertura di nuove cave e miniere;*
- e) la realizzazione di attività in grado di alterare gli assetti idraulici di laghetti alpini, torbiere montane e prati umidi negli ambiti di vallette nivali interne ai circhi glaciali.*

**8. Nei territori del Parco coperto da foreste e da boschi**, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, nonché sottoposti a vincolo di rimboschimento si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 42/2004**, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nei territori coperti da foreste e da boschi del Parco, non sono ammessi:*

- a) la nuova edificazione, l'apertura o il completamento di strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;*
- b) i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;*
- c) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza) nel caso in cui possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.*

**9. Nel territorio del Parco gravato da usi civici** si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 42/2004**, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nel territorio del Parco gravato da usi civici non sono ammessi:*

- a) gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio dei diritti di uso civico e alla fruizione del demanio collettivo civico, nonché coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro-geomorfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi;*
- b) i mutamenti di destinazioni del demanio collettivo, ad eccezione di quelli che non estinguono l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, purché:*
  - siano in grado di garantire la tutela paesaggistica dei luoghi;*
  - non determinino la prevalenza dello stesso mutamento rispetto alla precedente destinazione agro-silvo-pastorale;*
  - concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo, assicurando e consolidando*

*modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici;*

- c) gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, ad eccezione di quelli non alteranti i caratteri tipologici ed architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale, nonché comportanti la riqualificazione paesaggistica dei luoghi e concorrenti al mantenimento in esercizio del demanio collettivo, assicurando e consolidando modalità di gestione ed utilizzazione collettiva;*
- d) l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui sopra.*

**10. Nelle zone di interesse archeologico** ricadenti in tutto o in parte nel territorio del Parco, ed in particolare:

- LU02 - Zona comprendente grotta e riparo di interesse paleontologico e preistorico (Camaiole, Stazzema);
- MS02 - Zona comprendente la grotta di interesse preistorico di Tecchia della Gabellaccia (Carrara, Fivizzano, Fosdinovo);
- MS03 - Zona comprendente Grotta e Riparo di interesse paleontologico e preistorico (Fivizzano);

si applicano, oltre le prescrizioni di cui al precedente comma 3, le seguenti prescrizioni comprensive di quelle definite dal PIT/PPR in quanto precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico **di cui all'art. 142, comma 1, lettera g) del D.Lgs. 42/2004**, nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In particolare *nelle zone di interesse archeologico del Parco non sono ammessi:*

- a) interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che compromettano le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche;*
- b) le attrezzature, gli impianti e le strutture necessari alla fruizione e alla comunicazione che non abbiano come esito una progettazione unitaria fondata su principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi ed assicurare la valorizzazione del contesto paesaggistico.*

**11.** Per gli immobili e delle aree **“Dichiarati di notevole interesse pubblico”**, riferibili **all'art. 136 del D.Lgs. 42/2004** ricadenti in tutto o in parte nel territorio del parco, ed in particolare:

- Località Campo Cecina nel comune di Carrara .D.M. 24/10/1968 G.U. 297 del 1968;
- Zona della cima del monte Carchio in comune di Montignoso. D.M. 02/10/1974 G.U. 236 del 1974;
- Zona interessata dalla grotta del Vento sita nel comune di Vergemoli. D.M. 23/12/1970 G.U. 17 del 1971;
- Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaiole, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto. D.M. 08/04/1976 G.U. 128 del 1976;

il PIP rinvia ai contenuti identificativi e prescrittivi riportati alle corrispondenti schede dell'allegato “3B” del PIT/PPR, facenti parte integrante e sostanziale delle presenti Norme, comprensive nelle loro sezioni di:

- *identificazione del vincolo;*
- *analitico descrittivo del provvedimento di vincolo;*
- *cartografia identificativa del vincolo;*
- *elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d'uso articolata in indirizzi, direttive e “prescrizioni d'uso”.*

**12.** Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione alla medesima area o zona prevalgono quelle più restrittive.

## Appendice “C”.

### Indirizzi di gestione dei boschi e delle foreste

1. Il PIP detta i seguenti indirizzi e criteri di gestione in relazione a specifiche tipologie forestali, secondo quanto disposto all’art. 24 delle presenti Norme.

#### 1. *Faggete*

- a) Il Parco persegue la conservazione e l'ottimizzazione delle faggete; in particolare, all'interno delle fustaie di faggio si dovrà conservare la presenza di latifoglie accessorie, nonché di eventuali conifere.
- b) Nelle faggete che hanno raggiunto l’età del turno si deve tendere al conseguimento della rinnovazione naturale attuando tagli a piccole superfici di 1500 mq. massimi, preferibilmente ad orlo o marginali, così da ridurre, nel tempo, la monostratificazione delle fustaie e creare boschi pluristratificati e disetanei a gruppi con copertura permanente.
- c) nei soprassuoli già trattati a sterzo ed invecchiati oltre 4 volte il periodo di curazione, sono autorizzati esclusivamente interventi di conversione a fustaia.

#### 2. *Pinete montane*

- a) Nelle pinete mature per età e deperienti, è ammessa la graduale eliminazione del pino a piccoli gruppi partendo dai punti ove si manifesta la rinnovazione spontanea di specie locali. Dovrà comunque essere facilitata l'evoluzione verso la creazione di boschi misti con specie autoctone.
- b) L’età minima a cui riferire l’inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 15 anni.

#### 3. *Fustaie di specie alloctone*

- a) Si dovrà tendere alla graduale sostituzione, quando possibile per via naturale, delle specie alloctone con specie autoctone, salvo che si tratti di elementi di particolare monumentalità o di interesse scientifico e didattico come arboreti o collezioni di specie o varietà.
- b) La Douglasia sarà conservata come pianta singola, in filari, o in formazioni boscate pure o miste ed in aree dove questa specie ha dimostrato di trovarsi in condizioni ottimali di sviluppo.
- c) L’età minima a cui riferire l’inizio del processo di rinnovazione in fustaie chiuse coetanee non dovrà essere inferiore a 60 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 12 anni.

#### 4. *Boschi misti di latifoglie mesofile (a mescolanza di faggio, aceri, carpini, castagno e cerro)*

- a) La conservazione dei boschi misti verrà garantita con interventi colturali o sanitari, volti a mantenere gli equilibri tra le varie specie o per migliorarli. Il Parco controllerà gli interventi e potrà prevedere a tale scopo forme di incentivazione.
- b) Alcune porzioni di bosco difficilmente accessibili potranno essere lasciate, a giudizio dell’Ente Parco, alla loro evoluzione naturale.
- c) Nelle porzioni di bosco costituite da specie tra loro differenziate per età e dimensioni e dove il processo di disetaneizzazione è in atto, potranno essere attuati anche, in via sperimentale, i trattamenti a taglio saltuario.

#### 5. *Boschi misti conifere-latifoglie e boschi di latifoglie*

- a) Il trattamento di questi boschi dovrà tutelare ed esaltare la biodiversità, accentuare la variabilità delle strutture, la riduzione degli impatti ambientali e paesaggistici che potranno essere determinati dagli interventi.
- b) Dovrà sempre perseguirsi la rinnovazione naturale del bosco salvo interventi localizzati a carattere artificiale dove la rinnovazione trovi difficoltà ad insediarsi impiegando postime di sicura provenienza locale.
- c) L’età minima del bosco a cui riferire l’inizio del processo di rinnovazione non dovrà essere inferiore a 100 anni, il periodo di rinnovazione mai inferiore a 20 anni

#### 6. *Pinete di pino marittimo*

- a) Gli interventi fitosanitari nelle pinete soggette ad attacco di patogeni (es. *Matsucoccus feytaudi*) devono sempre prevedere il rilascio di un adeguato numero esemplari di pino marittimo (almeno 10 ad ettaro, se presenti), ancorché non perfettamente sani, come riserva di piante da seme necessarie per la futura rinnovazione naturale.

#### **7. Robinieti**

- a) La gestione dei robinieti deve essere indirizzata verso la sostituzione della specie, con altre autoctone, in tutti i casi dove questo sia tecnicamente possibile. Durante gli interventi di utilizzazione è vietato tagliare esemplari di specie autoctone, compreso il pino marittimo, presenti all'interno dei soprassuoli a dominanza di robinia.
- b) Per contrastare l'ulteriore diffusione della robinia, è fatto obbligo rilasciare intatta una fascia di 20 metri lungo le aree di confine delle particelle soggette a taglio confinanti con boschi a dominanza di robinie.

#### **8. Boschi a dominanza di castagno (*cedui*)**

- a) Il Parco promuove e incentiva la graduale trasformazione dei cedui puri di castagno verso formazioni miste più stabili ecologicamente, anche attraverso interventi di avviamento a fustaia laddove vi siano le condizioni di fertilità.

#### **9. Castagneti da frutto**

- a) Il parco promuove la conservazione dei caratteri di monumentalità, di naturalità e di testimonianza storica dei castagneti da frutto. Le potature delle piante da frutto, in particolare dei soggetti di vecchio impianto, dovranno quindi rispettare l'architettura delle piante, fatti salvi casi di forte infestazione parassitaria.
- b) Nei castagneti da frutto in produzione, l'Ente può consentire la ripulitura di una striscia limitrofa a strade e sentieri durante la stagione secca per ridurre il pericolo di incendio.
- c) L'Ente Parco promuove e incentiva il recupero dei castagneti da frutto in abbandono o abbandonati.
- d) Nei castagneti da frutto abbandonati da tempo, la possibilità di recupero verrà valutata in relazione al grado di evoluzione del popolamento, evitando interventi che portino alla destrutturazione di popolamenti misti ormai affermati.
- e) In tutti i casi di recupero di castagneti da frutto le azioni di recupero dovranno essere effettuate in aree servite da viabilità forestale esistente. Il recupero dovrà tendere anche a ricostituire gradualmente il carattere monumentale e paesaggistico delle grandi piante da frutto.

**2.** Il PIP detta inoltre i seguenti ulteriori indirizzi e criteri di gestione in relazione alle "Zone a diverso Grado di protezione", di cui all'art. 16 delle presenti Norme che devono essere osservati in forma integrata a quelli indicati al precedente comma 1.

#### **- Zone di Riserva integrale (A)**

- a) tutela integrale

#### **- Zone di riserva generale orientata (B)**

##### Boschi pubblici situati in zona B del Parco

- a) Nelle aree forestali di proprietà pubblica, compreso le aree di uso civico, ricadenti in zona B del Parco, sono ammesse solo attività selvicolturali che afferiscono alla cosiddetta "selvicoltura sistemica". Gli interventi pertanto possono essere mirati unicamente ad accelerare, dove utile e possibile, il ritorno della foresta a condizioni di maggiore naturalità, anche attraverso utilizzazioni conformi alle prescrizioni dettate dal Parco.
- b) Gli interventi di gestione da seguire nelle proprietà pubbliche devono inoltre favorire il mantenimento di alberi morti in piedi o atterrati da eventi naturali che non si prestino ad un recupero conveniente, e ciò al fine di assicurare la presenza di significative quantità dei materiali legnosi indispensabili per lo sviluppo dei processi naturali. Gli alberi morti in piedi, o atterrati da eventi naturali, dovranno essere lasciati in sito a meno che non s'imponga la loro rimozione o spostamento per ragioni di sicurezza, tutela della viabilità, dei manufatti od altro.

Boschi privati situati in zona B del Parco

- a) Per le fustaie si prevede il mantenimento di almeno:
- a. un grande albero vivo per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella, che sarà identificato e marcato dal Parco, sulla base delle caratteristiche della specie, delle dimensioni, della posizione e di altri aspetti;
  - b. un grande albero morto, ove presente, sia in piedi che al suolo, per ogni ettaro, o sue frazioni, della particella;
- b) Nei cedui le utilizzazioni potranno essere effettuate, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presenti norme, solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco.
- c) Per i cedui, invecchiati (età doppia del turno) è da preferire la conversione all'alto fusto, sempreché il governo a ceduo non rappresenti, in particolari situazioni, un importante elemento di diversificazione ecologica o di tutela, per la conservazione di specie di interesse faunistico.
- d) Le formazioni che possiedono un'età superiore a 50 anni devono essere sempre considerate fustaie, e come tali gestite.
- e) Durante le utilizzazioni dei cedui si prevede che:
- l'estensione massima di tagliate contigue non possa essere superiore a 2 ha l'anno;
  - il numero delle matricine da rilasciare sia riservato per almeno il 50% a quelle di due turni; nell'utilizzo successivo la dotazione delle suddette matricine dovrà essere mantenuta per almeno il 50% al fine di garantire la presenza di almeno il 25% di matricine con età pari a tre turni;
  - in presenza di habitat ad alto valore naturalistico di specie protette o di aree difficilmente accessibili, gli interventi forestali possono essere vietati del tutto, ovvero eseguiti previa presentazione di un progetto specifico.
  - l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.
  - il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

***Zone di protezione (C)***

Boschi pubblici situati in zona C del Parco

- a) Nell'ambito delle attività selvicolturali compatibili approvate del Parco e all'atto degli interventi nelle particelle sottoposte a utilizzo, sotto il controllo del Parco si dovrà:
- individuare almeno 10 alberi per ettaro a sviluppo indefinito, selezionati in considerazione della specie, delle dimensioni, della posizione e di altre caratteristiche di naturalità, da escludere per sempre dal taglio, fino alla conclusione naturale del ciclo vitale.
  - alla morte di tali piante si dovrà:
    - lasciare in sito le piante morte, a meno che ciò non possa pregiudicare la sicurezza, la viabilità, i manufatti;
    - individuare nell'ambito della particella catastale di riferimento eguale numero di altri alberi da destinare a medesima conservazione.
- b) Nei cedui di proprietà pubblica, compreso le aree a uso civico, si dovranno promuovere ed incentivare le conversioni all'alto fusto attuando specifici progetti di conversione inseriti all'interno dei piani di gestione. A fini di documentazione storica, potranno essere conservate modeste porzioni di bosco attualmente trattate a sterzo.
- c) Nei casi ammessi di utilizzazione dei cedui con la tipologia del ceduo matricinato, oltre al rispetto delle indicazioni di cui al comma 1, si prevede che:
- l'estensione massima di tagliate contigue non possa essere superiore a 2 ha l'anno;
  - il numero delle matricine da rilasciare sia riservato per almeno il 50% a quelle di due turni;

nell'utilizzo successivo la dotazione delle suddette matricine dovrà essere mantenuta per almeno il 50% al fine di garantire la presenza di almeno il 25% di matricine con età pari a tre turni;

- l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.
- il rilascio di almeno 5 esemplari ad ettaro di piante morte in piedi o abbattute, salvo nel caso di rischio di infestazioni.

Boschi privati situati in zona C del Parco

- a) Nei cedui le utilizzazioni potranno essere effettuate, nel rispetto delle disposizioni contenute nei presenti norme, solo in aree con pendenza non superiore al 75%, già servite con viabilità forestale, ferma restando la possibilità di aprire piste temporanee di esbosco.
- b) Le formazioni che possiedono un'età superiore a 50 anni devono essere sempre considerate fustaie, e come tali gestite.
- c) Durante le utilizzazioni dei cedui si prevede che:
  - l'estensione massima di tagliate contigue non possa essere superiore a 3 ha l'anno;
  - il numero delle matricine da rilasciare sia riservato per almeno il 50% a quelle di due turni; nell'utilizzo successivo la dotazione delle suddette matricine dovrà essere mantenuta per almeno il 50% al fine di garantire la presenza di almeno il 25% di matricine con età pari a tre turni;
  - l'esclusione dal taglio delle fasce boscate di 20 metri, in proiezione planimetrica, dal crinale (come individuato in sede di istruttoria tecnica) e di 15 metri dalla linea di mezzeria dei corsi d'acqua.

- **Zone di promozione economica sociale (d)**

Nessun indirizzo o criterio da osservare.

#### GRUPPO DI LAVORO (Incaricato)

##### **R.T.I. Soc. TERRE.IT srl - Soc. NEMO srl - Soc. ERGO srl - A. Piazzì**

- Coordinamento e progetto del piano FABRIZIO CINQUINI (Terre.it)

##### **NUCLEO TECNICO DI COORDINAMENTO**

- Esperto pianificazione territoriale e paesaggistica FABRIZIO CINQUINI (Terre.it)
- Esperto ecologia PAOLO PERNA (Terre.it)
- Esperto geologia MAURIZIO CONSOLI (Terre.it)
- Esperto zoologia PAOLO SPOSIMO (Nemo)
- Esperto botanica LEONARDO LOMBARDI (Nemo)
- Esperto economia MARCO FREY (Ergo)

##### **ULTERIORI ESPERTI DEL GRUPPO DI LAVORO**

- Esperto chimica e/o biologia ALESSANDRO PIAZZI
- Esperto agronomia ALBERTO CHITI BATELLI (Nemo)
- Esperto forestale MICHELE ANGELO GIUNTI (Nemo)

##### **Altri consulenti di supporto alle elaborazioni**

- Esperto infrastrutture e difesa suolo PIERSEBASTIANO FERRANTI (Terre.it)
- Esperto paesaggio ed insediamenti MICHELA BIAGI (Terre.it)
- Esperto zoologia FABRIZIO BARTOLINI (Nemo)
- Esperto botanica EDOARDO GESUELLI (Nemo)
- Esperto biologia ANTONELLA GRAZZINI (Nemo)
- Esperto economia e sviluppo locale MASSIMO BATTAGLIA (Ergo)
- Esperto economia e sviluppo locale NORA ANNESSI (Ergo)

##### **Elaborazioni grafiche e cartografiche (Sistema informativo Geografico)**

- Esperto GIS (struttura idrogeomorfologica) BRUNA BALDI (Coll. Terre.it)
- Esperto GIS (struttura insediativa) VALERIA DINI (Terre.it)
- Esperto GIS (struttura ecosistemica e agroforestale) CRISTINA CASTELLI (Nemo)

##### **Consulenza ed orientamento generale e scientifico**

- Prof. MASSIMO SARGOLINI (Aut. UNICAM n. 0045053 del 15.7.2019)

#### GRUPPO DI LAVORO (Ente Parco)

##### **Presidente (Responsabile del Procedimento)**

- ALBERTO PUTAMORSI

##### **Direttore**

- ANTONIO BARTELLETTI

##### **Servizio Pianificazione Territoriale**

- Responsabile del progetto RAFFELLO PUCCINI
  - Componenti del servizio SIMONA OZIOSO, ISABELLA RONCHIERI, ANNA SPAZZAFUMO
-